



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Novità sul lavoro
nel decreto legge



Welfare
Omissione ed evasione
contributiva



**Ambiente
Sicurezza
Politiche
energetiche**
Reach: scadenze
e adempimenti



Tributario
Misure urgenti
Decreto legge 112



Legale
Disposizioni
antiriciclaggio

**Bandi e
finanziamenti**
Competitività:
programmi di sviluppo



Formazione
La Lombardia
e il sistema "dote"



**Commercio
estero**
Import export
agroalimentari



Economico
Sesto San Giovanni
e l'area Falck



 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 189 - Settembre 2008 - Anno LII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

Ente Mutuo, la tua salute il nostro fine esclusivo

ENTE MUTUO

DI ASSISTENZA
TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO



20121 MILANO - Corso Venezia, 49

www.entemutuomilano.it • e-mail: informazioni@entemutuomilano.it



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Riforma del lavoro. Decreto legge **Pag. 1**
- ▶ Riforma del lavoro. La circolare di Confcommercio **Pag. 7**
- ▶ Lavoratori disabili. Certificato di ottemperanza. **Pag. 11**
- ▶ Obblighi contributivi e regime sanzionatorio. **Pag. 11**
- ▶ Ferie e lavoro all'estero. **Pag. 13**
- ▶ Permessi per grave infermità. **Pag. 13**
- ▶ Contratto di inserimento. Assunzione di soggetti affetti da grave handicap **Pag. 14**
- ▶ Contratto di inserimento. Assunzione di donne **Pag. 15**
- ▶ Apprendistato professionalizzante e profili formativi **Pag. 16**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Patto di non concorrenza. Somme corrisposte. **Pag. 17**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Assegnazione a mansioni superiori **Pag. 19**
- ▶ Lavoratori stranieri. Occupazione irregolare **Pag. 19**
- ▶ Demansionamento **Pag. 19**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento per assenza arbitraria dal lavoro **Pag. 19**
- ▶ Nullità del contratto a termine. **Pag. 20**
- ▶ Soppressione del posto di lavoro. Licenziamento **Pag. 20**

n. 112 del 25 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Tra le tante novità in materia di lavoro segnaliamo:

- abolizione della procedura relativa alle dimissioni volontarie; • reintroduzione del lavoro intermittente (lavoro a chiamata); • abolizione del libro matricola e del libro paga; • istituzione del libro unico del lavoro; • possibilità di cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro autonomo o dipendente; • modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato; • modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio; • modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante e qualificante; • modifiche all'apparato sanzionatorio del Tu sulla sicurezza; • modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

▶ **DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Articolo 19

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a con-

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Riforma del lavoro

Publicato il decreto legge con le misure in materia di lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, il decreto legge



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

dizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Articolo 20

Disposizioni in materia contributiva

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del Rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, e».

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'artico-

lo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppeso.

Articolo 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche



Sindacale

sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Articolo 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».

2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis») sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e deter-

minano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».

4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
 - b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
 - c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
- (...)

Capo VII Semplificazioni

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B).».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato



Sindacale

entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- 1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
- 2) la o le finalità del trattamento;
- 3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- 6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.»

5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

(...)

Articolo 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».

(...)

Articolo 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono

essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

4. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.

L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a riceve-



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

re il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

- a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
- b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
- c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
- i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
- l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
- m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono sopresse.

Articolo 40

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al consiglio provinciale dell'ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritture nel libro unico del lavoro».

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente:



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

«6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro per l'Innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

Articolo 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilità».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono

aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».

9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».

10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio».

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

13. Al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 14 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. (...)

Capo IX Giustizia

Articolo 53

Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del codice di procedura civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».

Il primo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza». (...)

Articolo 85

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riforma del lavoro La circolare illustrativa di Confcommercio

Alleghiamo la circolare illustrativa elaborata da Confcommercio a commento delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la semplificazione. Nel testo sono riportati solo i commenti relativi alle norme in materia di lavoro.

► CIRCOLARE Confcommercio del 26 giugno 2008. **Piano**

triennale di finanza pubblica - Decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 in Gu n.147 del 25 giugno 2008 - Supp. Ord. n.152 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008 il decreto legge in oggetto (disponibile sul sito <http://www.gazzettaufficiale.it>). Varato dal Consiglio dei ministri dello scorso 18 giugno, anticipa sostanzialmente la manovra economica, che tradizionalmente occupava le aule di Camera e Senato in autunno e che quest'anno il governo ha deciso di accorpate al Documento di programmazione economica e finanziaria.

La manovra - volta ad assicurare obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica sul triennio 2009, 2010 e 2011 - è articolata anche quest'anno quindi, oltre che su un disegno di legge - che sarà oggetto di successive comunicazioni - anche su un decreto legge, le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (25 giugno 2008).

In ordine alla previsione dei tempi di approvazione, il presidente del Consiglio Berlusconi ha preannunciato, nel corso dell'intervento reso durante la nostra assemblea generale di giovedì scorso, che la manovra dovrebbe essere approvata "in tempi brevi".

Si evidenziano di seguito i contenuti principali del decreto che è stato assegnato ieri alle Commissioni competenti della Camera dei Deputati per lo svolgimento dell'iter di conversione.

Disposizioni in materia fiscale

Stock option (art. 82)

Il regime di favore in caso di assegnazione ai dipendenti di azioni emesse dall'impresa (e dalle società italiane o estere che direttamente o indirettamente controllano l'impresa medesima), di cui alla lett. g-bis del comma 2 dell'art. 51 del Tuir, è abrogato. Il regime non può più essere applicato a partire dalle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Disposizioni in materia previdenziale e sociale

Abolizione divieto di cumulo fra pensione e redditi di lavoro (art 19)

A decorrere dall'1.1.2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate con il sistema retributivo sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da lavoro dipendente ed autonomo.

Sempre dall'1.1.2009 le pensioni dirette liquidate nel sistema contributivo prima del compimento di 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, a condizione che gli interessati possano far valere i seguenti requisiti:

a) Lavoratori dipendenti

Decorrenza pensione

1.1.2009 - 30.6.2009

1.7.2009 - 31.12.2010

1.1.2011 - 31.1.2.2012

1.1.2013

Requisiti per ottenere il cumulo

58 anni di età e 35 anni di contributi

Quota 95 (almeno 59 anni di età e almeno 35 anni di contributi)

Quota 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi)

Quota 97 (almeno 61 anni di età e almeno 35 anni di contributi)



Sindacale

b) Lavoratori autonomi

Decorrenza

1.1.2009 - 30.6.2009

1.7.2009 - 31.12.2010

1.1.2011 - 31.12.2012

1.1.2013

Requisiti

59 anni di età e 35 anni di contributi

Quota 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi)

Quota 97 (almeno 61 anni di età e almeno 35 anni di contributi)

Quota 98 (almeno 62 anni di età e almeno 35 anni di contributi)

Ad ogni modo viene confermata la norma che consente nei casi di cui alle lettere a) e b) il cumulo indipendentemente dall'età anagrafica, qualora il lavoratore possa far valere almeno 40 anni di contribuzione.

Con la medesima decorrenza dell'1.1.2009 le seguenti pensioni, liquidate interamente con il sistema contributivo sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo:

a) pensioni anticipate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne. Sul piano pratico, va ricordato che in tutti i casi il cumulo tra pensione e reddito da lavoro opera a decorrere dall'apertura della relativa finestra pensionistica e, cioè, dal momento dell'effettiva erogazione della prestazione.

Controversie in materia di previdenza ed assistenza sociale (art. 20, commi 7, 8 e 9)

Nei procedimenti inerenti le controversie in materia di previdenza ed assistenza sociale, qualora sia stata prodotta una pluralità di domande che frazionino un credito, vantato dagli enti previdenziali, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze ed onorari e ogni altro accessorio, il giudice è tenuto a disporre la riunificazione d'ufficio dei provvedimenti.

In mancanza di tale riunificazione, l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento.

Il giudice, qualora abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.

Assegno sociale (art. 20, comma 10)

Dall'1.1.2009 l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che gli stessi abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, in Italia per almeno 5 anni.

Ricordiamo che l'assegno sociale è stato istituito dall'1.1.1996, in sostituzione della pensione sociale, a favore dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti in Italia.

Comunicazioni anagrafiche (art. 20, comma 12)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Inps mette a disposizione dei Comuni procedure telematiche per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i decessi e le variazioni di stato civile che i comuni interessati devono effettuare obbligatoriamente entro 2 giorni dall'evento.

Rapporti di lavoro (art. 39, comma 8)

Il datore di lavoro deve denunciare all'Inail, in via telematica

o via fax, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il nome del coniuge, dei figli, dei parenti, degli affini, degli affidati del datore di lavoro ovvero dei soci di ogni tipo di società eventualmente adibiti al lavoro.

Abrogazione penalizzazione contributiva part-time (art.39, co. 10, lett. m)

È abrogata la norma, introdotta dalla legge 247/2007, che prevedeva una penalizzazione contributiva per i contratti a tempo parziale con orario inferiore a 12 ore settimanali.

Abrogazione Indici di congruità (art.39, comma 10, lettera n)

È abrogata la norma della legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1173 - 1174) che prevedeva l'istituzione di appositi indici di congruità per contrastare, attraverso parametri presuntivi, il lavoro sommerso.

Fondo politiche sociali (art. 63, comma 7)

L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche sociali è integrata di 300 milioni di euro per il 2009.

Investimenti Inail (art. 63, comma 11)

L'Inail è autorizzato a realizzare investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per il 2008.

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (art.80)

Nel 2009 l'Inps attuerà un piano straordinario di accertamenti di verifica sulle invalidità civili, che interesserà 200.000 titolari delle relative prestazioni. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari si procederà alla sospensione immediata, in via cautelativa, del pagamento dei trattamenti.

L'eventuale successivo provvedimento di revoca avrà effetto dalla data di accertata insussistenza dei requisiti medesimi.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge saranno stabiliti termini e modalità di attuazione del piano stesso.

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro

Contratto a termine (art.21)

Al fine di fugare i dubbi esistenti in merito al carattere eccezionale del contratto a termine, viene precisato che esso può essere instaurato anche per ragioni riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro.

Con riferimento alla nuova disciplina legale che ha stabilito in misura pari a 36 mesi anche non continuativi il limite massimo di durata per i contratti a termine, si demanda alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la facoltà di determinare disposizioni in deroga. Naturalmente il rinvio è fatto sempre alle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

La medesima possibilità di deroga è prevista riguardo al diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, introdotto dalla legge n. 247/07 a



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

favore dei lavoratori a termine che abbiano lavorato per un periodo superiore a sei mesi.

È prevista, dopo 24 mesi, una verifica fra il ministero del Lavoro e le parti sociali sugli effetti delle nuove disposizioni in materia di contratti a termine.

Lavoro occasionale di tipo accessorio (art. 22)

È stata lievemente modificata l'elencazione dei destinatari del nuovo istituto di cui agli articoli 70 e ss. del Dlgs 276/03, fra i quali, comunque, permangono le imprese familiari nei soli settori del commercio turismo e servizi. Da notare l'inclusione dei "periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni" che frequentino regolari cicli di studi.

L'individuazione di una fattispecie di carattere temporale piuttosto che di natura oggettiva può creare qualche problema interpretativo per il quale rinviamo ad un momento successivo.

Viene snellita la procedura attuativa posta in capo al ministero del Lavoro e vengono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro disciplinate dallo stesso decreto 276 (agenzie di somministrazione, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale ecc.) i concessionari immediatamente legittimati a liquidare i buoni (vaucher) rilasciati ai lavoratori a titolo retributivo.

Apprendistato professionalizzante (art. 23)

Il governo affronta il tema dell'apprendistato rafforzando notevolmente il ruolo della contrattazione, in linea con le indicazioni contenute nella legge 247/07 ed in una logica di continuità con la propria azione durante il precedente governo di centro-destra.

Dopo il comma 5 bis dell'articolo 49 del decreto 276/03, che già aveva demandato ai contratti la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in una logica di sussidiarietà rispetto alle disposizioni delle regioni, viene aggiunto ora il comma 4-ter che demanda in via definitiva alla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale ovvero agli enti bilaterali la individuazione dei profili formativi, nel caso in cui la formazione sia impartita esclusivamente dalle aziende.

I medesimi soggetti fissano anche la durata e le modalità di erogazione della formazione nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione sul libretto formativo. Tali previsioni determinano, per via legislativa, quel riconoscimento delle funzioni degli enti bilaterali che il Ccnl del terziario aveva previsto sin dal rinnovo del 2004 e che in passato era stato messo in discussione da alcune circolari del ministero del Lavoro.

Viene inoltre soppressa la durata minima fissata in due anni.

Orario di lavoro (art. 41)

Si elencano di seguito le numerose modifiche che introducono disposizioni applicative di completamento della normativa di cui al Dlgs n. 66/03.

- Definizione lavoratore notturno: viene individuato per legge un periodo minimo di tre ore lavorative; tuttavia la testuale formulazione della modifica mal si inserisce nel precedente testo di legge e sarà necessario, pertanto, tornare sull'argomento.

- La definizione di "lavoratore mobile" è modificata con il riferimento all'attività di trasposto passeggeri e merci che s'intende sia "per conto proprio che di terzi".

- Particolarmente attesa anche l'integrazione delle attività cui

non si applicano le disposizioni di legge in materia di orario di lavoro con gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

- Ulteriore eccezione alla continuità del riposo giornaliero è riferita ora anche alle attività caratterizzate da "regimi di reperibilità".

Di notevole rilievo la norma per la quale il giorno di riposo settimanale va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Ciò risolve non pochi problemi in particolare per l'organizzazione dell'attività nei periodi di derogabilità alla chiusura domenicale ed all'obbligo della coincidenza del riposo con la domenica.

Un importante chiarimento, atteso da tempo, definisce meglio il concetto di attività a turni, ai fini del diritto alla consecutività delle 24 ore di riposo settimanale e del cumulo di queste con le 11 ore di riposo giornaliero; si ha, quindi, una tale attività anche quando il singolo lavoratore, sia pure non inserito in una squadra, cambi il proprio turno: pertanto sarà possibile usufruire del periodo di riposo in maniera frazionata.

In tema di deroghe alla disciplina sul riposo giornaliero, le pause ed il lavoro notturno, è favorito l'intervento della contrattazione collettiva anche integrativa di secondo livello (territoriale o aziendale), in assenza di disposizioni specifiche da parte dei Ccnl.

Notevolmente riviste le disposizioni in materia di sanzioni per infrazioni al riposo giornaliero e settimanale: in tali ipotesi viene eliminata la conseguenza della sospensione dell'attività prevista dalla ben nota legge n. 123/07, da noi a lungo contrastata, e vengono diversamente articolate le sanzioni amministrative per tali mancanze. In particolare è incrementata la pena pecuniaria per la violazione del riposo settimanale i cui importi minimo e massimo aumentano rispettivamente da 105/630 a 130/780 euro. La sanzione per violazione al riposo giornaliero, ridotta nel valore (da 105/630 a 25/100 euro) viene però meglio specificata con il collegamento ad ogni singolo lavoratore e ad ogni periodo di 24 ore.

Probabilmente di valore sistematico l'eliminazione dalle fattispecie sanzionate del richiamo al limite dell'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali (art. 3 comma 1, d. lgs. n. 66/03) in quanto già compresa nelle sanzioni alle disposizioni in tema di lavoro straordinario (art. 5, commi 3 e 5 del Dlgs n. 66/03).

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro e tenuta dei documenti di lavoro (articoli 39 e 40)

Viene dedicata una attenzione particolare alla tanto attesa semplificazione degli adempimenti burocratici innanzitutto con l'abrogazione dei libri matricola e dei libri paga, sostituiti da un "libro unico del lavoro" nel quale, con riferimento ai lavoratori di occupati con qualunque forma di rapporto lavorativo (subordinato, "co. co. co", associazione in partecipazione) devono essere riportati tutti i riferimenti anagrafici e quelli relativi al rapporto lavorativo (qualifica e livello, retribuzione, anzianità di servizio e posizioni assicurative) e tutte le altre indicazioni già previste circa i trattamenti economici e le trattenute, le prestazioni ricevute dagli enti previdenziali, le presenze e le ore lavorate, le assenze, le ferie ed i riposi.

Il libro unico va compilato mensilmente entro il giorno 6 del mese successivo.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

Un decreto del ministero del Lavoro disciplinerà, entro trenta giorni, la fase transitoria con le modalità e tempi di tenuta del nuovo documento; pertanto facciamo riserva di tornare sull'argomento con apposita comunicazione esplicativa.

In materia di sanzioni collegate alla tenuta del libro unico assistiamo, per lo più, ad un ridimensionamento delle massime sanzioni già disciplinate dall'art. 1, comma 1178 della Legge 296/07 (Finanziaria 2006):

- da 500 a 2.500 euro per la mancata istituzione e tenuta del libro unico (in precedenza da 4.000 a 12.000 euro per ciascun libro non istituito);

- da 200 a 2.000 euro per la mancata esibizione agli organi di vigilanza (in passato unica sanzione da 4.000 euro a 12.000).

Si richiama l'attenzione sulla norma che riguarda le associazioni che svolgono il servizio della gestione dei documenti di lavoro che dispone quanto segue: "i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000".

Disposizioni innovative specifiche sono state dettate, infine, con particolare riferimento alla fattispecie del lavoro a domicilio di cui alla legge 18/12/1973, n. 877.

Interessanti novità, anche queste di carattere semplificativo e pertanto condivisibili, riguardano, più in generale, la tenuta di tutti i documenti di lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, della quale è modificato l'articolo 5, nonché le assunzioni ed i connessi adempimenti ed infine le denunce per le assunzioni obbligatorie (legge n. 68/99)

Il nuovo articolo 5, legge 12/79 si indirizza, più compiutamente, ai consulenti del lavoro ed "agli altri professionisti di cui all'art. 1, comma 1", e conferma l'obbligo dei datori di lavoro, che si avvalgono di tali soggetti, di darne comunicazione preventiva alla Dpl, indicando anche il luogo ove i documenti sono reperibili. Viene, quindi, abrogata la disposizione che impone al datore di tenere presso il luogo di lavoro una copia di tali documenti.

È aggiornata la sanzione che punisce il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, legge 12/79, i quali, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso: la sanzione pecuniaria amministrativa va da 100 a 1000 euro.

In tema di assunzioni, le disposizioni previste dal decreto legislativo 297/2002 (art. 4 bis) sono alleggerite nel senso di prevedere la consegna al lavoratore di copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto oppure del contratto individuale di lavoro, intendendosi così assolto all'obbligo di dare notizia degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, previsto dal Dlgs n. 152, del 26 maggio 1997.

È abrogata, infine, l'obbligo di conservare i registri dei lavoratori mobili per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo.

Per quanto riguarda la materia del collocamento obbligatorio,

sono semplificate le procedure per le denunce annuali dei dati occupazionali, le quali verranno (Cfr. note informative del Settore Lavoro e Relazioni Sindacali n. 14 del 5/4/07 e n. 29 del 31/5/07) trasmesse per via telematica e non dovranno essere ripetute finché non avvengono cambiamenti rispetto all'ultimo prospetto inviato. Un successivo decreto interministeriale determinerà il modello del prospetto informativo nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati.

Appare, inoltre, apprezzabile l'eliminazione dell'obbligo di certificazione da parte degli uffici circa l'ottemperanza alle norme della legge sul collocamento dei disabili.

Segnaliamo, inoltre, la disposizione che riguarda gli armatori e le società di armamento, le quali sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare.

Nell'ambito dell'articolo 39, in conseguenza dell'introduzione del "libro unico del lavoro", sono abrogate tutte le disposizioni di legge che richiamavano il libro paga ed il libro matricola.

Certamente da accogliere con viva soddisfazione l'ulteriore abrogazione di alcune recenti norme di legge che Confcommercio aveva criticato proprio per il loro contenuto vincolistico e di fatto inadatto a favorire l'incremento dell'occupazione.

Segnaliamo in tal senso le seguenti abrogazioni.

- Legge 17 ottobre 2007, n. 188 - disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

- Commi 32, lett. d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e cioè:

- comma 32, lett. d) che aveva disposto aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali;

- comma 38 che, a sua volta, abrogava l'art. 14 del Dlgs 276/03 in tema di cooperative sociali e lavoratori svantaggiati;

- comma 45 che aveva abrogato gli articoli da 33 a 40 del Dlgs 276/03 sul lavoro intermittente.

Tali abrogazioni, collegate con la successiva norma che prevede che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni" hanno l'effetto di ripristinare integralmente le corrispondenti disposizioni già contenute nella decreto legislativo 276/03;

- commi da 47 a 50 che, una volta reintrodotta nel nostro ordinamento il lavoro intermittente, eliminano di conseguenza la disciplina speciale fatta sopravvivere solo per i settori del turismo e dello spettacolo in materia di lavoro discontinuo;

- commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che contenevano l'intera disciplina in materia di indici di congruità, peraltro mai divenuta operativa.

Disposizioni in materia di semplificazione



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Trattamento di dati personali (art. 29)

Per coloro che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è quello relativo allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di redigere il Dps è sostituito all'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/00, di tale circostanza con l'aggiunta che il trattamento dell'unico dato sensibile è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste del Dlgs 196/03.

Viene altresì previsto un aggiornamento del disciplinare tecnico allegato al Dlgs 196/03 che preveda modalità semplificate di redazione del Dps per le correnti finalità amministrative e contabili.

Il modello di notificazione al Garante dovrà contenere esclusivamente:

- le coordinate identificative del titolare e, eventualmente del suo rappresentante nonché di un responsabile se designato;
- la o le finalità del trattamento;
- una descrizione della/e categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati verso Paesi terzi;
- una descrizione generale per valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Certificazioni e prestazioni sanitarie (art. 37)

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini e imprese ed eliminare gli adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, saranno individuate le disposizioni da abrogare con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Viene inoltre modificato il Tu in materia di immigrazione (Dlgs 286/98) eliminando il riferimento alle norme più favorevoli e stabilendo in via generale la non applicabilità del medesimo ai cittadini degli altri Stati membri salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Lavoratori disabili La Provincia è tenuta a rilasciare il certificato di ottemperanza

Il ministero del Lavoro ha precisato che i servizi competenti delle Province sono tenuti a rilasciare al datore di lavoro richiedente la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999, dalla quale risulti l'ottemperanza del datore alle norme relative al collocamento obbligatorio dei disabili. L'autocertificazione del datore di lavoro rappresenta una

facoltà dell'interessato, fermo restando il dovere della pubblica amministrazione di rilasciare a richiesta la certificazione di ottemperanza per la partecipazione a bandi o gare pubbliche. La precisazione ministeriale si è resa necessaria a fronte del rifiuto di alcune Province a rilasciare la certificazione di ottemperanza, stante la possibilità, introdotta dalla L. n. 3/2003 di autocertificarne il corretto adempimento.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro del 28 maggio 2008. **Assunzioni obbligatorie. Certificazione di ottemperanza. Ulteriori indicazioni per l'applicazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.**

Con circolare n. 10 del 28 marzo 2003, questo ministero, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 77 bis del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, lett. b), della legge 12 marzo 2003, n. 3, ha ritenuto ammissibile, per i datori di lavoro che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, la possibilità di autocertificare l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99, in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della citata L. n. 68 rilasciata dai competenti Servizi provinciali del lavoro.

In sede di applicazione della citata circolare è emerso che i Servizi di cui sopra, anche in presenza di espressa richiesta della certificazione in questione da parte del datore di lavoro interessato, non provvedono sempre al suo rilascio in quanto considerano ormai venuto meno tale obbligo posto dalla legge a loro carico.

Quanto sopra induce questa amministrazione a fornire ulteriori indicazioni volte a garantire, a livello nazionale, uniformità di comportamento da parte dei Servizi competenti circa l'applicazione della disposizione di cui trattasi.

In via preliminare, si fa presente che l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del Dpr n. 445/2000, è la facoltà riconosciuta al soggetto interessato di sostituire una certificazione con una propria dichiarazione sottoscritta riguardante stati, qualità personali e fatti, della quale è possibile o meno avvalersene nei limiti previsti dalla legge, fermo restando il poterdovere di ogni Pa in materia di documentazione amministrativa.

Ciò posto, si rappresenta che il competente Servizio provinciale del lavoro è tenuto a rilasciare al datore di lavoro richiedente la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza dello stesso alla norme concernenti il collocamento obbligatorio.

Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi

L'Inps, con circolare n. 66 del 5 giugno 2008, ha fornito i criteri interpretativi circa il regime sanzionatorio per i casi di omissione ed evasione contributiva così come definiti dall'arti-



Sindacale

colo 116, comma 8 della legge n. 388/2000, il quale disciplina le sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sottolineando che anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile Dm 10 deve essere ricondotta nell'ipotesi di omissione a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda.

► **CIRCOLARE** Inps n. 66 del 5 giugno 2008. **Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Chiarimenti.**

Premessa

L'articolo 116 ("Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare") della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato, come noto, la disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.

Il regime sanzionatorio introdotto dalla finanziaria 2001 - illustrato dall'Istituto con circolare n. 110 del 23 maggio 2001 ed ispirato in linea generale a criteri meno onerosi e penalizzanti per il datore di lavoro rispetto alla previgente normativa ha, tra le altre disposizioni, rivisitato la fattispecie normativa dell'evasione contributiva.

Sulla materia sono intervenute la legge n. 248/2006, che ha previsto (art. 36-bis, c. 7, lett. a) una ulteriore sanzione amministrativa per le ipotesi di evasione, e la legge finanziaria 2007, che ha introdotto (art. 1, commi da 1192 a 1201) una particolare procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Il legislatore ha, quindi, rafforzato l'apparato sanzionatorio finalizzato alla lotta all'evasione contributiva, favorendo nel contempo quelle condotte del datore di lavoro orientate alla eliminazione di irregolarità pregresse ed al corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Conseguentemente, appare utile fornire alcuni chiarimenti in merito alla distinzione operata dal legislatore tra omissione ed evasione contributiva, soprattutto in considerazione del contenzioso amministrativo creatosi negli ultimi anni.

Le strutture territoriali provvederanno ad applicare le direttive della presente circolare per il futuro e per tutte le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito alla data di emanazione della presente circolare, ivi compresi i crediti iscritti a ruolo.

1. Definizioni legislative

L'art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000 disciplina sia l'omissione che l'evasione contributiva. La prima continua ad essere riferita ai casi di mancato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o regi-

strazioni obbligatorie; la seconda è, invece, delineata in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro rispetto alla previgente disciplina.

Infatti, la disposizione - dopo aver riprodotto la dizione contenuta nella previgente norma ("(...) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (...)") - specifica che l'evasione si riferisce al "(...) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (...)".

Deve dunque prendersi atto che il legislatore ha da un lato introdotto il riferimento esplicito all'elemento psicologico (l'intenzionalità) del datore di lavoro; dall'altro, ha delimitato l'elemento oggettivo della fattispecie dell'evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate.

2. Casi di omissione contributiva

Alla luce degli elementi costitutivi dell'evasione contributiva e nella prospettiva di ridurre il contenzioso amministrativo e di evitare contenzioso giudiziario dagli esiti incerti, si ritiene che debbano essere ricondotte nell'alveo dell'omissione i seguenti casi:

- retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all'accesso ispettivo);
- differenze tra l'importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall'azienda;
- contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.

Sempre in considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie dell'evasione contributiva e tenuto conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione risultante dall'art. 1, comma 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007 (GU 27 dicembre 2007), si ritiene che debba essere ricondotta nell'alveo dell'omissione anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda.

3. Sgravi o agevolazioni contributive indebite. Regime sanzionatorio applicabile.

Gli elementi costitutivi della fattispecie dell'evasione non sono riscontrabili nelle situazioni in cui il datore di lavoro abbia correttamente compilato e presentato le denunce mensili (DM10/2), con riferimento sia ai lavoratori denunciati sia alle retribuzioni erogate, ma abbia effettuato un conguaglio, rivelatosi indebito, per sgravi o agevolazioni contributive.

Di conseguenza, le ipotesi di conguaglio sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge devono essere ricondotte nell'alveo dell'omissione contributiva ed essere, quindi, sanzionate con le somme aggiuntive previste alla lett. a) del citato art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000.



Sindacale

Indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all'estero

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 15 del 10 giugno 2008, ha espresso parere favorevole relativamente alla possibilità di erogare l'indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all'estero in quanto l'effettiva rinegoziazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all'estero determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto che sembra legittimare la sostituzione delle ferie con la relativa indennità.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro a interpello n. 15/2008 del 10 giugno 2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Lavoratori italiani inviati all'estero - Indennità sostitutiva delle ferie.**

L'associazione sindacale dell'industria dell'energia e del petrolio ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di erogare l'indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all'estero.

In particolare l'interpellante chiede se tale possibilità sussista nel caso in cui il lavoratore non venga inviato all'estero in regime di trasferta e le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all'estero vengano complessivamente ridefinite in funzione del Paese nel quale è inviato e della durata del rapporto all'estero. Inoltre si precisa che in tali evenienze il tempo che intercorre tra la decisione di inviare il lavoratore all'estero e la partenza dello stesso, in relazione alle esigenze produttive/organizzative, è tale da non consentire né la programmazione né la fruizione delle ferie.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Va premesso che la questione del diritto al riposo annuale è stata inquadrata dalla giurisprudenza comunitaria in maniera molto precisa. Secondo la Corte di giustizia il diritto alle ferie annuali retribuite è "principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa" (punto 43 della sentenza Bectu del 26.6.2001, C-173/99; punto 28 della sentenza Federatie Nederlandse Vakbeweging del 6.4.2006, C-124/05; punto 29 della sentenza Merino Gomez del 18.3.2004, C-342/01).

La natura di diritto sociale fondamentale del riposo annuale per i lavoratori rappresenta, d'altra parte, sicuro acquis dell'ordinamento comunitario, tanto che anche la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, all'articolo 31.2. nell'ambito del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, ha affermato il diritto di "ogni lavoratore" a ferie annuali retribuite.

Alla stregua della disciplina comunitaria il diritto alla ferie retribuite è dunque qualificabile come diritto fondamentale del

lavoratore. Secondo la Corte di giustizia la sostituzione del diritto alle ferie annuali con una compensazione finanziaria è infatti ammissibile soltanto nel caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro senza la possibilità di fruire delle ferie nel frattempo maturate (punto 44 sentenza Bectu; punto 30 sentenza Merino Gomez; punto 29 sentenza Federatie Nederlandse Vakbeweging). Di particolare rilievo è poi anche la circostanza che la Corte di giustizia abbia rilevato come la retribuzione del periodo minimo di ferie vada corrisposta nel periodo di effettivo godimento di esse ed in modo chiaro e trasparente, per evitare che in caso contrario il lavoratore possa essere indotto a non godere concretamente del periodo di riposo annuale (Cgce 16.3.2006, C - 131 e 257/04, Robinson - Steele).

Ai principi comunitari si conforma l'art. 10 del Dlgs 8 aprile 2003, n. 66 in base al quale il periodo minimo feriale di quattro settimane "non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

La cessazione del rapporto costituisce così un'ipotesi che consente la sostituzione delle ferie con la relativa indennità, risultando in tal caso oggettivamente impossibile l'effettiva fruizione di esse.

Invero, nella situazione prospettata dall'interpellante sussistono molteplici elementi che fanno ritenere sussistente una novazione oggettiva contrattuale, anche se non in senso tecnico. Infatti c'è una complessiva rinegoziazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all'estero - anche in virtù della possibilità che il rapporto sia regolato da una diversa disciplina nazionale in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto in quanto si instaura un regime contrattuale nuovo che sembra legittimare la sostituzione delle ferie con la relativa indennità.

Peraltro la impossibilità oggettiva della fruizione delle ferie è in tal caso giustificata dal brevissimo tempo che intercorre tra la decisione di inviare il lavoratore all'estero e la sua partenza che non consente una programmazione delle ferie stesse in relazione alle esigenze produttive/organizzative dell'impresa. In virtù delle suesposte considerazioni e della eccezionalità della fattispecie si ritiene quindi ammissibile, limitatamente a questi specifici casi, la monetizzazione delle ferie, potendosi in sostanza assimilare tale situazione ad una novazione contrattuale.

Il significato di "grave infermità" ai fini della concessione dei permessi retribuiti

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 16 del 10 giugno 2008, ha preso in esame il significato dell'espressione "grave



Sindacale

infermità" indicata nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito, precisando che, in assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di "grave infermità", il richiedente deve fornire una certificazione, rilasciata dalla competente struttura medico-legale, attestante la natura dell'infermità.

► **RISPOSTA** a interpello n. 16/2008 del ministero del Lavoro 10 giugno 2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Concetto di "grave infermità" ex art. 4, comma 1, L. 53/2000.**

Con istanza di interpello la Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale richiede chiarimenti circa il significato e la portata dell'espressione "grave infermità" a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della L. n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito.

Al riguardo questa Direzione, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, rappresenta quanto segue.

In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di "grave infermità" - previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per "gravi motivi", di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, dal Dm 278/2000 - si ritiene che il richiedente debba fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di "grave infermità" (si veda, ad. es., il Dm 26 marzo 1999 - ministero della Difesa).

Grado di invalidità minima per l'assunzione con contratto di inserimento

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 17 del 10 giugno 2008, in relazione alla possibilità di assumere soggetti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico con contratto di inserimento, come previsto dall'art. 54, comma 1, lett. f) del Dlgs n. 276/2003, ha precisato che occorre fare riferimento all'articolo 1 della legge n. 68/1999 per individuare la percentuale minima di disabilità, il quale stabilisce che la riduzione della capacità lavorativa deve essere superiore al 45 per cento.

► **RISPOSTA** a interpello n. 17/2008 del ministero del Lavoro del 10 giugno 2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Contratto d'inserimento ed assunzione di persone affette da handicap.**

Il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha

avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito al grado d'invalidità, in termini percentuali, richiesto per l'assunzione con contratto d'inserimento di persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il contratto d'inserimento, introdotto e disciplinato dal Dlgs n. 276/2003, è un contratto di lavoro a tempo determinato, richiedente la forma scritta ad substantiam e diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli, espressamente indicate dall'art. 54, comma 1, del citato decreto.

Pur non trattandosi di un contratto a causa mista, la formazione può essere eventuale ed evidentemente strumentale alla finalità propria di tale contratto.

La durata del rapporto di lavoro non può essere inferiore ai nove mesi e superiore ai diciotto mesi, ma può essere estesa fino a trentasei mesi nel caso di assunzione di lavoratori portatori di handicap.

L'art. 54, comma 1, lett. f) del Dlgs n. 276/2003 contempla, tra le categorie di soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto d'inserimento, le persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, con conseguente possibilità, da parte del datore di lavoro, di usufruire di specifici benefici economico-contributivi.

Come ha avuto modo di precisare questo ministero con la circolare n. 31/2004, la normativa vigente richiamata dal predetto art. 54, comma 1, lett. f) del Dlgs n. 276/2003 è quella contenuta nella L. n. 104/1992, nel Dpcm 13 gennaio 2000 e nella L. n. 68/1999.

L'art. 3, comma 1, della L. n. 104/92 definisce "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione", conferendo ad apposite commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali il compito di accertare tale minorazione, le difficoltà, la necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua.

Il comma 3 del predetto art. 3 della L. n. 104/2004 specifica, invece, che la situazione di handicap assume connotazione di gravità "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Al fine di sciogliere il nodo interpretativo prospettato non si può, nondimeno, prescindere dalla considerazione dell'incidenza che, nell'ordinamento interno degli Stati membri, spiegano le fonti normative di derivazione comunitaria.

Al riguardo, occorre considerare che il regolamento Ce n.



Sindacale

2204 del 12.12.2002 - fonte di diretta applicazione - in materia di aiuti di stato a favore dell'occupazione, definisce lavoratore disabile "qualsiasi persona riconosciuta disabile ai sensi della legislazione nazionale o qualsiasi persona affetta da un grave handicap mentale o psichico".

Il legislatore comunitario, pertanto, enuclea la figura del "lavoratore disabile", da un lato operando un rinvio alle definizioni di "persona disabile" così come previste dai singoli ordinamenti interni, dall'altro facendo riferimento ad una nozione di disabilità caratterizzata dal connotato della "gravità".

Tenuto conto della ricordata finalità assoluta dalla tipologia contrattuale in questione, ossia l'inserimento ovvero il reinserimento di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli e considerato altresì il principio di primazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, pare potersi sostenere che il citato regolamento, nel rinviare alla legislazione nazionale per definire il "lavoratore disabile", richiami le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999.

In tal senso va infatti osservato che, mentre la ricordata L. n. 104/1992 ha come finalità l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona disabile su un piano più generale, la predetta L. n. 68/1999 è invece normativa espressamente rivolta alla promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.

In base a quanto precede, il referente normativo cui occorre guardare per individuare i soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto d'inserimento è rappresentato dall'art. 1 della legge da ultimo menzionata, ossia "le persone in età lavorativa affette da minorazione fisiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento" accertata dalle apposite commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali.

Contratto di inserimento Assunzione di donne in mancanza del decreto ministeriale

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 20 del 16 giugno 2008, ha preso in esame un quesito volto a stabilire se fosse possibile stipulare contratti di inserimento con donne di qualsiasi età residenti in tutte le Regioni e province autonome, indipendentemente dal godimento degli incentivi economici, anche in assenza della pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 276/2003. Il ministero, premettendo che il decreto ha natura "dichiarativa" ha precisato che, nel caso in cui l'area geografica risultasse successivamente priva dei requisiti previsti o nel caso in cui l'assunzione venga effettuata in un arco temporale non ricompreso dal decreto, la norma risulterebbe inapplicabile e il contratto manterrebbe la propria validità solo qualora rientrasse in una delle ipotesi di cui alle lettere a),

b), c), d) del medesimo articolo, mentre - in mancanza - si verificherebbe l'automatica qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato.

► **RISPOSTA** a interpello n. 20/2008 del ministero del Lavoro del 16 giugno 2008. **Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - Contratto di inserimento ex art. 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/03 ed incentivi economici.**

La Confcommercio - Federazione italiana pubblici esercizi - ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di stipulare, "indipendentemente dal godimento degli incentivi economici", contratti di inserimento con donne di qualsiasi età residenti in tutte le Regioni e Province autonome, solo successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/2003 e fino al termine stabilito nel decreto interministeriale stesso, considerando pertanto tale decreto quale "condizione necessaria" del contratto.

Acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro si osserva quanto segue.

L'art. 54, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 276/2003 individua, fra le categorie di lavoratori con cui è possibile stipulare il contratto d'inserimento, le donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

Il successivo art. 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo, poi, riconosce gli incentivi economici, previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro, "con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), nel rispetto del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 3 dicembre 2002".

È evidente, dalla lettura delle norme sopra richiamate, che occorre distinguere, in relazione alla tipologia contrattuale in argomento, due profili, uno attinente agli incentivi economici ed uno attinente al contratto strettamente inteso.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, nell'ipotesi di cui alla citata lettera e) il legislatore richiede, per la valida stipulazione del contratto d'inserimento, la sussistenza di un requisito di carattere soggettivo in una delle parti contraenti, ovvero che "le donne di qualsiasi età" con le quali stipulare il contratto medesimo siano residenti nelle aree geografiche in possesso delle caratteristiche occupazionali stabilite dalla legge ed individuate, a seguito di una ricognizione dei relativi dati statistici, dall'apposito decreto interministeriale.

Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con risposta ad interpello n. 1/2007 ha, inoltre, precisato che il suddetto decreto ha "natura dichiarativa" e che la sua efficacia si estende ai tutti i contratti stipulati negli anni cui esso fa esplicito riferimento.



Sindacale

Tuttavia occorre precisare che, nell'eventuale ipotesi di stipulazione di un contratto d'inserimento con una donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma o, ancora, nell'ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel decreto, il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa normativa.

Resta in ogni caso salva la validità del contratto ove rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo, altrimenti si dovrà procedere, secondo gli ordinari criteri interpretativi, alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. Corte Cost. sent. n. 210/1997 e n. 283/2005).

L'interpellante, con ulteriore quesito, ha altresì chiesto il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di fruire degli sgravi contributivi, "sia quello minimo del 25 per cento che quelli in percentuale superiore", solo da parte delle imprese che abbiano "effettuato le assunzioni nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna".

In ordine al secondo quesito avanzato dall'interpellante, attinente quindi al profilo degli incentivi economici, si rappresenta quanto segue.

Sul punto, l'art. 1 del decreto interministeriale 11 novembre 2005, in vigore per il triennio 2004 - 2006, aveva individuato "in tutte le Regioni e Province autonome" i territori in cui era possibile stipulare i contratti d'inserimento con i soggetti di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 246/2003 e fruire del beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale agevolazione non costituisce un'ipotesi di "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce.

Mentre l'art. 2 del citato decreto interministeriale aveva individuato "nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna" le aree territoriali di cui all'art. 2, lettere f) del regolamento (Ce) n. 2204/2002 (il c.d. "livello Nuts II") nelle quali dovevano risiedere le donne con cui era possibile stipulare contratti d'inserimento e fruire del maggiore sgravio contributivo, superiore al 25%.

È pacifico che l'accesso al beneficio in misura superiore al 25%, poi, è subordinato al rispetto delle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione, come illustrate nel regolamento (Ce) n. 2204/02.

Il nuovo decreto 31 luglio 2007, per l'anno 2007, ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25% per le aree riferite a "tutte le Regioni e Province autonome"; mentre ha ridotto le aree di cui al livello Nuts II, ammesse al beneficio in misura superiore al 25%, escludendo rispetto alla precedente elencazione la sola regione Lazio.

Infine, per completezza, si rileva che l'Inps, con circolare n. 10/2008, ha fornito le indicazioni operative sia per il recupero degli sgravi spettanti alle aziende e da queste non goduti, sia per la restituzione degli sgravi indebitamente fruiti in misura superiore al 25% per le assunzioni, effettuate nel 2007, di lavoratrici residenti nella regione Lazio (spettanti, invece, nella sola misura uniforme e generalizzata del 25%).

Profili formativi nella regolamentazione regionale dell'apprendistato professionalizzante

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 14 del 10 giugno 2008, ha risposto in ordine alla possibilità di ricorrere ai profili formativi definiti dalla contrattazione collettiva di settore nei casi in cui le regioni, pur avendo regolamentato l'apprendistato professionalizzante, abbiano individuato detti profili formativi soltanto per alcuni settori e non ancora per altri. Al riguardo, il ministero ritiene che se la disciplina normativa regionale non risulta applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni e non contiene alcun rinvio in funzione integrativa alla disciplina dettata dal contratto collettivo applicabile, i contratti di apprendistato potranno essere validamente stipulati sulla base della disciplina contenuta nel Ccnl di cui all'art. 49, comma 5 bis, del Dlgs n. 276/2003 e senza necessità di acquisire il parere di conformità da parte dei competenti organi regionali.

► **RISPOSTA** a interpello n. 14/2008 ministero del Lavoro 10 giugno 2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Art. 49, comma 5 bis, Dlgs n. 276/2003 - Assenza di profili formativi specifici nella regolamentazione regionale Marche ed applicazione della disciplina del Ccnl.**

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha richiesto il parere di questa direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 49, comma 5-bis, Dlgs n. 276/2003. In particolare si chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di ricorrere ai profili formativi definiti dalla contrattazione collettiva di settore, nelle ipotesi in cui la regione Marche, pur avendo regolamentato l'apprendistato professionalizzante con la Lr n. 2/2005, abbia individuato detti profili formativi soltanto per alcuni settori e non ancora per altri. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. L'art. 17, comma 2, Lr Marche n. 2/2005 ha previsto che la giunta regionale disciplini, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.

Tale previsione normativa ha trovato attuazione, in sede amministrativa, con l'emanazione delle successive Dgr n. 976/2005, Dgr n. 1113/2005 e Dgr n. 73/2006, le quali hanno disciplinato organicamente l'istituto dell'apprendistato professionalizzante ex art. 49, Dlgs n. 276/2003.

Si tratta dunque di stabilire se, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso all'apprendistato professionalizzante definiti con normativa regionale, gli stessi possano essere estesi anche a tutte quelle mansioni ed a tutti quei profili formativi non contemplati dalla normativa medesima, per i quali i Ccnl (cui la stessa normativa regionale rinvia) pre-



Sindacale

vedano la possibilità di stipulare detto contratto. Nell'esame della questione occorre muovere da due presupposti di legge.

In primo luogo, il dettato normativo osta alla stipulazione di contratti di apprendistato professionalizzante in assenza di una disciplina del nuovo istituto da parte del Ccnl. In secondo luogo, l'art. 49, comma 5 bis, del Dlgs n. 276/2003 attribuisce ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la facoltà di dettare una disciplina esaustiva dei contratti di apprendistato, quindi comprensiva dei profili formativi, al fine di rendere immediatamente operativo questo istituto nel periodo transitorio, ovvero in attesa dell'emanazione della legge regionale prevista dallo stesso art. 49, comma 5.

Sempre nell'ottica di garantire una più celere e piena attuazione dell'apprendistato, questo ministero con circolare n. 30/2005 ha chiarito che: "qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la regolamentazione dell'istituto, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le parti in accordo tra loro, potranno determinarne il contenuto, vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti dall'Isfol in vigore della legge n. 196/1997, vuoi mediante l'ausilio degli enti bilaterali (...), vuoi infine tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell'apprendistato professionalizzante".

Nella stessa ottica si collocano le discipline regionali che sono intervenute in via transitoria a dettare la regolamentazione dei profili formativi e alle quali si riconosce particolare rilievo nell'obiettivo di mettere a regime il nuovo istituto. Per tali discipline transitorie tuttavia, a differenza di quanto ritenuto per i Ccnl, non è prevista, né pare configurabile conformemente alla loro natura di fonti normative e non negoziali, alcuna forma di "integrazione" da parte dell'autonomia individuale. Se dunque la disciplina normativa regionale non risulta applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, come nei quesiti in esame e la stessa, sul punto, non contiene alcun rinvio in funzione integrativa alla disciplina dettata dal contratto collettivo applicabile, i contratti di apprendistato potranno essere validamente stipulati sulla base della disciplina contenuta nel Ccnl di cui all'art. 49, comma 5 bis, del Dlgs n. 276/2003. Ne consegue, in tale ipotesi, che laddove il contratto di apprendistato da stipularsi faccia riferimento, quanto alla disciplina applicabile, al Ccnl e non alla legge regionale, relativamente allo stesso contratto non sarà necessario il rilascio del parere di conformità da parte dei competenti organi regionali, applicandosi integralmente la disciplina contrattuale ai sensi del citato art. 49, comma 5 bis, del Dlgs n. 276/2003.

L'Informatore

settembre 2008

Leggi decreti circolari

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Irpef Le somme corrisposte per "patto di non concorrenza" sono redditi da lavoro dipendente

Con la risoluzione n. 234/E del 10 giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme percepite a seguito alla stipula di un patto di non concorrenza, da un ex dipendente residente in Belgio che ha svolto l'attività in Italia, sono da qualificare come redditi da lavoro dipendente e imponibili nello Stato in cui è stato prodotto il reddito. Inoltre, si sottolinea l'assoggettamento delle predette somme al meccanismo della tassazione separata, di cui articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir al fine di agevolare il lavoratore dipendente evitando che l'intero importo derivante del patto di non concorrenza concorra alla formazione del reddito complessivo relativamente ad un unico periodo di imposta.

► **RISOLUZIONE n. 234/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008. Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Somme corrisposte al lavoratore subordinato seguenti la stipula del c.d. "patto di non concorrenza" – Art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir.**

Quesito

La Alfa, società multinazionale con sede legale a Bruxelles e 400 sedi in 50 Paesi, svolge la sua attività nel settore chimico, farmaceutico e delle materie plastiche con una forza lavoro di 30.000 unità dislocata in vari Stati.

I dipendenti, che hanno competenze altamente qualificate, possono prestare la propria attività in vari Stati in quanto è diffuso il fenomeno del trasferimento per fini lavorativi alle varie sedi della società.

Il personale specializzato acquisisce un significativo know how tutelato, mediante accordi convenzionali, dal cosiddetto "patto di non concorrenza", ai sensi dell'art. 2125 del codice civile, come nel caso in esame di un lavoratore dipendente attualmente residente in Belgio.

La società istante chiede chiarimenti in merito alla qualificazione reddituale delle somme erogate al lavoratore dipendente, a fronte del patto di non concorrenza, in relazione allo Stato in cui le stesse siano da assoggettare a tassazione.

SINDACALE



Sindacale

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società istante ritiene che le somme percepite dall'ex lavoratore non residente a fronte di un patto di non concorrenza siano imponibili solo nello Stato estero di residenza del percipiente, dovendosi qualificare le stesse come redditi diversi. L'istante precisa inoltre che, nella fattispecie in esame, le somme in argomento sarebbero, comunque, da tassare in Belgio, anche qualora le stesse fossero da classificare tra i redditi di lavoro dipendente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il c.d. patto di non concorrenza è il patto che regola, limitandolo, lo svolgimento dell'attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro.

L'art. 2125 del Codice civile, infatti, ne subordina la validità alla circostanza che:

- risulti da atto scritto;
- sia pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro;
- il vincolo sia contenuto entro precisi limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

Il comma 2 dello stesso art. 2125 del c.c., inoltre, fissa la durata del vincolo a n. 5 anni, nell'ipotesi si tratti di Dirigenti, e di n. 3 anni negli altri casi.

Circa la qualificazione tributaria attribuibile ai predetti emolumenti, la scrivente rileva che, ancorché caratterizzato da una specifica autonomia, il patto di non concorrenza resta, pur sempre, ancorato al rapporto principale che è di lavoro subordinato.

Per orientamento consolidato della Corte di Cassazione - sentenza n. 11282/1990, n. 9118/1991, n. 9802/1998 e 14454/2000 - infatti, il patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 del codice civile " non è estensibile ai rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, ancorché caratterizzati da parasubordinazione, (...) cui è applicabile invece la disciplina dell'art. 2596 cc, sui limiti contrattuali della concorrenza".

Dall'asserita connessione del patto di non concorrenza con il rapporto di lavoro dipendente discende la naturale qualificazione tributaria delle somme ad esso relative.

Infatti, in forza del principio di omnicomprensività che caratterizza i redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 51, comma 1, del Tuir, vengono considerati redditi di lavoro dipendente "...tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Nel concetto di retribuzione imponibile, inoltre, come rilevato con la circolare 23 dicembre 1977, n. 326/E, devono ricomprendersi tutte le somme ed i valori erogati al dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra la effettività della prestazione di lavoro resa ed i compensi percepiti. Ciò premesso, si sottolinea che l'assoggettamento delle predette somme al meccanismo della tassazione separata, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir, sia finalizzato ad age-

volare il lavoratore dipendente evitando che l'intero importo, derivante dalla stipula del patto di non concorrenza, ma comunque collegato ad un rapporto di lavoro dipendente protratto nel tempo, concorra alla formazione del reddito complessivo relativamente ad un unico periodo di imposta, con un notevole pregiudizio per lo stesso lavoratore in termini di determinazione dell'aliquota progressiva applicabile.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, non risulta condivisibile la proposta di riconduzione dei predetti emolumenti alla categoria dei redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir.

Nei confronti dei soggetti non residenti la tassazione delle predette somme trova la sua disciplina nell'art. 23, comma 2, lett. a), del Tuir, il quale reca una presunzione assoluta in base alla quale, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dello stesso articolo 23 - che subordinano la tassazione dei redditi prodotti dai non residenti alla circostanza che le attività o i beni da cui derivano siano esercitate o si trovino nel territorio dello Stato - alcuni redditi, tra cui vanno ricomprese le somme dovute sulla base di un patto di non concorrenza, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti:

- dallo Stato;
- da soggetti residenti nel territorio dello Stato; o
- da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Relativamente al caso specifico, il lavoratore dipendente che ha percepito le somme derivanti dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza è un soggetto residente in Belgio.

Tra Italia e Belgio esiste una convenzione - datata 3 aprile 1989, n. 148 - volta ad evitare le doppie imposizioni regolatrice dei rapporti economici tra i cittadini dei rispettivi Stati.

L'articolo 15 della predetta convenzione, rubricato "Lavoro subordinato" dispone che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.

Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato il disposto sia della norma interna sia di quella convenzionale che attribuisce la potestà impositiva, relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da un non residente, anche allo Stato della fonte (Italia) non sembra possibile condividere l'orientamento espresso dall'istante, secondo il quale le somme erogate in dipendenza del patto di non concorrenza dovrebbero essere assoggettate ad imposizione esclusivamente nel paese di residenza del beneficiario (Belgio).

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.



Sindacale

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Assegnazione a mansioni superiori

► CASSAZIONE Sez. lav. 23 aprile 2007, n. 9550 (da Dir. Prat. Lav. n. 7/08, pag. 490). **Lavoro subordinato - Categoria e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Successive applicazioni di un lavoratore per brevi periodi ad un posto comportante lo svolgimento di preordinazione utilitaristica da parte del datore di lavoro - Configurabilità - Superamento - Presupposti - Concomitanza di procedura concorsuale prevista obbligatoriamente per la copertura del posto - Rilevanza - Fattispecie.**

La reiterata assegnazione a mansioni superiori per periodi inferiori singolarmente considerati, al termine previsto dall'art. 2103 cod. civ., ma superiori per cumulo di più di esse, può rilevare l'intento del datore di lavoro meramente elusivo della disposizione finalizzata alla cosiddetta promozione automatica, quando non sussista contemporaneamente la prova, il cui onere è a carico dello stesso datore di lavoro, di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite della procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione di essa. A tal fine la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorché le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale per la copertura del posto circostanza che costituisce anzi presunzione di sussistenza di una esigenza organizzativa reale, idonea ad evitare il maturare del diritto al superiore inquadramento.

Lavoratori stranieri Occupazione irregolare

► CASSAZIONE Sez. lav. 21 dicembre 2007, n. 47501 (da Dir. & Prat. Lav. n. 4/08, pag. 314). **Lavoratori stranieri - Occupazione irregolare - Occupazione di un solo straniero - Reato - Sussistenza.**

L'art. 22, comma 12, Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 - nel punire con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato" - sanziona anche l'irregolare assunzione di un solo lavoratore

Demansionamento

► CASSAZIONE Sez. lav. 5 aprile 2007, n. 8596 (da Dir. & Prat. Lav. n. 5/08, pag. 379). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Scelte imprenditoriali comportanti l'esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazioni aziendali - Adibizione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori, con immutato il livello retributivo - Contrasto con l'art. 2103 Cod. civ. - Insussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie concernente dipendente postale.**

In disposizione dell'art. 2103 cod. civ. sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata - stanti la statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 25033 del 2006, ed in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore - alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l'esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (principio affermato in fattispecie concernente dipendente postale) (Rigetta, App. Venezia, 21 gennaio 2003).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per assenza arbitraria dal lavoro

► CASSAZIONE Sez. lav. 18 aprile 2007, n. 9250 (da Dir. & Prat. Lav. n. 6/08, pag. 428). **Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Presupposti - Condotte obiettivamente idonee a limitare la libertà sindacale - Elemento intenzionale - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a licenziamento per assenza arbitraria dal lavoro.**

La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 3600 del 1970) non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua

SINDACALE



Sindacale

idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (Fattispecie relativa a licenziamento per asserita assenza arbitraria dal lavoro di un dipendente che si trovava in permesso sindacale non retribuito, regolarmente comunicato; la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha valorizzato la "ratio decidendi" della precedente pronuncia di annullamento del licenziamento individuale, per accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto vietato dalla disposizione citata). (Rigetta, App. Milano, 21 febbraio 2003).

Nullità del contratto a termine

► CASSAZIONE Sez. lav. 21 maggio 2007, n. 11741 (da Dir. & Prat. Lav. n. 10/08, pag. 649). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Del rapporto a tempo determinato - Scadenza del termine - Pluralità di contratti a termine - Necessità dell'impugnazione del licenziamento - Esclusione - Applicabilità del regime della nullità - Condizioni.**

In caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro non sussiste per il lavoratore cessato dal servizio l'onere di impugnazione nel termine (di sessanta giorni) previsto a pena di decadenza dall'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604 (che presuppone un licenziamento), atteso che il rapporto cessa per l'apparente operatività del termine stesso in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla; pertanto, applicandosi la disciplina della nullità in qualsiasi tempo il lavoratore può far valere l'illegittimità del termine e chiedere conseguentemente l'accertamento della perdurante sussistenza del rapporto e la condanna del datore di lavoro a riattivarlo riammettendolo al lavoro, salvo che il protrarsi della macanta reazione del lavoratore all'estromissione dall'azienda ed il suo

L'Informatore

settembre 2008

Giurisprudenza

prolungato disinteresse alla prosecuzione del rapporto esprimano, come comportamento tacito concludente, la volontà di risoluzione consensuale del rapporto stesso e sempre che il rapporto (apparentemente) a termine non si sia risolto per effetto di uno specifico atto di recesso del datore di lavoro (licenziamento), che si sia sovrapposto alla mera operatività del termine con la conseguente applicazione, in tale ultimo caso, sia del termine di decadenza di cui all'art. 6 cit., sia della disciplina della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento. (Rigetta, App. Catanzaro, 23 aprile 2004).

Soppressione del posto di lavoro Licenziamento

► CASSAZIONE Sez. lav. 22 agosto 2007, n. 17877 (da Dir. & Prat. Lav. n. 25/08, pag. 1478). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo oggettivo - Attività produttiva - Ragioni inerenti - Razionalizzazione dell'attività aziendale - Licenziamento legittimo - Presupposti - Soppressione del posto di lavoro - Assegnazione di mansioni ad altro dipendente - Legittimità.**

Il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'effettività della scelta imprenditoriale di razionalizzare l'attività aziendale, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad una biologa addetta un laboratorio di analisi, il cui posto di lavoro, a seguito della contrazione delle richieste concernenti l'attività del laboratorio la quale attività, per detto motivo, si era concentrata in soli due giorni alla settimana era stato soppresso, con assegnazione delle sue mansioni ad altra dipendente, in aggiunta a quelle da quest'ultima già svolte, senza che l'azienda avesse proceduto ad assunzioni in sostituzione della lavoratrice licenziata). (Rigetta, App. Taranto, 24 giugno 2004).



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.349,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.233,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.130,14
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	
		• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		3.923,56
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00
Totale		3.655,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125,00
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00
		• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
		• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008		
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		
	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

- (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
- (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.
- (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
- (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
- (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.
- (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).
- N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandati sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppioni, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X } (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	Q 000	
	B e C	Lav. Quadro	FZ00	
	B e C	Forza aziendale	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	S000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	C000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

l'Informatore

settembre 2008

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171
	Aprile	133,5	1,289	1,467
	Maggio	134,2	1,820	1,990

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Omissione ed evasione contributiva. I criteri interpretativi dell'Inps **Pag. 37**
- ▶ Piano triennale di finanza pubblica - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" **Pag. 38**
- ▶ Inps - Verifica regolarità contributiva. **Pag. 40**
- ▶ Inps - Nuove disposizioni sul diritto alla fruizione dei permessi. Articolo 33 della legge n. 104/92 **Pag. 42**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Relazione Covip sullo stato della previdenza complementare nell'anno 2007. Prima parte. **Pag. 43**

ASSISTENZA

- ▶ Minimali Inail per l'anno 2008. **Pag. 47**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Computabilità della rendita Inail del coniuge della richiedente l'assegno sociale. **Pag. 48**
- ▶ La natura giuridica dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio. **Pag. 49**
- ▶ Recupero delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione **Pag. 49**
- ▶ Gestione separata. Impossibilità di rimborso dei contributi infruttuosamente versati **Pag. 50**
- ▶ Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore **Pag. 50**

in misura non corretta, è tutt'ora contenuta nell'art. 116, co. 8, della L. n. 388/2000.

La legge, tra l'altro, riscrive il concetto di evasione contributiva cui sono ricollegate sanzioni più gravi rispetto alla mera omissione contributiva.

Con la circolare che, di seguito, pubblichiamo, l'Inps fornisce chiarimenti ed esemplificazioni circa le due fattispecie ed, in particolare a proposito della evasione, sottolinea che la relativa condotta è caratterizzata, dal lato oggettivo, dall'omissione o dalla non conformità al vero delle denunce e delle scritture obbligatorie e, dal lato soggettivo, dall'intenzione specifica di non versare i contributi o premi. ▼

▶ CIRCOLARE Inps n. 66/2008. Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Chiarimenti

Premessa

L'articolo 116 ("Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare") della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato, come noto, la disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. Il regime sanzionatorio introdotto dalla finanziaria 2001 - illustrato dall'Istituto con circolare n. 110 del 23 maggio 2001 ed ispirato in linea generale a criteri meno onerosi e penalizzanti per il datore di lavoro rispetto alla previgente normativa - ha, tra le altre disposizioni, rivisitato la fattispecie normativa dell'evasione contributiva.

Sulla materia sono intervenute la legge n. 248/2006, che ha previsto (art. 36-bis, c. 7, lett. a) una ulteriore sanzione amministrativa per le ipotesi di evasione, e la legge finanziaria 2007, che ha introdotto (art. 1, commi da 1192 a 1201) una particolare procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Il legislatore ha, quindi, rafforzato l'apparato sanzionatorio finalizzato alla lotta all'evasione contributiva, favorendo nel contempo quelle condotte del datore di lavoro orientate alla eliminazione di irregolarità pregresse ed al corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Conseguentemente, appare utile fornire alcuni chiarimenti in merito alla distinzione operata dal legislatore tra omissione ed evasione contributiva, soprattutto in considerazione del contenzioso amministrativo creatosi negli ultimi anni.

IN PRIMO PIANO

Omissione ed evasione contributiva I criteri interpretativi dell'Inps

La disciplina fondamentale delle sanzioni applicabili ai soggetti che non effettuano, entro il termine stabilito, il versamento dei contributi o premi dovuti oppure lo effettuano



Welfare

l'Informatore

settembre 2008

Previdenza

Le strutture territoriali provvederanno ad applicare le direttive della presente circolare per il futuro e per tutte le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito alla data di emanazione della presente circolare, ivi compresi i crediti iscritti a ruolo.

1. Definizioni legislative

L'art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000 disciplina sia l'omissione che l'evasione contributiva. La prima continua ad essere riferita ai casi di mancato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; la seconda è, invece, delineata in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro rispetto alla previgente disciplina[.

Infatti, la disposizione - dopo aver riprodotto la dizione contenuta nella previgente norma ("(...) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (...)") - specifica che l'evasione si riferisce al "(...) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (...)".

Deve dunque prendersi atto che il legislatore ha da un lato introdotto il riferimento esplicito all'elemento psicologico (l'intenzionalità) del datore di lavoro; dall'altro, ha delimitato l'elemento oggettivo della fattispecie dell'evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate.

2. Casi di omissione contributiva

Alla luce degli elementi costitutivi dell'evasione contributiva e nella prospettiva di ridurre il contenzioso amministrativo e di evitare contenzioso giudiziario dagli esiti incerti, si ritiene che debbano essere ricondotte nell'alveo dell'omissione i seguenti casi:

- retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all'accesso ispettivo);
- differenze tra l'importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall'azienda;
- contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.

Sempre in considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie dell'evasione contributiva e tenuto conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione risultante dall'art. 1, comma 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007 (Gu 27 dicembre 2007), si ritiene che debba essere ricondotta nell'alveo dell'omissione anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda.

3. Sgravi o agevolazioni contributive indebite. Regime sanzionatorio applicabile

Gli elementi costitutivi della fattispecie dell'evasione non sono

riscontrabili nelle situazioni in cui il datore di lavoro abbia correttamente compilato e presentato le denunce mensili (DM10/2), con riferimento sia ai lavoratori denunciati sia alle retribuzioni erogate, ma abbia effettuato un conguaglio, rivelatosi indebito, per sgravi o agevolazioni contributive. Di conseguenza, le ipotesi di conguaglio sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge devono essere ricondotte nell'alveo dell'omissione contributiva ed essere, quindi, sanzionate con le somme aggiuntive previste alla lett. a) del citato art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000.

Piano triennale di finanza pubblica Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008 il decreto legge in oggetto (disponibile sul sito <http://www.gazzettaufficiale.it>). Varato dal Consiglio dei ministri dello scorso 18 giugno, anticipa sostanzialmente la manovra economica, che tradizionalmente occupava le aule di Camera e Senato in autunno e che quest'anno il governo ha deciso di accorpare al Documento di programmazione economica e finanziaria.

La manovra - volta ad assicurare obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica sul triennio 2009, 2010 e 2011 - è articolata anche quest'anno quindi, oltre che su un disegno di legge - che sarà oggetto di successive comunicazioni - anche su un decreto legge, le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (25 giugno 2008).

I contenuti principali del decreto in materia previdenziale e sociale sono stati evidenziati in una circolare Confcommercio, il cui testo si può leggere a pag. 7 di questo stesso numero dell'Informatore, nella sezione Sindacale. Qui di seguito, invece, la nota ministeriale a commento delle innovazioni in tema di libri obbligatori.

► **NOTA del ministero del Lavoro n. 9009 del 2/7/2008. Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".**



Welfare

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza

WELFARE

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, si ritiene opportuno segnalare al personale ispettivo le innovazioni e le modifiche introdotte dallo stesso alla disciplina in materia di lavoro, rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (art. 39)

Libro unico del lavoro

L'art. 39 del Dl n. 112/2008 ha introdotto, in sostituzione dei libri matricola e paga, il libro unico del lavoro, nel quale i datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli domestici, devono iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione, nonché devono annotare per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo, tutti i dati relativi agli stessi, già oggetto di registrazione nei previgenti libri obbligatori. Nel libro unico del lavoro vanno, altresì, trascritti i dati relativi ai lavoratori a domicilio di cui alla legge n. 877/1973.

Diversamente il coniuge, il figlio, i parenti, gli affini del datore di lavoro, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, di cui all'art. 4 punti 6 e 7 del Dpr n. 1124/65, non sembra vadano annotati nel suddetto libro.

Tuttavia, qualora detti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il datore, anche artigiano, è obbligato ad effettuare la denuncia all'Istituto assicuratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Si precisa che l'art. 40 del decreto in oggetto, modificando l'art. 5 della legge n. 12/1979, dispone che la documentazione dei datori di lavoro possa essere tenuta presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri professionisti di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979, previa comunicazione delle generalità dell'incaricato e del luogo ove si trovano detti documenti, alla Direzione provinciale competente per territorio.

Si ritiene opportuno precisare che fino alla data di entrata in vigore del libro unico, prevista nel decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni, continua a trovare applicazione la attuale disciplina in materia di libri paga e matricola.

Aspetti sanzionatori

L'art. 39, comma 6, del Dl n. 112/2008 prevede nel caso di violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta sul luogo di lavoro ovvero presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri professionisti, del libro unico di lavoro, la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2500 euro.

L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del suddetto libro da parte del datore di lavoro, è punita con la sanzione amministrativa da 200 a 2000 euro.

La predetta violazione viene sanzionata anche nell'ipotesi in cui sia commessa dai consulenti del lavoro e dagli altri professionisti incaricati che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso.

La sanzione amministrativa varia da 250 a 2000 euro se si tratta di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti da parte delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese; in caso di recidiva della violazione la sanzione varia da euro 500 a euro 3000.

Qualora, invece, si tratti di professionisti iscritti nell'albo dei

consulenti del lavoro, nonché di coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 40, comma 1, varia da euro 100 a euro 1000; in caso di recidiva della violazione deve essere data informazione al consiglio provinciale dell'ordine professionale di appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Il comma 7 dell'art. 39 prevede che nel caso di omessa o infedele registrazione dei dati da riportare nel libro unico, qualora comporti differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la sanzione amministrativa contemplata varia da 150 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la somma è aumentata da 500 a 3000 euro.

La mancata compilazione del libro unico con i dati richiesti, entro il giorno 16 del mese successivo, è punita invece con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la somma è aumentata da 150 a 1500 euro.

La mancata conservazione del libro nel termine che sarà fissato con successivo Dm è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro.

Il decreto legge in oggetto precisa inoltre che, per le violazioni previste nel comma 7 dell'art. 39, la contestazione delle relative sanzioni amministrative è effettuata dagli organi di vigilanza preposti alle verifiche in materia di lavoro e previdenza e che l'autorità deputata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 rimane la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Comunicazione di assunzione

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa copia della comunicazione preventiva effettuata al Centro per l'impiego, oppure copia del contratto individuale contenente le informazioni già previste nel decreto legislativo n. 152/1997. La consegna di uno dei suddetti documenti assolve all'obbligo di cui al citato decreto legislativo (consegna della dichiarazione di assunzione).

Lavoratori mobili

Gli obblighi di registrazione dei dati relativi ai lavoratori mobili, sia in proprio sia per conto terzi, si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.

Viene meno, inoltre, l'obbligo di istituire il registro di cui all'art. 8 del Dlgs n. 234/07.

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (art. 41)

Lavoratore notturno

Il decreto in esame modifica la definizione di lavoratore notturno di cui all'art. 1 comma 2 lett e), n. 2 del Dlgs n. 66/2003: si considera tale, in assenza di disciplina collettiva, colui che svolge per almeno tre ore e per un minimo di 80 giorni nell'anno attività lavorativa notturna (tra la mezzanotte e le cinque).

Lavoratore mobile

Viene puntualizzata la nozione di lavoratore mobile, specificandosi che i servizi di trasporto passeggeri o merci su strada si riferiscono sia a quelli svolti per "conto proprio" che per



Welfare

“conto terzi”.

Personale dei servizi di vigilanza privata

Il Dlgs n. 66/2003 non trova più applicazione nei confronti del personale dei servizi di vigilanza privata.

Riposo giornaliero

Premesso che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e che detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, vengono fatte salve non solo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ma anche da regimi di reperibilità.

Riposo settimanale

Considerato che la prima parte dell'art. 9 comma 1 del Dlgs n. 66/2003 è rimasta invariata, il lavoratore matura il diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero.

La modifica normativa consiste nella circostanza che il periodo di riposo consecutivo “è calcolato come “media” in un periodo non superiore a 14 giorni”. La violazione della norma sul riposo settimanale coincidente con la domenica non è più sanzionata dall'art. 18 bis del Dlgs n. 66/03.

Risulta, invece, punita l'ipotesi della violazione della mancata fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Con l'art. 41 comma 12 del decreto in questione viene eliminata l'ipotesi della sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e pertanto le causali del provvedimento di sospensione sono rappresentate esclusivamente dall'ipotesi del lavoro nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di lavoro e da quella delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modifiche alla disciplina sul contratto di apprendistato professionalizzante (art. 23)

L'art. 23 del decreto interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante eliminando il limite minimo di durata prima fissato in due anni.

Rimane quale limite legale quello di durata massima pari a sei anni.

Altro settore di intervento concerne i profili formativi.

Nel caso di formazione interamente aziendale i profili formativi sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale determinando, per ciascun profilo formativo, durata, modalità di erogazione della formazione, nonché riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Lavoro intermittente (art. 39)

Dalla data di entrata in vigore del decreto viene reintrodotta il contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e seguenti

del Dlgs n. 276/2003.

Abrogazioni

L'art. 39 al comma 10 dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 134 del Rd 28 agosto 1924, n. 1422 che imponeva alle aziende il possesso di un libro paga e matricola;
- art. 7 della L. 9 novembre 1955, n. 1122 che prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione nei libri di paga e matricola per le imprese aventi come dipendenti giornalisti professionisti iscritti all'ordine;
- artt. 39 e 41 del Dpr 30 maggio 1955, n. 797 in ordine alla registrazione di dati ed elementi sul libro di paga e matricola;
- il Dpr n. 2053/1963 in materia di riordino del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo;
- art. 20, 21, 25 e 26 del Dpr 1124/1965 riguardanti le modalità di tenuta dei libri obbligatori;
- art. 42 della L. 30 aprile 1969 n. 153 concernente tempi di conservazione dei libri di paga e matricola;
- la legge 8 gennaio n. 8 in materia di impiego del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo;
- Dpr n. 179/1981 contenente regolamento di attuazione alla legge 8 gennaio 1979 n. 8;
- art. 9 quater del Dl 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608 in materia di registro di impresa agricola;
- art. 1 comma 1178 della L. n. 296/2006 sulla tenuta dei libri di matricola e paga;
- Dm 30 ottobre 2002 in materia di modalità applicative della tenuta del libro di matricola e paga;
- L. n. 188/2007 concernente la procedura telematica per le dimissioni volontarie;
- i commi 32, lett. d), 38, 45, 47, 48, 49, 50 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247 in materia, rispettivamente, di contribuzione per i contratti a tempo parziale fino a 10 ore settimanali, di inserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati attraverso convenzioni con le cooperative sociali, di lavoro intermittente;
- i commi 1173 e 1174 dell'art. 1 della L. 296/2006 riguardanti l'adozione di indici di congruità in relazione ai lavori svolti ed alla manodopera impiegata;
- art. 55 comma 4 lett. h) del Dlgs n. 81/2008 in materia di sanzione per l'omessa fornitura ai lavoratori occupati negli appalti della tessera di riconoscimento.

Inps - Verifica regolarità contributiva

Nell'ambito del progetto diretto a rendere più trasparente il rapporto con le imprese, l'Inps ha implementato i dati contenuti nel cosiddetto “Cassetto previdenziale aziende” al fine di consentire una verifica in tempo reale della regolarità contributiva.

Tale procedura permetterà alle aziende, attive o riattivate, di sanare eventuali irregolarità nella propria posizione contribu-



Welfare

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza

WELFARE

tiva, consentendo alle stesse di ottenere il rilascio del Durc interno, necessario per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Al fine di facilitare la consultazione del nuovo programma, riteniamo utile trasmettere l'elenco delle tipologie di irregolarità contributiva (all. 1) nonché il fac-simile della nota che l'Inps invierà via e-mail all'azienda in caso di irregolarità contributiva (all. 2).

Ricordiamo che su tale materia le aziende e gli intermediari possono ricevere assistenza chiamando il n. verde 803164 del Contact Center, selezionando, dall'albero di navigazione "le informazioni sui servizi telematici riservati alle aziende, ai

consulenti ai professionisti ed ai Caf" (sequenza 1 - 2 - 1 - 4).

DM10 non trasmessi

- Esistenza di almeno un periodo (a partire da gennaio 2008) per il quale non sia stato trasmesso il DM10
- Il periodo di assenza del DM10 deve essere successivo alla data di inizio attività con dipendenti
- Sono esclusi eventuali DM10 non presentati nel periodo di inattività dell'azienda
- L'assenza di un DM10 comporta la segnalazione di irregolarità

Crediti/Inadempienze - Esistenza di una o più inadempienze con Csl tra i seguenti (vedi pagina successiva).

Durc per benefici contributivi

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

ALL.2

NOME SEDE
INDIRIZZO
CAP
CITTA'

Città, data

Alla Ditta XXXXXXXXXX
Indirizzo
CAP CITTA'

Gentili Signori,

vi informiamo che, dal 1 gennaio 2008, i datori di lavoro potranno avvalersi dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge(1) solo se in regola con il versamento dei contributi.

L'azienda NOME AZIENDA risulta avere delle irregolarità contributive. Qualora intenda usufruire di tali benefici (esempio: assunzioni di lavoratori disoccupati, in mobilità, ecc.) dovrà regolarizzare la posizione entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione.

Per maggiori dettagli e informazioni vi invitiamo a controllare sul sito www.inps.it la posizione contributiva dell'azienda (alla sezione "Servizi per Aziende e Consulenti", alla voce "Regolarità Contributiva").

Eventuali irregolarità già sanate andranno segnalate trasmettendo la relativa documentazione ai nostri uffici (indicati in alto a sinistra).

La mancata regolarizzazione entro il termine indicato, in assenza di contestazioni, comporterà l'addebito, con nota di rettifica delle agevolazioni indicate sul modulo DM10.

Vi informiamo infine che, trascorsi trenta giorni dal ricevimento di questa lettera, se non risulta effettuato il versamento dei contributi né presentata domanda di rateazione, gli importi dovuti saranno iscritti a ruolo, secondo quanto previsto dalla legge (Decreto legislativo n. 46 del 26.2.1999).

Cordiali saluti

Il direttore/il responsabile

Tutti i nostri uffici Inps sono a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione; potete trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Potete, inoltre, telefonare al numero gratuito 803 164: un operatore sarà a vostra disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordate di tenere a portata di mano:

Matricola azienda xxxxxxx DM10 xxxxxxx
Codice fiscale xxxxxxx

(1) legge 296/2007, art. 1, comma 1175



Welfare

- 0102 - Inadempienza aperta per insoluti incrementabile
 - 0104 - Inadempienza da insoluti diffidabile
 - 0121 - Inadempienza aperta per indebito da denuncia F24
 - 0124 - Inadempienza da DM10/M-V diffidabile
 - 0208 - Inadempienza aperta per accredito sanzioni
 - 0209 - Inadempienza aperta per sanzioni da condono L.166/91
 - 0301 - Inadempienza aperta per DM10/M-RA non pagati
 - 0304 - Da emettere U.L.13/AUT per insoluti
 - 0321 - Inadempienza diffidata per indebita denuncia F24
 - 0324 - Da emettere U.L.13/AUT per DM10/M-RA
 - 0325 - Da emettere U.L.13/AUT per DM10/M-V
 - 0416 - Pratica presso l'ufficio legale
 - 0504 - Pratica connessa a processo verbale
 - 0506 - Pratica con processo verbale - Emessa diffida
 - 7112 - Pratica in attesa pagamento sanzioni L.166/91
 - 7781 - Inadempienza in attesa di emissione provvedimento
 - 8104 - Emettere diffida dopo annullamento/storno
 - 8105 - Da rimettere prima diffida per insoluti
 - 8110 - Ricorso pretestuoso - Pratica trasmessa all'uff. legale
 - 8123 - Da emettere diffida per DM10/M-V
 - 8124 - Da rimettere diffida per DM10/M-V
 - 8224 - Accertamento concluso con addebito
 - 8226 - Emessa diffida manuale per DM10/M-V
 - 8306 - Da rimettere diffida per DM10/M-RA pagati per sorta capitale
 - 8324 - Da rimettere U.L.13/AUT per DM10/M-RA
 - 8325 - Da emettere U.L.13/AUT - Procedura monitoria
 - 8416 - Emesso modello U.L.13/AUT - Manuale
 - 8541 - Al settore depenalizzazione per ordinanza ingiunzione
 - 8542 - All'uff. legale per illecito amministrativo connesso a reato
 - 8543 - Emessa ordinanza ingiunzione per sole sanzioni
 - 8616 - All'uff. legale - Emessa ordinanza ingiunzione
 - 8777 - Credito da annullare parzialmente
 - 9112 - Sospesa per accertamenti vari - Non diffidata
 - 9312 - Sospesa per accertamenti vari - Già diffidata con importo del modulo maggiore di zero e data fine competenza del credito successiva al 1/1/2008. La presenza di una di queste inadempienze comporta la segnalazione di irregolarità
- F24 non trasmessi** - Esistenza di almeno un DM10 per il quale non siano presenti F24 corrispondenti. L'assenza di almeno un F24 comporta la segnalazione di irregolarità
- Inadempienze iscritte al ruolo non cartellate** - Esistenza di inadempienze con Csl 7780 iscritte al ruolo per le quali non è stata ancora notificata la cartella esattoriale. La data di apertura dell'inadempienza deve essere successiva al 1/1/08. La presenza di una di queste inadempienze comporta la segnalazione di irregolarità
- Cartelle non riscosse** - Esistenza di cartelle non riscosse con crediti con periodo di competenza successivo al 1/1/08. La presenza di una di queste cartelle comporta la segnalazione di irregolarità
- DM passivi** - Nel caso l'importo del DM sia strettamente minore di zero non verrà controllata la presenza del relativo modello F24

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza

Csc - Il controllo della presenza dei modelli DM10 è integrato con la verifica del codice Csc e del codice Ca in modo da poter considerare il beneficio della presentazione in ritardo per determinate categorie di aziende. In particolare:

- per i Csc 1.20.01 60 gg.
- per i Csc 2.01.01 con Ca 6Z 60 gg.
- per i Csc 2.01.02 con Ca 6Z 60 gg.
- per i Csc 1.15.02 senza Ca 2N e/o 2S 60 gg.
- per i Csc 3.xx.xx. 180 gg.
- per i Csc x.xx.xx. con Ca 0Z 180 gg.
- per i Csc x.xx.xx. con Ca 0B numero gg. di proroga concessi

Codice autorizzazione 1W - (azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all'art. 9 del Dm 24 ottobre 2007). A partire dal mese di luglio 2008 verrà attivato il controllo sulla presenza del codice 1W. Le aziende che presenteranno tale codice risulteranno irregolari.

Codice autorizzazione 4W - (azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto dei contratti ed altri obblighi di legge). A partire dal mese di ottobre 2008 verrà attivato il controllo sulla presenza del codice 4W e saranno ritenute irregolari le aziende che non presenteranno tale codice.

Inps Nuove disposizioni sul diritto alla fruizione dei permessi Articolo 33 della legge n. 104/92

L'Inps, con circolare n. 53 del 29 aprile 2008, ha disposto una serie di modalità operative correlate alla fruizione dei permessi ex legge n° 104/1992.

In particolare, con riferimento ai permessi ex art. 33, rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 175 del 5 gennaio 2005, l'Istituto ricorda che "è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assista una persona con handicap in situazione di gravità".

La verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza, ai fini della concessione dei permessi, è un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo.

Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi

In considerazione del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda, colui che richiede i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a:

* l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave,



Welfare

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza

WELFARE

- * la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della commissione Asl,
- * le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
- * la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari.

Allo scopo di ridurre gli oneri dell'utenza per la fruizione dei benefici di legge, l'Inps dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto limite temporale di validità, ad eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.

Validità temporale della certificazione provvisoria

Per evitare che sul cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo nella conclusione del complesso procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità, l'Istituto indica che, laddove la commissione medica non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione.

In tal caso, il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione e la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione

delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi con i permessi previsti per assistere altro familiare disabile

Sempre nell'ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti dall'attuale normativa, l'Inps ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex legge 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave.

Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92

L'art. 42 del Dlgs 151/2001, al comma 5, prevede, tra l'altro, che durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92.

L'Inps ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.

Relazione Covip sullo stato della previdenza complementare nell'anno 2007 Prima parte

Il 24 giugno 2008, il presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) Luigi Scimia ha presentato la relazione per l'anno 2007 sullo stato della previdenza complementare. Ne riportiamo una sintesi che pubblichiamo in due numeri della nostra rivista.

Quella che segue è la rappresentazione generale del sistema di previdenza complementare e del comparto dei fondi negoziali.

Nel numero successivo si tratterà dei fondi aperti, dei Pip e dei fondi preesistenti.

La crescita del sistema

Il 2007 è stato il primo anno di applicazione della nuova disciplina della previdenza complementare, introdotta dal Dlgs 252/2005, a seguito della scelta di anticipare di un anno l'entrata in vigore della riforma, originariamente prevista per l'inizio del 2008.

La raccolta di nuove adesioni ha prodotto risultati di rilievo, specie con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato, che rappresentano la categoria più direttamente interessa-

Previdenza complementare

ta dalla riforma.

Alla fine del 2007, il numero complessivo degli iscritti alle forme pensionistiche complementari è di circa 4,6 milioni, con un aumento di quasi 1,4 milioni di unità, pari a circa il 43 per cento rispetto al corrispondente dato di fine 2006.

I contributi complessivamente affluiti alle forme di previdenza complementare nel corso del 2007 sono pari a 8,4 miliardi di euro. La quota maggiore, pari a 3,5 miliardi di euro, è confluita nei fondi pensione preesistenti; i fondi pensione negoziali hanno raccolto 2,7 miliardi, rispetto agli 800 milioni dei fondi pensione aperti e al mezzo miliardo relativo ai Pip "nuovi" (ovvero quelli con le caratteristiche previste dal decreto). I Pip di vecchia generazione, ai quali non può comunque essere destinato il Tfr, hanno raccolto circa 900 milioni di euro.

L'ammontare dei contributi relativi alle quote di Tfr incassato dalle forme nel 2007 è stato pari a 3,2 miliardi di euro.

I lavoratori autonomi e gli "altri iscritti", ovvero coloro per i quali non risulta in essere un'attività di lavoro (familiari a carico, disoccupati, ecc.), hanno destinato alla previdenza complementare complessivamente 600 milioni di euro.

Il patrimonio dei fondi pensione preesistenti continua a rimanere quello più consistente, con 36 miliardi di euro. Il patrimonio dei fondi pensione negoziali raggiunge quasi 12 miliardi, quello dei fondi pensione aperti è pari a circa 4 miliardi, mentre è pari ad un miliardo quello relativo ai Pip adeguati al decreto. Le risorse relative ai Pip non adeguati raggiungono



Welfare

quasi i 5 miliardi.

Il complesso delle adesioni alle forme complementari dei lavoratori dipendenti del settore privato ha superato, alla fine del 2007, i 3,4 milioni di iscritti. Si è quindi avuto un incremento delle adesioni in tale categoria pari a oltre 1,2 milioni di unità, con un aumento del 57 per cento rispetto alle evidenze di fine 2006.

Con riguardo al fenomeno delle adesioni "tacite", si osserva che lo stesso non ha assunto, sul piano concreto, una particolare rilevanza, dal momento che le adesioni tacite ai fondi pensione negoziali riguardano appena 60.000 individui.

Conseguentemente risulta poco numerosa, 7.413 iscritti a fine 2007, anche la raccolta di FondInps, la forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps e destinata ad accogliere i flussi di Tfr dei lavoratori silenti per i quali gli accordi collettivi non prevedevano una forma pensionistica di riferimento. Osservando l'andamento delle adesioni per singola tipologia di forma previdenziale, emerge, innanzitutto, il risultato ottenuto al termine del 2007 dai fondi pensione negoziali, che complessivamente hanno raccolto quasi 770.000 nuove adesioni. Gli iscritti a fine anno sfiorano i 2 milioni, con un incremento del 63 per cento rispetto al corrispondente dato di fine 2006.

L'insieme dei fondi pensione aperti ha raccolto più di 300.000 nuovi iscritti, raggiungendo così, alla fine dell'anno, quasi 750.000 iscritti totali. Le adesioni da parte dei lavoratori dipendenti quadruplicano rispetto al 2006, facendo registrare 260.000 nuovi aderenti, per un totale di circa 340.000 iscritti. L'aumento delle adesioni dei lavoratori dipendenti ha interessato tanto quelle su base collettiva, che risultano all'incirca triplicate rispetto alla fine del 2006, quanto le adesioni individuali.

Alla fine del 2007, gli iscritti ai Pip "nuovi", sono 486.000; di questi più del 60 per cento sono lavoratori dipendenti, a conferma dell'interesse riservato anche da parte di tali forme complementari nei confronti di questa categoria di lavoratori. Se poi si considerano insieme gli iscritti ai Pip nuovi e a quelli di vecchia generazione, il numero degli iscritti totali raggiunto a fine 2007 è pari a quasi 1.140.000 unità.

Se si considerano anche le adesioni ai Pip di vecchia generazione non adeguati al Decreto, il totale di lavoratori autonomi aderenti a forme di previdenza complementare si avvicina alle 900.000 unità.

La prima parte del 2008 è caratterizzata da un forte rallentamento nella raccolta di nuove adesioni.

Alla fine del primo trimestre del 2008, l'incremento delle adesioni è pari a meno del 2 per cento; sembra essersi esaurita la spinta propulsiva derivante dalla riforma.

Sembra infatti riprodursi, peraltro su una base ora ben più ampia, il trend di crescita caratteristico del periodo precedente all'avvio della nuova normativa di sistema.

A fine trimestre, le adesioni totali alle forme pensionistiche complementari sono oltre 4,6 milioni; in tale ambito, quasi 3,5 milioni sono adesioni di lavoratori dipendenti del settore privato. L'aumento delle adesioni dei lavoratori dipendenti, pari a 70.000 unità, equivale ai tre quarti dell'incremento complessivo degli iscritti ottenuto nel periodo in esame.

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza complementare

Analisi della diffusione della previdenza complementare

A conclusione del primo anno di esperienza della riforma risulta opportuno svolgere un'analisi del grado di diffusione della previdenza complementare in rapporto alla struttura dell'occupazione nazionale.

Il segmento privilegiato per l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato continua a rimanere quello dei fondi pensione negoziali.

Sulla base dei dati segnalati, riguardo il bacino dei potenziali aderenti alla fine del 2007, è emerso che i fondi pensione negoziali coprono tutto il settore industriale (ad eccezione di una quota residuale relativa al settore delle costruzioni) e quello agricolo e circa i due terzi del settore terziario.

Nell'ambito di quest'ultimo, il settore creditizio e assicurativo, che non è raggiunto dai fondi pensione negoziali, è sostanzialmente coperto da fondi pensione preesistenti e da accordi su base collettiva stipulati con i fondi pensione aperti. Gli altri settori del terziario non completamente coperti dai fondi pensione negoziali sono rappresentati dai servizi alle imprese, dalla sanità e dell'assistenza sociale prestata da privati, dal settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, dai servizi di pubblica utilità, sociali e personali e da una parte residuale del settore del commercio e del turismo.

A livello aggregato, il tasso di adesione stimato per gli occupati in imprese con meno di 50 addetti risulta pari al 12 per cento, rispetto al 42 per cento riferito ai dipendenti di imprese con almeno 50 addetti.

I tassi di adesione più elevati continuano a registrarsi con riferimento ai fondi aziendali e di gruppo, che tendenzialmente sono destinati ad una platea di potenziali aderenti occupati in aziende di medio-grandi dimensioni.

Nel complesso, il tasso di adesione dei suddetti fondi è pari al 58,6 per cento, in aumento di 15 punti percentuali rispetto alla fine del 2006.

I fondi pensione di categoria, che raccolgono l'83 per cento del totale degli iscritti, raggiungono alla fine del 2007 un tasso di adesione pari al 21,6 per cento, in crescita di 9 punti percentuali rispetto al 12,5 per cento realizzato nel 2006.

I maggiori tassi di adesione si riscontrano tra i fondi pensione rivolti ad aziende che operano prevalentemente nel settore chimico e farmaceutico, metalmeccanico, della gomma e della plastica e della lavorazione di minerali non metalliferi, nei settori collegati al trasporto, alle cooperative della grande distribuzione e ai servizi di pubblica utilità.

L'età media dei nuovi iscritti è complessivamente di 38,7 anni mentre si attesta a 38,4 anni se riferita all'insieme dell'occupazione dipendente del settore privato.

È interessante rilevare come l'incidenza delle classi più giovani costituisca un fenomeno che caratterizza maggiormente i fondi pensione aperti e i Pip, nei quali la stessa è pari rispettivamente al 44 e al 39 per cento del totale; nei fondi pensione negoziali, tale percentuale è del 34 per cento.

In termini di ripartizione degli iscritti per sesso, alla fine del 2007 gli uomini rappresentano il 67 per cento del totale degli aderenti alla previdenza complementare rispetto al 70 per cento di un anno prima.

Pertanto, dai dati sulle nuove adesioni del 2007 si evince che,



Welfare

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza complementare

WELFARE

rispetto al passato, la riforma ha intercettato in misura maggiore strati della popolazione occupata che in precedenza erano risultati meno coinvolti dalla previdenza complementare, quali le donne e i giovani. In particolare, costituisce un fenomeno di indubbio interesse l'incremento della partecipazione al sistema delle classi di età più giovani ovvero quelle che in prospettiva risulteranno le più colpite dagli effetti recati dalle riforme della previdenza pubblica.

Riguardo alla ripartizione geografica dei nuovi aderenti alla previdenza complementare, risulta una concentrazione nelle regioni settentrionali ben superiore all'occupazione: le regioni settentrionali raggruppano il 66 per cento dei nuovi aderenti rispetto dal dato nazionale del 57 per cento. Il peso delle regioni centrali è del 19 per cento, sostanzialmente identico al dato nazionale, mentre l'incidenza delle regioni meridionali e insulari è del 15 per cento rispetto al 23 per cento dell'occupazione.

Il numero di adesioni maggiore si registra in Lombardia.

Tra i fattori strutturali che l'indagine evidenzia come propri di coloro che non hanno sinora aderito e che non sembrano intenzionati a farlo a breve, vi sono le condizioni di reddito che spesso risultano critiche nelle fasce d'età più basse. Sono i più giovani infatti coloro che, pur necessitando di costituirsi un secondo pilastro previdenziale, percepiscono la precarietà della propria situazione lavorativa o l'inadeguatezza del proprio reddito si astengono ancora in buona percentuale dall'investimento previdenziale.

La crisi dei mercati e i fondi pensione

A partire dall'estate del 2007, su tutti i principali mercati finanziari si sono propagati gli effetti legati alle insolvenze occorse sul mercato americano dei mutui ipotecari di qualità non primaria (subprime mortgages), effetti inizialmente rimasti circoscritti agli Stati Uniti. La crisi è insorta al culmine del periodo di consistente apprezzamento dei principali indici di rendimento dei mercati azionari, fase che oramai si protrarreva dal 2003 e si è prolungata fino a tutta la metà del 2007. Le tensioni si sono acuite in modo particolare nel corso del primo trimestre del 2008 con un ulteriore deterioramento del clima di fiducia, determinando al tempo stesso la necessità di interventi dei governi e delle autorità di supervisione, anche con uno stretto coordinamento a livello internazionale.

Nel primo trimestre del 2008, per il perdurare dell'incertezza circa le dimensioni e l'allocazione delle perdite sul sistema, le condizioni dei mercati finanziari sono peggiorate.

All'insorgere della crisi, nello scorso mese di agosto, la Covip ha chiesto a tutte le forme pensionistiche complementari di fornire dati e informazioni sull'eventuale esposizione, diretta e indiretta, al mercato dei mutui subprime. Dai riscontri è emerso che tali esposizioni risultavano del tutto assenti per la quasi totalità delle forme pensionistiche, e di ammontare molto limitato in una quindicina di casi. L'incidenza di tali investimenti sui rendimenti realizzati nei singoli casi è comunque generalmente stata di limitatissima entità.

I fondi pensione hanno, tuttavia, risentito degli effetti recati dalla crisi sull'andamento dei principali mercati finanziari, soprattutto nel primo trimestre dell'anno in corso. A partire dal secondo semestre del 2007, le forti tensioni sui mercati finan-

ziari hanno infatti avuto ripercussioni anche sui rendimenti dei fondi pensione, riducendo i risultati positivi accumulati nella prima parte dell'anno. Nel periodo considerato l'indice è rimasto sostanzialmente invariato per quanto riguarda i fondi pensione negoziali ed è invece diminuito del 2,1 per cento con riferimento ai fondi pensione aperti. Tuttavia, nell'intero 2007 l'indice del rendimento medio aggregato dei fondi pensione negoziali si è incrementato del 2,1 per cento mentre si è ridotto dello 0,4 per cento quello dei fondi pensione aperti.

Il confronto con il tasso di rivalutazione offerto dal Tfr nel 2007 è stato penalizzante per i fondi pensione; considerato l'acuirsi delle pressioni inflazionistiche lo stesso si è attestato, al netto dell'imposta sostitutiva, al 3,1 per cento, il livello più alto raggiunto dal 2002.

Peraltro, su un orizzonte temporale più ampio si evidenzia che i fondi pensione continuano a segnare rendimenti positivi: se consideriamo ad esempio il rendimento medio aggregato nel periodo 2003-2007 si rileva che lo stesso è del 25 per cento per i fondi pensione negoziali e del 25,5 per cento per i fondi pensione aperti. Nello stesso periodo, la rivalutazione netta del Tfr è stata del 14,3 per cento.

Guardando ai dati sull'esposizione del portafoglio, la reazione alla crisi ha condotto nell'immediato ad una graduale riduzione dell'esposizione di tali fondi agli investimenti azionari.

I costi e le dinamiche competitive

Al fine di assicurare condizioni di effettiva confrontabilità fra i costi praticati dalle diverse forme pensionistiche complementari, la Covip ha individuato nell'indicatore sintetico dei costi (Isc) lo strumento idoneo a fornire una rappresentazione immediata e comprensibile dell'incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti durante la fase di accumulo.

In primo luogo, emerge che i fondi pensione negoziali presentano costi di partecipazione in media più contenuti rispetto, nell'ordine, ai fondi pensione aperti e ai Pip. Su un orizzonte di partecipazione di 35 anni, compatibile con il periodo che oggi separa un lavoratore neo-assunto dalla maturazione dei requisiti pensionistici, l'onerosità media dei fondi pensione negoziali si attesta allo 0,3 per cento contro l'1 per cento dei fondi pensione aperti e l'1,5 per cento dei Pip.

I fondi pensione negoziali

L'assetto del settore

A fine 2007, risultano autorizzati all'esercizio dell'attività e iscritti all'Albo 42 fondi pensione, per effetto di quattro nuove autorizzazioni e di due cancellazioni. È stato inoltre iscritto in un'apposita sezione dell'Albo il fondo pensione FondInps.

I 38 fondi pensione rivolti ai lavoratori subordinati sono così ripartiti: 29 fondi di categoria, di cui 3 territoriali, 9 aziendali o di gruppo; a questi si aggiungono 4 fondi pensione dedicati a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Con riguardo all'offerta rivolta dai fondi pensione negoziali ai lavoratori dipendenti, sono da segnalare le numerose iniziative assunte dai fondi finalizzate all'estensione dell'area dei destinatari.

In particolare, a seguito della sottoscrizione di appositi accordi, ha proceduto all'ampliamento della platea di riferimento FonTe, che attualmente accoglie anche i dipendenti degli isti-



Welfare

tuti di vigilanza privati e delle imprese di pulizie. Alla fine del 2007, pertanto, la platea complessiva dei lavoratori per i quali risulta istituita una forma pensionistica collettiva attuata attraverso un fondo pensione negoziale supera i 13 milioni di unità, di cui quasi 11 milioni sono lavoratori dipendenti e oltre 2 milioni lavoratori autonomi.

Sotto il profilo del numero complessivo degli iscritti ai fondi pensione negoziali, che nel 2007 ha raggiunto quasi 2 milioni di unità, si registra un aumento di circa 800mila nuove unità.

Con particolare riguardo al patrimonio complessivo dei fondi pensione negoziali (Andp) che, alla fine del 2007, si attesta intorno ai 12 miliardi di euro, si registra un aumento di circa il 25 per cento rispetto al 2006.

Non sono molti i fondi pensione (6) che hanno scelto di prevedere per statuto la possibilità di attivare una posizione previdenziale a favore di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti. FonTe ha statutariamente previsto tale possibilità.

I costi

I fondi negoziali per lo svolgimento della loro attività sostengono spese di natura amministrativa e finanziaria.

Per il 2007, l'incidenza degli oneri totali sul patrimonio, pari allo 0,45 per cento sul totale delle risorse in gestione a fine anno, risulta tendenzialmente in linea con quella riscontrata nell'anno precedente.

Contrariamente agli anni passati, nel corso del 2007 vi è stata un'inversione di tendenza nell'andamento delle spese di natura finanziaria (oneri di banca depositaria e remunerazione dei gestori finanziari) che si riducono passando dallo 0,20 per cento del patrimonio di fine 2006 allo 0,16 per cento di fine 2007.

Le scelte di partecipazione

In materia di adesione alle forme pensionistiche complementari, una delle principali novità introdotte dalla riforma è costituita dal cosiddetto "silenzio-assenso", e cioè l'adesione "tacita" ad un fondo pensione laddove non venga espressa alcuna opzione in ordine al versamento del Tfr.

Si rileva, tuttavia, che la gran parte dei nuovi aderenti ha ritenuto di esprimere in forma esplicita la scelta della forma pensionistica complementare a cui versare il proprio Tfr. Il fenomeno delle adesioni "tacite" non ha pertanto assunto, sul piano concreto, una particolare rilevanza. Infatti, il numero delle adesioni tacite raggiunge appena le 60 mila unità, pur rilevandosi isolate situazioni di maggiore intensità. Si tratta, in particolare, dei fondi FonTe e Fondoposte.

Tra i fondi che nel passato si erano attestati su un tasso di adesione non particolarmente elevato, si segnala il nostro FonTe che, nel corso del 2007, sfruttando la spinta propulsiva della riforma, ha aumentato il proprio tasso di adesione di oltre 5 punti percentuali, superando alla fine del 2007 i 130.000 aderenti rispetto ai circa 25.000 del 2006.

Rispetto all'anno precedente, alla fine del 2007 i dati relativi alla distribuzione degli iscritti per classi dimensionali delle aziende aderenti ai fondi pensione negoziali, mostrano un aumento del numero degli iscritti nelle aziende di piccole dimensioni (fino a 19 addetti) di quasi 6 punti percentuali.

Continuano ad essere le aziende che occupano più di 50

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza complementare

dipendenti quelle che raccolgono il numero prevalente di adesioni (oltre il 72 per cento del numero complessivo degli aderenti).

I dati relativi alla distribuzione degli iscritti per classi di età e sesso, evidenziano alcune novità rispetto ai dati relativi all'anno 2006, con particolare riguardo alla diffusione della previdenza complementare tra i giovani e le donne, categorie di lavoratori che sinora avevano manifestato scarso interesse alla copertura previdenziale integrativa.

Si registra, infatti, un incremento di circa 4 punti percentuali (dal 5,3 al 9,4 per cento) del numero di iscritti con età inferiore ai 29 anni rispetto al totale degli aderenti e continua anche nell'anno in esame la tendenza ad un lento ma progressivo aumento della presenza femminile che, alla fine del 2007, ha raggiunto quasi il 32 per cento della complessiva platea di aderenti, con un aumento di quasi 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

L'età media degli aderenti si attesta a 42 anni; si inverte in tal modo il trend riscontrato in precedenza di un progressivo innalzamento dell'età media, che alla fine del 2006 aveva raggiunto i 43,5 anni.

Con riferimento alla composizione per area geografica degli iscritti ai fondi negoziali, si conferma la tendenza a una maggiore penetrazione della previdenza complementare nelle regioni del nord dove si colloca circa il 62 per cento degli aderenti; una lieve flessione si registra, invece, al centro, mentre nelle regioni meridionali e insulari l'incidenza della presenza degli aderenti ai fondi pensione negoziali rispetto al dato nazionale è pressoché invariata dal 2006.

Nell'analizzare le scelte effettuate dagli aderenti relativamente alle diverse offerte di investimento dei fondi multicomparto, si osserva come la maggior parte (circa il 57 per cento degli aderenti ai fondi multicomparto) si posizioni nei 59 comparti obbligazionari (di cui 31 con garanzia, che accolgono circa il 13 per cento degli aderenti ai fondi multicomparto), oltre il 41 per cento nei 28 comparti bilanciati. Rimane bassa l'adesione ai comparti azionari (poco più dell'1 per cento), che, peraltro, sono presenti in numero esiguo (8 comparti).

Con riguardo all'influenza dell'età degli aderenti sulla scelta dei comparti, si rileva che le politiche d'investimento maggiormente orientate al rischio sono preferite dagli iscritti che si collocano in una fascia di età fino ai 35 anni, mentre gli aderenti con più di 35 anni scelgono preferibilmente i comparti bilanciati e quelli con oltre 55 anni preferiscono i comparti obbligazionari.

Per quanto riguarda la contribuzione versata dai lavoratori dipendenti, si segnala che l'ammontare dei contributi a carico dei datori di lavoro (437 milioni di euro) e quello a carico dei lavoratori (649 milioni di euro) evidenziano, rispetto agli stessi dati del 2006, un incremento pari, rispettivamente, a circa 90 e 150 milioni di euro, a fronte di una contribuzione derivante dal versamento del Tfr che si attesta nel 2007 ad un valore (1.614 milioni di euro) quasi doppio rispetto a quello dell'anno precedente.

Il dato relativo al contributo medio per iscritto lavoratore dipendente nel 2007, che ammonta a circa 1.400 euro, evidenzia una flessione rispetto all'anno passato. Va tuttavia con-



Welfare

L'Informatore

settembre 2008

Previdenza complementare

WELFARE

siderato che tale dato, per il 2007, non è indicativo della effettiva contribuzione pro capite su base annua. La maggior parte delle adesioni si è infatti registrata a ridosso della fine del primo semestre e i relativi flussi di contribuzione, compreso il Tfr, hanno riguardato solo una porzione dell'anno.

Le nuove opzioni introdotte dalla riforma previdenziale per ottenere l'anticipazione della posizione individuale e la circostanza che un gran numero di iscritti ai fondi pensione negoziali ha ormai raggiunto il requisito degli otto anni di iscrizione per aver diritto ad alcune delle anticipazioni, hanno consentito ad oltre 25.000 aderenti l'accesso alle prestazioni, rispetto ai circa 1.600 dello scorso anno, per un ammontare complessivo di circa 141 milioni di euro. È comunque da segnalare che circa tre quarti delle anticipazioni sono state richieste per "ulteriori esigenze degli iscritti",

Con riguardo, infine, alle uscite relative alle prestazioni pensionistiche in capitale e alle prestazioni in rendita, si segnala un considerevole incremento rispetto all'anno 2006, determinato principalmente dalle erogazioni in capitale (43 milioni)

La gestione finanziaria

Le scelte di gestione

È pressoché terminata la fase di trasformazione del settore verso un assetto multicomparto, processo agevolato nel corso del 2007 dalla necessità di predisporre un comparto garantito per l'accoglimento del Tfr tacito: a fine 2007 la quasi totalità dei fondi in gestione finanziaria è strutturata sulla base di più comparti di investimento (32 rispetto ai 14 del 2006).

La maggior parte di fondi multicomparto (16) prevede 2 linee di investimento mentre negli altri casi le linee variano da un minimo di 3 ad un massimo di 6.

I comparti dei fondi multicomparto vengono aggregati sulla base delle seguenti categorie:

- obbligazionario puro (solo obbligazioni con esclusione dell'investimento in azioni);
- obbligazionario misto (è consentito l'investimento in azioni, che assume carattere residuale e comunque non superiore al 30 per cento);
- azionario (almeno il 50 per cento del comparto è investito in azioni);
- bilanciato (in tutti gli altri casi).

Dei 59 comparti obbligazionari, 31 sono destinati ad accogliere il Tfr tacito e pertanto sono caratterizzati dalla garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo.

La maggior parte dei fondi (14) ha previsto la garanzia di restituzione del capitale, lasciando alla gestione finanziaria l'obiettivo di fornire con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del Tfr. Altri fondi (12) hanno preferito garantire anche un rendimento minimo al verificarsi di determinati eventi e alla scadenza della convenzione; in tali casi, il rendimento minimo è pari al tasso di rivalutazione del Tfr (7 casi), mentre altri fondi hanno optato per un tasso fisso (tra il 2 per cento e il 2,5 per cento).

Quanto agli eventi al verificarsi dei quali la garanzia (di capitale o di rendimento) è riconosciuta, tutti i fondi hanno indicato nei mandati, oltre alla scadenza della convenzione, quelle tipologie di eventi che più appaiono coerenti con la finalità della legge: pensionamento, invalidità, premorienza e disoccupazione per un periodo non inferiore ai 48 mesi.

Osservando la composizione del patrimonio si nota che, sia per i fondi monocomparto che per i fondi multicomparto, il maggior peso è assunto dai titoli di debito (in media pari a circa il 68,6 per cento), in linea con il dato registrato a fine 2006.

L'investimento diretto in titoli di capitale rappresenta il 20,4 per cento delle risorse gestite (22,4 per cento nel 2006) ed è costituito esclusivamente da titoli quotati.

Per quanto riguarda l'esposizione in valuta si osserva che in media circa il 19,2 per cento (22,2 per cento a fine 2006) delle risorse dei fondi in gestione finanziaria alla fine del 2007 è impiegato in attività denominate in valute diverse dall'euro.

L'esposizione in valuta si riduce al 9,4 per cento (11,8 per cento a fine 2006) considerando le attività di copertura poste in essere a fine 2007 dai gestori.

I risultati della gestione

Nonostante la turbolenza dei mercati finanziari derivante dalle insolvenze occorse sul mercato americano in relazione ai mutui concessi a fronte di limitate garanzie personali (subprime mortgage) l'indice di capitalizzazione netto di settore è comunque riuscito a conseguire per il quinto anno consecutivo un risultato positivo (2,1 per cento), inferiore tuttavia di un punto percentuale rispetto alla rivalutazione del Tfr.

Considerando gli ultimi 5 anni, il settore dei fondi pensione negoziali ha nel complesso registrato tassi di crescita mediamente superiori al Tfr (10,7 per cento in più nel periodo 2003-2007).

Assistenza

Minimali Inail per l'anno 2008

L'Inail ha reso noti i limiti minimi di retribuzione giornaliera utili per il calcolo dei premi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti per l'anno 2008. Il nuovo minimale giornaliero, che tiene conto della variazione Istat per l'anno 2008 (pari a 1,7%), è pari a € 42,14 mentre l'importo minimale rapportato a mese è pari ad € 1.095,64.

L'Inail ricorda che per alcune particolari tipologie di lavoratori (dirigenti, soci di società, familiari partecipanti all'impresa familiare e parasubordinati) che versano i premi sulla base di retribuzioni convenzionali, i valori indicati sono in vigore dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Lavoratori part-time

Per questi lavoratori la retribuzione da prendere a riferimento è quella che si ottiene dividendo l'importo della retribuzione



tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato. Va, in ogni caso, tenuto presente che la retribuzione imponibile tabellare da prendere a riferimento per il calcolo dei premi non può essere inferiore alla retribuzione oraria minima.

Quest'ultima, come si ricorderà, deve essere determinata moltiplicando il minimale giornaliero (euro 42,14) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (sei) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal Ccnl per i lavoratori a tempo pieno.

Ad esempio, a fronte di un orario di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minima per il 2008 è pari ad euro 6,32.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, per il periodo 1.7.2007 - 30.6.2008 è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L'importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annuale per 300 giorni lavorativi. L'imponibile è, pertanto, il seguente:

retribuzione convenzionale giornaliera: euro 80,96;

retribuzione convenzionale mensile: euro 2.024,10.

Retribuzione di ragguglio

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguglio per il periodo 1.7.2007 - 30.6.2008 è pari al minimale di rendita, cioè:

importo giornaliero: euro 43,60;

importo mensile: euro 1.089,90.

Partecipanti all'impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, per il periodo 1.7.2007 - 30.6.2008 il reddito imponibile giornaliero è pari ad euro 43,79 mentre quello mensile ad euro 1.094,72.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo.

La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita, che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Ai fini del calcolo, per il periodo 1.7.2007 - 30.6.2008, occorrerà fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile:

minimo: euro 1.089,90;

massimo: euro 2.024,10.

Computabilità della rendita Inail del coniuge della richiedente l'assegno sociale

Secondo la Corte d'Appello remittente, è incostituzionale includere nel computo dei previsti limiti di reddito la rendita Inail del coniuge della richiedente l'assegno sociale. Tale inclusione comporterebbe che la rendita Inail, almeno in parte, sia distolta dalla funzione di compensare lo stato di inabilità al lavoro del soggetto che abbia subito un infortunio sul lavoro. Inoltre, tale inclusione determinerebbe una discriminazione ai danni dei fruitori della rendita Inail con coniuge a carico rispetto ai titolari della suddetta prestazione che non si trovano in tale situazione e, di converso, tra gli aspiranti all'assegno sociale, a seconda che il coniuge sia o meno titolare della prestazione medesima.

La Corte costituzionale, viceversa, in confermare la legittimità della norma in esame, ha affermato che la rendita Inail trova il proprio fondamento in particolari fattispecie e nei bisogni da queste sorti per l'inabilità al lavoro derivatane; in seguito, però, come le altre prestazioni previdenziali, può avere la

Orientamenti e giurisprudenza

destinazione che il titolare vuole o deve darle, anche in adempimento di doveri familiari che a seconda della concreta situazione in presenza di una condizione di non inabilità, sarebbero soddisfatti con i corrispettivi dell'attività lavorativa.

Compete al legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, determinare i requisiti reddituali che condizionano l'erogazione della prestazioni economiche assistenziali e previdenziali.

► SENTENZA Corte costituzionale, 23 giugno 2008, n. 233. **Assegno sociale - Limiti di reddito - Rendita Inail del coniuge della richiedente - Computabilità - Necessità - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

Non è costituzionalmente illegittimo l'art. 3, co. 6 della legge n. 335/95, nella parte in cui, nel computo dei redditi cui avere riguardo ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, prevede che sia conteggiato anche il reddito proveniente da rendita Inail in capo al coniuge della richiedente, in quanto, da un lato la pur particolare finalità della rendita Inail non è, di per sé sufficiente a neutralizzarne gli effetti ai fini del computo del reddito familiare del richiedente e, dall'altro, resta il principio fondamentale della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti reddituali utili per la concessione di benefici assistenziali e previdenziali.



Welfare

La natura giuridica dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio

Con la risposta ad interpellato che, di seguito, riportiamo, il ministero del Lavoro afferma che l'attività di vendita diretta a domicilio può essere esercitata con vincolo di subordinazione oppure in forma autonoma.

In quest'ultimo caso può presentarsi in maniera occasionale (fino a conseguire un reddito annuo massimo di € 5.000,00) od anche abituale ed, in questa ipotesi, l'incaricato in esame non necessariamente integra la fattispecie dell'agente di commercio, con il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.

Il ministero precisa che, a quest'ultimo proposito, la valutazione va fatta caso per caso ed individua alcuni requisiti utili alla distinzione tra le due figure contrattuali.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro a interpellato n. 16/2007. **Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpellato avanzata da Avedisco - Autonoma identità civilistica dell'incaricato abituale alla vendita - Assimilazione di tali soggetti alle altre figure previste dalla L. n. 173/2005.**

L'Avedisco ha avanzato richiesta di interpellato per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di considerare il c.d. incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio quale soggetto civilisticamente distinto dall'agente di commercio e dalle altre figure professionali di cui alla L. n. 173/2005.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali, dell'Inps e dell'Enasarco, si rappresenta quanto segue.

L'art. 31 della L. n. 173/2005 stabilisce che l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione e, qualora sia svolta in autonomia, il suo esercizio può essere anzitutto oggetto di un contratto di agenzia. Al di fuori di tale ipotesi, l'attività di vendita diretta a domicilio può essere svolta, sempre in autonomia, "da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da uno o più imprese". Stabilisce ancora la L. n. 173/2005 che l'attività è di natura occasionale "sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

La previsione normativa lascia dunque intendere che l'attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta, in regime di autonomia, anche al di fuori di un contratto di agenzia, in maniera abituale o occasionale in forza di un semplice incarico "da una o più imprese". Occorre dunque specificare gli elementi che differenziano il contratto di agenzia da un semplice incarico alla vendita, anche ai fini di un corretto inquadramento previdenziale dei soggetti impegnati in tali attività.

In particolare, si evidenzia che l'incarico abituale alla vendita

L'Informatore

settembre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita. In presenza di tali requisiti, da verificare sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, il venditore potrà legittimamente essere inquadrato quale incaricato abituale alla vendita, senza la necessità di ricorrere ad un contratto di agenzia, con conseguente obbligo di versamento contributivo alla Gestione separata Inps ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

Recupero delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione

Nella Gazzetta ufficiale numero 8, del 9 aprile 2008, è stato pubblicato il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59. Il provvedimento, all'art. 1, reca "Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile". Si tratta di un intervento rivolto ad accelerare il recupero, da parte dell'Inps, delle agevolazioni contributive, a suo tempo previste, per i contratti di formazione e successivamente dichiarate illegittime dalla Commissione europea.

I contratti di formazione sono nati nel 1984: erano contratti a tempo determinato che attribuivano al datore di lavoro sgravi contributivi in misura variabile dal 25% al 100%, durante lo svolgimento del rapporto e, dal 1997, anche per un ulteriore anno, in caso di trasformazione del rapporto stesso a tempo indeterminato.

Nel 1997, una decisione della Commissione europea ha dichiarato che gli incentivi in questione non erano in linea con le norme in tema di aiuti di Stato: erano legittimi soltanto gli sgravi del 25%: maggiori agevolazioni potevano ammettersi per i giovani disoccupati fino a 25 anni (29 se laureati), oppure in applicazione della regola del "de minimis" (100 mila euro in tre anni).

L'Italia decise di opporsi alla decisione della Commissione e alla sua intimazione di recuperare le agevolazioni.

Il contenzioso si concluse con una serie di sentenze della Corte di giustizia europea che condannò il nostro Paese al recupero delle agevolazioni, presso i datori di lavoro che ne avevano usufruito.

Dall'anno 2005, l'Inps ha iniziato le procedure di recupero inviando gli avvisi bonari e concedendo alle aziende 60 giorni per eseguire il pagamento ed evitare l'emissione della cartella di pagamento.

In un primo tempo, i ricorsi amministrativi dei datori di lavoro erano stati accolti dal comitato del fondo pensioni lavoratori dipendenti ma, successivamente (nel giugno 2006), il consi-

WELFARE



Welfare

glio di amministrazione dell'Inps ha rigettato definitivamente i reclami, lasciando alle imprese soltanto l'alternativa se pagare o adire il giudizio civile.

Il Dl n. 59/2008 interviene proprio su questa fase, con l'intento di accelerare il recupero dell'indebitato ed evitare le conseguenze negative del provvedimento di costituzione in mora della Commissione europea.

Le nuove disposizioni prevedono che nei giudizi civili concernenti atti e procedure volte al recupero di aiuti di Stato, in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, il giudice può sospendere l'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

1) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero o evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto al pagamento o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore.

2) Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

Per evitare strategie dilatorie, il decreto legge prevede che, una volta sospeso il giudizio sul presupposto dell'illegittimità del recupero, tale valutazione sia immediatamente sottoposta alla Corte di giustizia Ue con richiesta di trattazione d'urgenza. Qualora, invece, la sospensione sia disposta per errore sul soggetto o per errore di calcolo, l'udienza di trattazione è fissata nel termine di trenta giorni e la decisione è presa nei successivi sessanta.

Gestione separata Impossibilità di rimborso dei contributi infruttuosamente versati

Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento della Gestione separata, qualora gli iscritti alla Gestione stessa non raggiungono il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono o abbiano la titolarità di una pensione presso il Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) o le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrati dall'Inps o presso una delle forme di previdenza obbligatorie esclusive o sostitutive dell'Ago o una delle Casse per liberi professionisti, hanno diritto a conseguire, sulla base della contribuzione maturata nella Gestione separata, una pensione supplementare in base all'art. 5 della legge n. 1338/1962. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso regolamento, soltanto i soggetti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 1° aprile 1996 dalla quale ha avuto inizio il primo quinquennio della Gestione, risultino aver compiuto i 60 anni di età, qualora con i versamenti effettuati non conseguono il diritto alla pensione autonoma presso la Gestione né conseguono una pensione presso il Dpld o le Gestioni speciali dell'Inps o alcuna delle predette casse o forme di previdenza

L'Informatore

settembre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

obbligatoria esclusive o sostitutive dell'Ago, possono richiedere alla Gestione separata la restituzione dei contributi versati.

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore

La legge n. 248/2006, all'art. 35, comma da 28 a 34, prevedeva vari gradi di responsabilità degli appaltatori e dei committenti al fine di garantire il corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

In particolare, era prevista la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore salvo che l'appaltatore non avesse verificato la regolarità dei pagamenti citati.

Dal canto suo, il committente era tenuto a verificare la regolarità degli adempimenti cui è obbligato l'appaltatore. In caso di irregolarità nei versamenti e di mancato controllo da parte del committente, la legge prevedeva in capo a quest'ultimo una sanzione amministrativa.

La normativa sintetizzata sarebbe entrata in vigore successivamente all'emanazione di un apposito decreto attuativo, ovvero il giorno 15 giugno, come stabilito dal decreto interministeriale 25 febbraio 2008, n. 74, il quale ha regolamentato in dettaglio modalità e documentazione necessarie.

Nella Gu del 3 giugno u.s., a pochi giorni dall'avvio della procedura sopra descritta, è stato pubblicato il Dl n. 97/2008 il quale, all'art. 2, co. 8, dispone l'abrogazione del comma da 29 a 34 dell'art. 35 della L. n. 248/2006, nonché del Dm 25 febbraio 2008, n. 74.

In sostanza, dopo l'ultimo intervento legislativo, in materia di rapporti tra committente, appaltatore e subappaltatore restano in vigore due norme.

Una è contenuta nel comma 28 dell'art. 35, L. n. 248/2006 (risparmiato dalla recente novella abrogativa), secondo la quale l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui è tenuto il subappaltatore.

L'altra disposizione è quella di cui all'art. 29 della Dlgs n. 276/2003, in forza della quale, in caso di appalto di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Nell'ultima ipotesi esaminata vi è un allargamento della responsabilità solidale anche al committente, la quale ha ad oggetto anche il debito retributivo ma non quello tributario, né quello relativo all'Inail.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

settembre 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Regolamento Reach - Soggetti coinvolti - Scadenze e adempimenti... **Pag. 51**

AMBIENTE

- ▶ Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Facsimile domanda **Pag. 53**
- ▶ Composti organici volatili (Cov) - Scheda trasmissione dati. **Pag. 55**

PREVENZIONE INCENDI

- ▶ Norme sulla sicurezza degli impianti - Strutture ricettive con oltre 25 posti letto - Proroga di termini... **Pag. 58**

In PRIMO PIANO

Regolamento Reach Soggetti coinvolti Scadenze e adempimenti

In vigore dal 1° giugno 2007, il regolamento Reach n. 1907/2006 (Ce) sostituisce buona parte delle norme comunitarie in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione e autorizzazione.

Reach sta infatti per Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals.

Si è valutato che tale procedura di registrazione interesserà circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere.

In base al nuovo sistema Reach, i prodotti chimici fabbricati/prodotti o importati nel mercato dell'Unione europea in quantità superiori ad una tonnellata all'anno per produttore/importatore devono essere registrati in una banca dati centrale che raccolga le informazioni relative alla proprietà, all'utilizzazione e alle precauzioni

per l'impiego delle sostanze chimiche; in pratica, la gestione riguarda gli aspetti tecnico-scientifici e amministrativi dell'applicazione della nuova normativa a livello comunitario.

Questa banca dati è gestita dalla Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), istituita con sede ad Helsinki, e i dati di sicurezza saranno trasmessi alla catena di approvvigionamento.

Per supportare le imprese e in particolare le Pmi nell'adempimento dei nuovi obblighi, gli Stati membri istituiscono gli Helpdesk nazionali.

L'operatività dell'Helpdesk nazionale (la cui attivazione e gestione rientra tra i compiti del ministero dello Sviluppo economico), è prevista dal 1° giugno 2007, mentre l'Helpdesk dell'Agenzia europea ha cominciato il suo funzionamento dal giugno 2008.

Di seguito, una descrizione più dettagliata delle diverse fasi della Registrazione, Valutazione, Autorizzazione. ▼

Registrazione

Quanto alla registrazione, va detto in particolare della preliminare distinzione tra sostanze

- "phase-in": quelle elencate nell'inventario europeo delle sostanze chimiche (Einecs) e già fabbricate o utilizzate prima del 2004;

- "non phase-in": queste sono le sostanze che devono essere registrate all'atto della loro fabbricazione o importazione nell'Unione europea.

a) Per le sostanze "phase-in":

- se la loro fabbricazione o importazione è comunicata (pre-registrazione) all'Agenzia Echa tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008

è possibile godere di una dilazione temporale per la loro registrazione, che coincide con la seguente:

- entro il 30 novembre 2010: va fatta la registrazione per le seguenti sostanze e/o quantitativi:

sostanze Cmr (cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo) fabbricate o importate in misura superiore o uguale a una tonnellata annua;

sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici fabbricate o importate in misura superiore o uguale alle 100 tonnellate annue;



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

altre sostanze fabbricate o importate in misura superiore o uguale alle 1000 tonnellate annue.

- entro il 31 maggio 2013: occorre procedere alla registrazione di tutte le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori alle 100 tonnellate annue;

- entro il 31 maggio 2018: si deve fare la registrazione di tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a una tonnellata annua.

b) Per le sostanze "non phase in":

Queste devono essere registrate all'atto della loro fabbricazione o importazione nell'Unione europea.

Valutazione

A seguito della registrazione viene avviata dall'Unione europea una fase di valutazione che si divide in valutazione "dei fascicoli" e valutazione "delle sostanze".

La prima è obbligatoria per tutti i casi che prevedano esperimenti sugli animali (al fine di ridurre al minimo la necessità di ricorrere a tale sperimentazione).

La valutazione (di qualità e di conformità) delle sostanze è invece effettuata dalle autorità competenti ogni qual volta sussistano validi motivi di sospettare un rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Autorizzazione

A partire dal 1° giugno 2008 l'utilizzo di sostanze ad alta pericolosità come quelle cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo (Cmr), persistenti, bioaccumulative e tossiche (Pbt e vPvB) può avvenire solo dietro espressa autorizzazione della Commissione Ue.

L'autorizzazione è concessa solo se l'utilizzazione di una tale sostanza potrà essere adeguatamente controllata. Le aziende devono dimostrare alle Istituzioni la sicurezza delle sostanze da utilizzare e presentare una lista di ipotetiche sostanze alternative.

Infine, sempre a partire dal 1° giugno 2008 si è iniziato il riferimento a nuove regole su classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose (mediante la riformulazione della direttiva 67/548/Ce ad opera della recente direttiva 2006/121/Ce).

Mentre, dal 1° giugno 2009, entreranno in vigore limitazioni alla produzione e circolazione di alcune sostanze, gruppi di sostanze e preparati contemplati nell'All. XVII al regolamento Reach.

Pur sapendo che non si può trattare in modo esauriente la normativa Reach perché è ricca di disposizioni tecniche e di per sé complessa anche per gli "addetti ai lavori" focalizziamo l'argomento sottolineando che due sono gli obiettivi del regolamento Reach:

- il miglioramento della salute umana e dell'ambiente rispetto ai pericoli da sostanze chimiche, obbligando i soggetti interessati a prendere le misure necessarie per gestire i rischi, per l'uomo e per l'ambiente, connessi alla loro presenza;

- una maggiore competitività dell'industria chimica europea, principale soggetto interessato dalla normativa in questione. Il regolamento Reach si rivolge dunque, innanzitutto, alle imprese del settore chimico, ma non solo, essendo in generale interessate le imprese che fabbricano/importano nel mercato Ue e che utilizzano sostanze chimiche, comprese le

L'Informatore

settembre 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

sostanze che costituiscono le materie ed i prodotti finiti di origine manifatturiera (i cosiddetti articoli).

Le imprese in tal modo individuate sono tenute a valutare le proprietà intrinseche delle sostanze in questione e a prendere le misure necessarie per gestire i rischi che ne possono derivare, per l'uomo e per l'ambiente.

In pratica, il sistema Reach riguarda non solo le sostanze chimiche in quanto tali, ma anche quelle contenute nei preparati (coloranti, vernici, ausiliari, additivi) e quelle che compongono i materiali di cui sono fatti gli articoli, come accade ad esempio nel settore del tessile (tessuti, abbigliamento, accessori), ma anche in altri settori (pensiamo a quello dei prodotti di cancelleria o da ufficio: penne, pennarelli, cartucce, toner, etc.). Ragione per cui risultano coinvolti anche gli utilizzatori a valle, ossia coloro che impiegano tali sostanze per la preparazione dei prodotti e degli articoli.

Poiché vanno dunque registrate tutte le sostanze chimiche, occorre evitare il rischio di tralasciarne l'operazione con riguardo a prodotti che sono di nicchia in quanto innovativi o specialistici (come ce ne sono, ad es., nel campo del tessile), dato che ne deriverebbe l'impossibilità di un loro utilizzo se non con oneri aggiuntivi.

Acquisisce allora fondamentale importanza la comunicazione tra chi fabbrica/importa sostanze chimiche e chi le utilizza per la produzione manifatturiera, al fine di assicurare completa informazione sulle proprietà delle sostanze stesse, sul loro corretto utilizzo lungo tutta la catena di approvvigionamento, fino al consumatore.

D'altro canto, va sottolineato che il regolamento, vincolando tutte le imprese che vogliono operare sul mercato europeo all'obbligo di registrazione di tali sostanze, impedirà che aziende extraeuropee possano indirettamente trarre vantaggio dal sistema Reach -producendo esse a costi inferiori- con il rischio altresì di introdurre nel circuito europeo prodotti nocivi per il consumatore (in quanto non registrati e quindi non soggetti a valutazione e autorizzazione).

Di seguito, gli obblighi dei principali soggetti coinvolti.

Fabbricante e importatore nel mercato Ue di sostanze chimiche

• Fabbricanti e importatori di sostanze in quantità pari o superiore ad 1 tonnellata all'anno sono tenuti all'obbligo di registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa). La registrazione è obbligatoria per tutte le sostanze ad oggi presenti nel territorio dell'Unione europea. Per potersi avvalere dei termini transitori previsti per la registrazione delle sostanze "phase-in", il fabbricante e l'importatore devono pre-registrarle entro un lasso di tempo compreso tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008.

Per ottenere la registrazione e quindi la possibilità di impiegare la sostanza, il fabbricante e l'importatore devono fornire, attraverso un fascicolo tecnico, le informazioni relative:

- alle proprietà intrinseche (chimiche, fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche);
 - alle modalità d'uso;
 - alle precauzioni per l'impiego delle sostanze.
- Per fabbricante e importatore di sostanze in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

è prevista inoltre (cioè oltre all'obbligo di registrazione) la compilazione di una relazione sulla sicurezza chimica, una scheda dati sulla sicurezza, che comprende la valutazione dei rischi connessi all'impiego delle stesse - realizzata sulla base degli usi identificati e comunicati dall'utilizzatore a valle: per rimanere nell'esempio del comparto tessile, quindi, si va dalla filatura, tintoria, stamperia, attraverso la catena di approvvigionamento, sino al produttore di fibre, di coloranti e di ausiliari.

Nella medesima scheda, fabbricante e importatore devono anche predisporre ed indicare adeguate misure di gestione del rischio - per l'uomo e per l'ambiente per tutti gli usi per i quali richiederà l'autorizzazione e che gli sono stati comunicati dall'utilizzatore a valle.

- Fabbricanti e importatori di sostanze aventi caratteristiche di elevata pericolosità (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, alcune pericolose per l'ambiente) devono inoltre presentare una domanda di autorizzazione per la loro fabbricazione, importazione ed il loro uso.

Utilizzatore a valle di sostanze

L'utilizzatore a valle può fornire informazioni a sostegno della preparazione di una registrazione, notificando per iscritto un uso al fabbricante, all'importatore o al distributore che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, al fine di renderlo un uso identificato. In tal caso, l'utilizzatore a valle dovrà fornire informazioni sufficienti a consentire al fornitore della sostanza di predisporre uno scenario di esposizione per tale uso nella valutazione della sicurezza chimica.

L'utilizzatore a valle deve quindi:

Iscrizione all'Albo gestori ambientali Facsimile domanda

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 29.3.2008 la deliberazione del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali emessa in data 3 marzo 2008 in cui si indica il modello di comunicazione, ai sensi dell'art. 212, comma 8, Dlgs 152/2006, per l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali da parte delle imprese che intendono effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi e operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Tale modello di comunicazione va presentato alla sezione regionale dell'Albo gestori ambientali, istituito presso la Camera di commercio competente per ogni provincia.

La sezione regionale, dopo aver provveduto a verificare i requisiti della impresa e la sussistenza delle condizioni, entro

L'Informatore

settembre 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

- verificare che il proprio uso sia contemplato nella "scheda dati di sicurezza" inviata dal fornitore;
- applicare le stesse condizioni descritte negli scenari di esposizione;
- adottare le appropriate misure di gestione del rischio, sulla base delle informazioni ricevute.

Qualsiasi uso di una sostanza che non sia supportato dal fornitore e di conseguenza si discosti dalle condizioni descritte nello scenario di esposizione allegato alla scheda dati di sicurezza, e si intenda mantenere confidenziale, può essere notificato direttamente all'Agenzia dall'utilizzatore a valle.

In questo caso, l'utilizzatore a valle deve anche predisporre la relazione sulla sicurezza chimica della sostanza, salvo casi specifici in cui ciò non sia previsto.

Produttore e importatore di articoli

Ogni produttore o importatore di articoli deve registrare all'Agenzia ogni sostanza contenuta negli stessi, qualora siano soddisfatte le 2 seguenti condizioni:

- la sostanza è contenuta negli articoli in quantità pari o superiori ad 1 tonnellata all'anno per singolo produttore e importatore;
- la sostanza è destinata a essere "rilasciata", in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Ogni produttore o importatore di articoli deve notificare all'Agenzia ogni sostanza soggetta alla procedura di autorizzazione se è contenuta nell'articolo e se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

- la sostanza è contenuta in quantità pari o superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
- la sostanza è contenuta nell'articolo in concentrazione superiore allo 0,1% in peso.

Ambiente

trenta giorni dalla comunicazione medesima, emette il provvedimento di iscrizione all'Albo gestori ambientali.

L'efficacia dell'iscrizione è altresì subordinata alla corresponsione del diritto annuale, pari a 50 euro, di cui si parla all'art. 212, comma 8, Dlgs 152/2006.

► **DELIBERAZIONE** del ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2008. **Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**

Articolo 1

1. Le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, presentano comunicazione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato "A".

2. La sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emet-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

ALLEGATO "A"
(articolo 1, comma 1)

marca da bollo

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 212, COMMA 8, D.LGS. 152/06
COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 30, D.LGS 4/08

IMPRESA denominazione:

Codice fiscale / numero registro imprese:

Numero di telefono:

Numero di fax:, e-mail:

A CURA DELLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA

N° PROTOCOLLO

ISCRIZ. N° DEL

tere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato "B".

3. Qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1 secondo lo schema riportato nell'allegato "C".

4. Sulle richieste d'iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo la previgente normativa e non ancora oggetto di delibera, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

5. Le richieste d'iscrizione presentate secondo la previgente normativa e con le modalità di cui alla deliberazione 26 aprile 2006, n. 1, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, devono essere regolarizzate e integrate ai sensi dell'articolo 2, comma 30, dello stesso decreto legislativo e delle disposizioni della presente deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale. In difetto, decorso invano detto termine, l'istruttoria sarà dichiarata improcedibile.

6. L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

COMUNICAZIONE

Il/i sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica

in qualità di legale/i rappresentante/i/titolare dell'impresa
denominazione:

sede legale in via/p.zza C.A.P.

residenza o sede secondaria con rappresentanza (imprese estere)

comunica/comunicano ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del D.Lgs. 4/08 che l'impresa intende effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Consapevole/i della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni di cui può/possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. stesso

DICHIARA/DICHIARANO

che l'impresa svolge la/e seguente/i attività/i

che l'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti ²	Caratteristiche ³ [1] [2] [3] [4]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti ²	Caratteristiche ³ [1] [2] [3] [4]

1 Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.
2 La descrizione delle tipologie di rifiuti deve essere indicata solo nel caso di codici che terminano con le cifre 99.
3 Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pericoloso; 2. solido non pericoloso; 3. fangoso pericoloso; 4. liquido.

con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

secondo le seguenti modalità:
 alla rinfusa in colli con veicolo per trasporto specifico altro

che i veicoli sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 2 del modello di provvedimento contenuto nell'allegato "B" alla deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/ALBO

DICHIARA/DICHIARANO altresì

- di essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di altro Stato residente in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- di essere domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
- di essere iscritto al registro delle imprese (le imprese individuali vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo), o nel registro professionale dello Stato di residenza;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- di non essere in stato di interdizione legale ovvero di interruzione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - 1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - 2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Data Firma

Data Firma

Data Firma

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.
Rilasciato il da

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.
Rilasciato il da

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.
Rilasciato il da

► Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione regionale/provinciale dell'Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 152/06 e dal Decreto del Ministro dell'ambiente 28.4.1998 n. 406.
► Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

l) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffi, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie).

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;

k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;

l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicene;

- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;

- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;

- wash primer:

l) i rivestimenti contenenti almeno lo 0.5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione;

ll) primer saldabili;

lll) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi "base coating" (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti "clear coating" (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlato in un unico strato). strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

IMMESSO SUL MERCATO. Riportare le informazioni relative alla quantità, espressa in kilogrammi/anno di prodotti immessi sul mercato dall'impresa, distinguendo tra prodotti immessi sul mercato da produttori, da importatori e da altri soggetti, intendendo:

- per "produttore" l'impresa che produce i prodotti elencati nell'allegato 1 al Dlgs 161, pronti all'uso o non pronti all'uso;

- per "importatore" l'impresa che importa i prodotti elencati nell'allegato 1 al Dlgs 161 nel territorio doganale comunitario. Pertanto chi importa dei prodotti provenienti da paesi non comunitari (quali ad esempio Cina o Stati Uniti) è qualificabile come importatore, chi acquista prodotti in un altro Stato membro dell'Unione europea (come ad esempio Francia o Germania) per venderli in Italia non è un importatore ma è equiparato a chi effettua l'acquisto di tali prodotti sul territorio italiano;

- per altri soggetti le imprese non comprese ai punti precedenti che effettuano un'immissione sul mercato, così come definita all'articolo 2 comma 1 punto o) del Dlgs 161 dei prodotti di cui all'allegato 1 al Dlgs 161, quali ad esempio gli intermediari, i grossisti e i rivenditori finali.

L'impresa che effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato 1 al Dlgs 161.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sull'immissione sul mercato di pitture e vernici e prodotti per carrozzeria

Soggetti obbligati

Il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dal decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33, prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I al medesimo decreto trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis riferiti all'anno civile precedente.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

settembre 2008

Ambiente

Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

Struttura

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:

- Sezione anagrafica
- Sezione prodotti immessi sul mercato

Presentazione

In prima applicazione, la comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 161/2006, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Raccolta dati Dlgs 161/2006 - Camere di Commercio c/o Ecocerved Scarl

Casella Postale 843
35122 - Padova Centro (PD)

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Raccolta dati articolo 5 Dlgs 161 /2006" nonché l'indicazione del codice fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

In prima applicazione la raccolta e la gestione delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 161/2006 verrà effettuata da Unioncamere che si avvarrà a tal fine di Ecocerved scarl.

Modalità di compilazione

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.

La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.minambiente.it>), dell'Unioncamere (<http://www.unioncamere.it>) e di Ecocerved (<http://www.ecocerved.it>).

Compilazione su supporto cartaceo

Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle presenti istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4.

Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con

caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.

Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in kilogrammi/anno.

Istruzioni per la compilazione delle singole sezioni

Sezione anagrafica

La sezione anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della comunicazione.

I dati riportati nella Sezione anagrafica sono dati anagrafici descrittivi della sede legale del soggetto dichiarante.

Scheda anagrafica

Codice fiscale impresa. Il codice fiscale dell'impresa dichiarante (non la partita Iva) va riportato negli appositi spazi presenti in testa ad ogni pagina della comunicazione; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le Sezioni.

Anno. Riportare l'anno cui si riferisce la comunicazione (nel seguito denominato anno di riferimento), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione della comunicazione.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il nome o la ragione sociale del dichiarante.

Sede legale. Riportare l'indirizzo completo della sede legale del dichiarante:

Provincia. Provincia della sede legale del dichiarante;

Comune. Comune della sede legale del dichiarante;

Via, n. civico, Cap, prefisso e n. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso della sede legale del dichiarante.

Codice Istat attività. Riportare il codice Istat dell'attività economica svolta dall'azienda

Referente operativo. Riportare per esteso cognome e nome del referente operativo al quale la pubblica amministrazione potrà rivolgersi per chiarimenti e il suo indirizzo di posta elettronica.

Legale rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso cognome e nome del legale rappresentante che firma la comunicazione o suo delegato alla firma.

Firma. La comunicazione va firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alle righe precedenti.

Data. Riportare la data di compilazione della comunicazione, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

Sezione prodotti immessi sul mercato

Codice fiscale impresa. Il codice fiscale dell'impresa dichiarante.

Prodotti immessi sul mercato. Indicare la tipologia di prodotto immessa sul mercato dal dichiarante secondo la classificazione prevista dall'allegato 1 al Dlgs 27 marzo 2006 n. 161, così come modificato dal Dlgs 14 febbraio 2008, n. 33.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Prevenzione incendi Norme sulla sicurezza degli impianti Strutture ricettive con oltre 25 posti letto Proroga di termini

Nel decreto legge 30 giugno 2008 n. 113, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 151 dello stesso giorno, sono elencate molte proroghe riguardanti disparate materie.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi per le strutture ricettive esistenti con oltre 25 posti letto (cfr. nostri precedenti articoli sull'argomento: Sicurezza sul Lavoro e Ambiente,

l'Informatore

settembre 2008

Prevenzione incendi

Informatore Commercio Turismo Servizi n. 89, luglio-agosto 1999, pag. 50; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 92, novembre 1999, pag. 48; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 96, marzo 2000, pag. 59; Informatore Commercio Turismo Servizi n. 118, marzo 2002, pag. 63; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 131, maggio 2003, pag. 54; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 179, ottobre 2007, pag. 51; Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 184, marzo 2008, pag. 52) l'art. 6 del decreto citato, pubblicato qui di seguito integralmente per completezza d'informazione, spostata ulteriormente al 30 giugno 2009 il termine ultimo, da parte delle strutture alberghiere con oltre 25 posti letto, in merito al completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma alle disposizioni di prevenzione incendi.



Tributario

L'Informatore

settembre 2008

Varie

TRIBUTARIO

Indice

VARIE

- ▶ Disposizioni urgenti - Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008. **Pag. 59**
- ▶ Mod. 770 - 730 - Unico - Opzione Irap - Proroga - Decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008. **Pag. 60**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Imposte sostitutive - Istituzione codici tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 237/E del 10 giugno 2008. **Pag. 61**
- ▶ Spese per integratori alimentari - Indetraibilità - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 256/E del 20 giugno 2008. **Pag. 62**
- ▶ Ateco 2007 - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 262 del 24 giugno 2008. **Pag. 62**
- ▶ Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale. Risoluzione n. 188/E dell'Agenzia delle Entrate dell'8 maggio 2008 **Pag. 63**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Ici - Approvazione del modello Ici - Decreto del ministero dell'Economia del 23 aprile 2008 **Pag. 64**
- ▶ Ici - Esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo - Risoluzione del ministero dell'Economia e delle finanze n. 12/DF del 5 giugno 2008. **Pag. 65**
- ▶ Ici - Aliquota Ici 2008 - Comune di Milano. **Pag. 67**
- ▶ Irap - Esercenti arti e professioni - Assoggettabilità all'imposta - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 giugno 2008. **Pag. 67**

25 giugno 2008 recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Si esaminano qui di seguito le principali novità contenute nel provvedimento in esame. ▼

Esenzione delle plusvalenze da capital gain (art. 3)

In materia di determinazione del c.d. capital gain, viene stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono da considerarsi esenti:

- a condizione che entro due anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l'acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di tre anni, che svolge la medesima attività;

- per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

Gazzetta ufficiale telematica (art. 27)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la Gazzetta ufficiale sarà diffusa in via telematica, al fine di ridurre l'utilizzo della carta.

Tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi (art. 32, comma 3)

A decorrere dal 25 gennaio 2008 i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:

- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;

- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30 giugno 2008 a € 1.000, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, Pos, ecc.).

Studi di settore (art. 33, commi 1 e 2 e art. 83, commi 12 e 19)

Ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d'imposta in cui gli stessi entrano in vigore, gli studi di settore devono essere pubblicati, anziché entro il 31 marzo dell'anno successivo, per il 2008 entro il 31 dicembre 2008 a decorrere dal 2009 entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. È confermata la possibilità di stabilire con specifici regolamenti tempi e modalità diversi di applicazione degli studi di settore. Inoltre, a decorrere dall'anno 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale.

Le modalità di attuazione saranno definite con apposito decreto, che prevederà la gradualità fino al 2013 dell'elabo-

IN PRIMO PIANO

Disposizioni urgenti Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008

Sul Supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del



Tributario

razione su base regionale o comunale e la partecipazione anche dei comuni.

Abrogazione degli elenchi clienti e fornitori (art. 33, comma 3)

È soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori a decorrere dagli elenchi relativi al 2008.

Contestualmente sono state abrogate le sanzioni per l'omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

La soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

Semplificazioni amministrative per l'inizio dell'attività (art. 38)

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l'inizio dell'attività, dopo l'introduzione della "Comunicazione unica per la nascita d'impresa" con il Dm 2 novembre 2007, è prevista l'emanazione di un apposito regolamento per l'ulteriore semplificazione ed il riordino della disciplina dello "sportello unico per le attività produttive", che dovrà rappresentare l'unico punto di riferimento per l'espletamento delle procedure amministrative da parte del soggetto che intende iniziare un'attività (c.d. "impresa in un giorno").

Accertamento in base al redditometro (art. 83, commi da 8 a 11)

È stabilito per il triennio 2009 - 2011 un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnalatici di capacità contributiva.

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

Adesione ai Pvc (art. 83, comma 18)

Viene introdotto l'istituto "Adesione ai verbali di constatazione", che disciplina la possibilità per il contribuente di definire il contenuto di un processo verbale (pvc) contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia Ii.DD. e Iva, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.

In particolare, l'adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all'Ufficio e alla Gdf.

Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l'Ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento

L'Informatore

settembre 2008

Varie

parziale.

Rimborsi sui ruoli (art. 83, commi 21 e 22)

Le somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, decorsi tre mesi dalla notificazione della comunicazione di restituzione senza che l'interessato si sia attivato per accettarne la restituzione, se di importo almeno pari a € 50 ovvero decorsi tre mesi dal pagamento se di importo inferiore a € 50, sono riversate all'ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto per il contribuente di richiedere la restituzione a tali ultimi enti entro gli ordinari termini di prescrizione.

Garanzie per la rateazione dei ruoli (art. 83, comma 23)

Non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

Mod. 770 - 730 - Unico Opzione Irap - Proroga Dl n. 97 del 3.6.2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008 recante: "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attività che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo governo, con il provvedimento in esame vengono confermate le proroghe già annunciate nei comunicati stampa (vd. ns. circ. n. 65/2008).

Termini di presentazione delle dichiarazioni

La presentazione in via telematica è stabilita:

- al 10 luglio 2008 per il mod. 770/2008 Semplificato;
- al 10 luglio 2008 per il mod. 730/2008 da parte dei Caf e professionisti;
- al 30 settembre 2008 per il mod. Unico 2008.

Non è previsto alcun rinvio per il termine di presentazione del mod. 770/2008 Ordinario che rimane fissato al 31 luglio 2008.

Opzione Irap

Sono prorogati al 31 ottobre 2008 i termini per comunicare l'opzione IRAP.



Tributario

Imposte sostitutive Istituzione codici tributo Risoluzione n. 237/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 237/E datata 10 giugno 2008, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive, previste all'articolo 1, commi 34, 37, 46, 47, 48 e 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Con il provvedimento in esame sono stati istituiti i seguenti codici tributo.

L'articolo 1, comma 34, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) prevede che il contribuente ha la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte ad una imposta sostitutiva, nella misura disciplinata dalla norma.

Tale imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Per consentire il versamento della predetta imposta sostitutiva si istituisce il seguente codice tributo:

- "1122", denominato "Imposta sostitutiva per l'eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione - Art. 1, comma 34, legge n. 244/2007".

L'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, nel testo previgente alle modifiche recate dalla legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura disciplinata dalla norma. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

Per consentire il versamento della predetta imposta e dei relativi interessi si istituisce il seguente codice tributo:

- "1123", denominato "Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007".

L'articolo 1, comma 49 della legge n. 244/2007, prevede che l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del Tuir, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società, nella misura disciplina-

ta dalla norma.

Tale disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del Tuir. Con decreto 18 marzo 2008 del ministro dell'Economia e delle finanze, sono state definite le disposizioni attuative della disciplina sopra citata ed in particolare il comma 3 dell'articolo 1 dispone che l'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento, in unica soluzione, del relativo importo entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Per consentire il versamento della predetta imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:

- "1125", denominato "Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007".

L'articolo 1, commi 46 e 47 della citata legge finanziaria 2008, prevede il versamento di un'imposta sostitutiva, nella misura disciplinata dalla norma, per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

Per consentire il versamento della predetta imposta e dei relativi interessi, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:

- "1126", denominato "Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007".

Si precisa che il comma 47 prevede che le disposizioni attuative del citato comma 46 siano adottate con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze. In considerazione di quanto sopra esposto, nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo, l'operatività del suddetto codice tributo rimane sospesa.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", evidenziando nel campo "anno di riferimento" l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, espresso nella forma "AAAA".

L'articolo 1, comma 37 della legge n. 244/2007 stabilisce che l'imprenditore individuale, che alla data del 30 novembre 2007, possiede beni immobili strumentali può entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla



Tributario

data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura disciplinata dalla norma. L'imprenditore che si avvale di tali disposizioni deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Per consentire il versamento della predetta imposta e dei relativi interessi istituisce il seguente codice tributo:

- "1127", denominato "Imposta sostitutiva per l'estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 37, della legge 244/2007.

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" evidenziando nel campo "anno di riferimento" l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione, espresso nella forma "AAAA".

Spese per integratori alimentari Indetraibilità Risoluzione n. 256/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2008

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 256/E datata 20 giugno 2008, recante: "Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Sig. X - Spese per integratori alimentari - Detrazione Irpef per le spese sanitarie - art. 15 del Tuir".

Nell'edizione del 28 novembre 2006 della rubrica "In linea con il Centro", pubblicata su www.fiscooggi.it, il quotidiano internet dell'Agenzia delle Entrate, era stata diffusa una risposta data dai Cam (Centri di assistenza multicanale) dell'amministrazione fiscale, nella quale veniva precisato che i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialista a scopo curativo possono essere detratti ai sensi dell'articolo 15 del Tuir.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate disconosce quanto affermato dal Cam e dispone quanto segue.

La disciplina degli integratori alimentari è stata armonizzata a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Il suddetto decreto si applica agli integratori alimentari com-

mercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. In particolare, il decreto stabilisce che:

_ per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predate;

_ l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti.

Gli integratori alimentari, la cui commercializzazione è subordinata ad una procedura di notifica, che si concretizza nella trasmissione al ministero della Salute (ora ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali) del modello di etichetta impiegato per la commercializzazione, vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali.

In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all'area alimentare.

Ciò considerato, anche nell'ipotesi in cui si provveda all'acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non è ammesso beneficiare della detrazione d'imposta del 19 per cento, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica per spese chirurgiche, per l'acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Ateco 2007 Risoluzione n. 262 dell'Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2008

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 262 datata 24 giugno 2008 recante: "Risposte a quesiti in merito alla indicazione dei codici di classificazione delle attività economiche a seguito dell'adozione della nuova tabella Ateco 2007".

Con provvedimento del 16 novembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha adottato la tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

Nel suddetto provvedimento è stato precisato che l'adozione della nuova tabella Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Dpr n. 633/1972 con l'utilizzo dei modelli AA7, AA9 o Anr.



Tributario

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati comunica i codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella Ateco 2007.

Al riguardo sono stati posti quesiti, da parte di alcune associazioni di categoria, circa la corretta indicazione dei codici attività.

Si riportano di seguito i quesiti posti e le relative risposte.

a) Quesito

L'attività esercitata dal contribuente, in base alla tabella Ateco 2007, si è differenziata in più codici distinti tra loro; fra questi il contribuente non è riuscito ad individuare quello dell'attività prevalente da indicare nella comunicazione dati annuale Iva e ha indicato uno dei codici differenziati.

In seguito, il contribuente ha individuato il corretto codice dell'attività prevalente che sarà indicato nella dichiarazione annuale Unico 2008.

L'errore commesso è sanzionabile?

Risposta

Nel caso in cui dalla riclassificazione di un'attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici Ateco 2007, l'erronea indicazione del codice dell'attività prevalente nella Comunicazione dati annuale Iva non è punibile se nella dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero nella dichiarazione annuale Iva 2008 presentata in via autonoma od anche nella dichiarazione di variazione dati, di cui agli articoli 35 e 35-ter del Dpr n. 633 del 1972, se presentata nel frattempo, viene correttamente indicato il codice dell'attività prevalente.

b) Quesito

Il codice dell'attività prevalente è cambiato in seguito all'adozione della tabella Ateco 2007.

Nel modello AA7/9 o AA9/9 occorre cessare il codice precedente e sostituirlo con il corrispondente codice Ateco 2007?

Risposta

Per comunicare il codice dell'attività prevalente secondo la tabella Ateco 2007 è sufficiente che il contribuente indichi detto codice nel quadro B del modello AA7/9 o AA9/9.

Automaticamente, il precedente codice dell'attività prevalente viene cessato e storicizzato fra le attività esercitate dal soggetto.

c) Quesito

L'attività esercitata dal contribuente, in base alla tabella Ateco 2007, si è differenziata in più codici distinti tra loro; fra questi il contribuente, oltre ad individuare il codice dell'attività prevalente da indicare nel modello AA7/9 o AA9/9, chiede come deve indicare gli ulteriori codici differenziati che configurerebbero lo svolgimento di altre attività iniziate ex novo ma in realtà già tutte ricomprese nel precedente codice di attività.

Risposta

Nel caso in cui dalla riclassificazione di un'attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici Ateco 2007, nel quadro G del modello AA7/9 o AA9/9 dovranno essere indicati i codici delle altre attività, barrando la casella "A", anche se non si è in presenza di un effettivo inizio di ulteriori attività. La tabella di raccordo tra i codici delle diverse classificazioni consente di ricondurre l'indicazione delle altre attività esercitate all'adozione della tabella Ateco 2007.

d) Quesito

I codici delle altre attività esercitate sono cambiati in seguito all'adozione della tabella Ateco 2007.

Nel modello AA7/9 o AA9/9, in particolare nel caso di presentazione dello stesso in modalità telematica, occorre cessare e sostituire i codici precedenti con quelli corrispondenti desunti dalla tabella Ateco 2007?

Risposta

Si precisa al riguardo che è opportuno consultare, preventivamente, il cassetto fiscale per verificare quali siano i dati registrati in Anagrafe tributaria, relativamente alle altre attività esercitate, prima di presentare la dichiarazione di variazione dati in modalità telematica.

Ciò in quanto in epoca pregressa non tutti i dati presenti nei quadri aggiuntivi dei modelli AA7 e AA9 venivano acquisiti in anagrafe tributaria, essendo prevista per essi una gestione con modalità manuale.

Se dalla consultazione del cassetto fiscale risultano registrate le altre attività esercitate, classificate con il precedente codice, per ciascuna di queste occorre indicare, nel quadro G del modello AA7/9 o AA9/9, tale codice e barrare in corrispondenza la casella "C".

Se dalla consultazione del cassetto fiscale non risultano registrate altre attività esercitate, in quanto comunicate in epoche pregresse e gestite dagli uffici in modalità manuale, il contribuente potrà indicarle - pur non essendo tenuto ad effettuare tale nuova comunicazione - ai soli fini dell'acquisizione dei dati in anagrafe tributaria. Nella predisposizione della dichiarazione telematica potrà quindi impostare il precedente codice attività, barrando la casella "C" ed indicando la data pregressa di inizio validità, nella sezione relativa al quadro G del modello AA7/9 o AA9/9.

Per comunicare poi le altre attività esercitate sulla base della tabella Ateco 2007, il contribuente barrerà la casella "A" del quadro G del modello AA7/9 o AA9/9 indicando a fianco il relativo codice Ateco 2007.

Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale Risoluzione n. 188/E dell'Agenzia delle Entrate dell'8 maggio 2008

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 188/E datata 8 maggio 2008, recante: "Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sostitutiva per l'esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale - articolo 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". La legge Finanziaria 2008 prevede che l'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 possiede beni immobili strumentali può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa



Tributario

mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

Per beneficiare del regime in esame è necessario che i beni immobili, oggetto di esclusione dal patrimonio dell'impresa, siano posseduti dall'imprenditore alla data del 30 novembre 2007 e siano qualificabili come strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Tuir.

Il requisito del possesso, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, è definito come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale".

Lo stesso articolo 1140 precisa che "si può possedere diretta-

L'Informatore

settembre 2008

Imposte dirette

mente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".

Anche per l'imprenditore individuale, quindi, il possesso di un bene, sotto il profilo civilistico, risulta soddisfatto se lo stesso è posseduto in proprietà o con altro diritto reale nell'ambito della sfera imprenditoriale.

Il contratto di locazione finanziaria, invece, sotto il medesimo profilo, non determina il possesso del bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione.

Ne consegue che non risulta soddisfatto il requisito del possesso del bene alla data del 30 novembre 2007, poiché a tale data l'immobile è detenuto in forza di un contratto di locazione finanziaria.

Approvazione del modello Ici Decreto ministero dell'Economia del 23 aprile 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2008 recante: "Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'anno 2007 e delle relative istruzioni". L'obbligo generalizzato di presentare la dichiarazione Ici è venuto meno nel 2008, a seguito della accertata operatività del sistema di fruizione e circolazione dei dati catastali.

Tale obbligo permane solo nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini Ici dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche concernenti la disciplina del modello Unico informatico.

Approvazione del modello di dichiarazione

Con il provvedimento in esame è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'anno 2007, da utilizzare per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche concernente la disciplina del modello unico informatico.

Il modello di dichiarazione suindicato deve essere, altresì, utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'Ici non sono acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione agli effetti dell'Ici deve essere redatta su stampato conforme al modello allegato al decreto in esame.

Disponibilità dei modelli di dichiarazione

Tributi locali

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche specificate nell'art. 4 del decreto in esame.

È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 del provvedimento di cui all'oggetto e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del decreto stesso.

Riproduzione del modello di dichiarazione

È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata nei modi seguenti:

- mediante consegna al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta oppure

- tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione Ici 2007", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Il comune può stabilire altre modalità di trasmissione delle dichiarazioni più adeguata alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuen-



Tributario

ti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Ici - Esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo **Risoluzione n. 12/DF del ministero dell'Economia del 5 giugno 2008**

Il dipartimento delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, recante: "Imposta comunale sugli immobili (Ici). Art. 1, del DL 27 maggio 2008, n. 93. Esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo".

Con l'art. 1 del DL n. 93/2008 è stata disposta l'esenzione Ici per la prima casa.

Con la circolare in esame vengono forniti i chiarimenti qui di seguito illustrati.

Le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione

L'esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principali, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;

A/8: ville;

A/9: castelli e palazzi eminenti.

Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;

- l'iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;

- la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

Queste condizioni debbono coesistere, in quanto la norma richiede che un particolare immobile si collochi in una posizione che lo relazioni da un lato ad un determinato soggetto e dall'altro ad un particolare scopo.

La definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

Se l'immobile è:

- adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi;

- di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l'Ici continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell'immobile per il 50%, B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all'esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l'Ici calcolata sulla base della propria quota di possesso.

Naturalmente nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell'anno in un altro immobile, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

Le pertinenze dell'abitazione principale

La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell'abitazione principale, vale a dire gli immobili che, a norma dell'art. 817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento.

Il silenzio della legge è significativo, in quanto legittima di per sé l'estensione dell'esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, dal momento che, in base all'art. 818 del codice civile, "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto".

È opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale, poiché, come affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998, la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del codice civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse.

Occorre rilevare che il citato art. 818 del codice civile, nello stabilire che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale, lascia spazio ad una specifica deroga al criterio generale fissato dal precedente art. 817 ad opera di una norma positiva.

Quanto sostenuto a proposito di trasferimento dell'abitazione principale nel corso dell'anno vale anche per le pertinenze.

Gli immobili assimilati alle abitazioni principali

L'esenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto in esame) ha assimilato alle abitazioni principali.

Nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.

La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali.

L'assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge e cioè il 29 maggio 2008.



Tributario

Pertanto, sono esclusi dal beneficio quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all'abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. È necessario precisare che i comuni con regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008 non possono restringere le fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti, poiché ciò contrasterebbe con la lettera della norma e comporterebbe un'illegittima limitazione di un diritto ormai acquisito dai soggetti passivi delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

Le altre fattispecie di esenzione

L'esenzione dall'Ici è riconosciuta anche nei casi previsti:

- dall'art. 6, comma 3-bis, del Dlgs n. 504 del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale;
- dall'art. 8, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari - Iacp.

L'esenzione della ex casa coniugale

Il comma 3-bis dell'art. 6 del Dlgs n. 504/1992 stabilisce che "il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".

La suddetta disposizione deve essere inquadrata nel contesto del nuovo regime di favore recato dalla norma in oggetto che estende esplicitamente al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale il medesimo beneficio previsto per l'abitazione principale.

L'esenzione dall'Ici opera solo se e cioè che il coniuge non assegnatario della casa coniugale non è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell'ex casa coniugale un'altra abitazione che ha, ad esempio, locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, l'esenzione Ici per la ex casa coniugale si rende comunque applicabile.

Si precisa, inoltre, che il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere dell'esenzione dall'Ici per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale, giacché l'unica condizione posta a suo carico per usufruire del beneficio in questione è che egli non possieda un'abitazione principale "nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".

Al coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale deve essere

accordata l'esenzione sia per quest'ultima e sia per l'unità immobiliare dove ha la sua residenza anagrafica, situata in un comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale. L'esenzione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto non assegnatario della casa coniugale abbia la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l'ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito. Nella fattispecie in esame, invero, si delineano due distinte situazioni giuridico-soggettive rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Ici che devono essere valutate attentamente ai fini del riconoscimento dell'esenzione.

Infatti, il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale si trova nelle condizioni richieste dall'art. 6, comma 3-bis, del Dlgs n. 504 del 1992, in quanto l'immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, nè su di esso vanta alcun diritto reale e può, pertanto, godere dell'esenzione dall'Ici per l'ex casa coniugale.

Il familiare che gli ha concesso l'immobile in uso gratuito, invece, può a sua volta godere per detto immobile dell'esenzione dall'Ici ma soltanto nel caso in cui il comune, con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ha disposto l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.

L'esenzione dall'Ici non può essere riconosciuta nell'ipotesi in cui la ex casa coniugale appartenga ad una delle categorie catastali A1, A8 e A9.

I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l'esenzione in esame e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in esame.

È necessario, però, precisare che, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base, a condizione che non risultino locate, come si evince anche dalla relazione illustrativa al provvedimento in oggetto.

Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'Ici nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale.

I rimborsi ai contribuenti

I contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell'Ici relativa ad immobili per i quali il DL n. 93/2008 ha disposto l'esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell'importo versato che deve essere disposto d'ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell'art. 10, della legge n. 212/2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

Il contribuente può, comunque, presentare l'istanza di rimborso al comune di ubicazione degli immobili entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a meno che il comune non abbia disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza.



Tributario

Ciò vale anche per i contribuenti che, attraverso la compilazione del quadro I del modello 730/2008, hanno utilizzato il credito Irpef in compensazione dell'Ici dovuta per l'abitazione principale.

Aliquota Ici 2008 Comune di Milano

Il comune di Milano per l'anno 2008 per le aliquote Ici ha stabilito quanto segue.

Aliquota Ici 2008

- ordinaria del 5 per mille;
- ridotta del 4,4 per mille per l'abitazione principale classificata nella categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

L'aliquota si applica anche:

- alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

- alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non locata possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

- alle unità immobiliari adibite ad abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale e che hanno ivi la residenza anagrafica;

A tal fine, si segnala che sul sito internet del comune di Milano www.comune.milano.it è possibile scaricare il modulo "aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in uso gratuito" da compilare e consegnare al comune di Milano per l'anno d'imposta in corso.

- ridotta del 4 per mille per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purché siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale della sovrintendenza ai Beni ambientali e architettonici (L. 1089/39, L. 490/99 e Dlgs 22/04);

- ridotta del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'"Accordo locale per la città di Milano" (art. 2, comma 3, L. 431/98).

Irapp Esercenti arti e professioni Assoggettabilità all'imposta Circolare n. 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2008

L'Agenzia delle Entrate - Direzione normativa e contenzioso, con la circolare di cui all'oggetto, si pronuncia sul concetto di autonoma organizzazione, ai fini dell'applicazione dell'Irap per i lavoratori autonomi, abbandonando la tesi fino ad ora sostenuta di generale assoggettabilità.

In via preliminare, l'Agenzia ricorda quanto contenuto nella sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 della Corte costituzionale e cioè che "è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui" e che l'accertamento di tale condizione "in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto" da verificarsi caso per caso.

Passa poi in rassegna la giurisprudenza delle Commissioni tributarie e della Corte di cassazione in materia e, ritenendo superate le istruzioni fornite nelle precedenti circolari, riconosce non ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad Irapp degli esercenti arti e professioni.

In merito alla nozione di autonoma organizzazione, l'Agenzia sostiene che essa esiste quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti da valutare caso per caso:

- a) impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui;
- b) utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

Quanto al punto a), l'Agenzia ritiene che l'organizzazione dell'attività va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa. Il titolare si avvalga di lavoro altrui, non necessariamente prestato come lavoro dipendente.

Non rileva l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali di un'artista) né l'utilizzo di tirocinanti.

Relativamente al punto b), invece l'Agenzia precisa che si deve tener conto di tutti i beni, anche di quelli non acquisiti direttamente, ma forniti da terzi, a qualunque titolo, e di quelli interamente ammortizzati.

L'Agenzia ritiene inoltre che, in assenza di parametri normativi, gli Uffici, al fine dell'individuazione dell'autonoma organizzazione, possano utilizzare la disciplina dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della legge 24/12/2007, n. 244.

In proposito, si ricorda che sensi del comma 96 della citata legge "si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

- 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

- 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stes-



Tributario

so testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

In conseguenza di quanto sopra, l'Agenzia ritiene che gli Uffici possano considerare non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione nei casi in cui l'artista od il professionista possa considerarsi contribuente minimo, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale, invitandoli altresì a non coltivare il contenzioso.

La stessa Agenzia precisa inoltre che il regime dei minimi non esaurisce le ipotesi di assenza di autonoma organizzazione, ipotesi che devono essere valutate caso per caso, anche in presenza di parametri che esprimono valori superiori a quelli utilizzati per la definizione dei "contribuenti minimi".

Per quanto riguarda l'attività di impresa, l'Agenzia ribadisce invece che il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta e, dunque, sempre assoggettata ad Irap.

Per quanto riguarda in particolare gli agenti di commercio

L'Informatore

settembre 2008

Tributi locali

L'Agenzia sostiene che gli stessi non possono essere assimilati ai lavoratori autonomi ai fini Irap e, quindi, che i loro redditi sono sempre assoggettati ad Irap.

In merito agli agenti di commercio la posizione assunta dall'Agenzia non appare peraltro scontata.

Infatti sono presenti in dottrina una serie di pronunce, anche della suprema Corte di cassazione (cfr. Sent. Corte cassazione n. 7734 del 21 marzo 2008 - ns. circ. n. 48 del 9/4/2008), secondo le quali, anche nel caso di agenti, l'attività non costituisce necessariamente esercizio di impresa, ma deve essere il giudice di merito ad accertare caso per caso se esiste una struttura organizzata che giustifica l'imposta.

L'Agenzia ribadisce che l'onere della prova, relativamente all'assenza di autonoma organizzazione, spetta sempre al contribuente e che tal censura deve essere contenuta nel giudizio di primo grado e non può essere introdotta in giudizio successivamente.

Da ultimo, l'Agenzia conferma che la tesi secondo cui l'adesione del contribuente ad uno dei diversi condoni previsti dalla legge n. 289/2002 è ostativa alla prosecuzione del giudizio per il rimborso dell'Irap che si assume indebitamente versata. La circolare di cui all'oggetto è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.



Legale

L'Informatore

settembre 2008

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- Disposizioni antiriciclaggio - Modifica della soglia di riferimento relativa all'uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore **Pag. 69**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- Nuova segnalazione Antitrust per il sostegno della crescita economica. **Pag. 70**

Disciplina degli orari

- Deroghe all'obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 5, lettera d), della legge regionale n. 22/2000, come modificata dalla legge regionale n. 30/2007 - Interpretazione della Regione Lombardia **Pag. 72**

VARIE

- Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate - Riconoscimento - Decreto attuativo del Dlgs 206/2007 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale **Pag. 72**
- Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92. **Pag. 73**

di circolazione degli assegni liberi, è stata abrogata la disposizione che prevedeva, a pena di nullità, l'obbligo di apposizione del codice fiscale del girante su ogni girata. Nel dettaglio, si riporta lo schema aggiornato delle disposizioni contenute nell'articolo 49 del Dlgs 231/07 con le modifiche apportate dal Dl 112/08. ▼

Denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore

Art. 49 - Comma 1
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.

Art. 49 - Comma 2
Il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio

Assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari

Art. 49 - Comma 4
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa, muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera

Art. 49 - Comma 5
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

Art. 49 - Comma 6
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane spa.

Art. 49 - Comma 7
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

Art. 49 - Comma 8
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità

In PRIMO PIANO

Disposizioni antiriciclaggio Modifica della soglia di riferimento relativa all'uso di denaro contante, assegni e titoli al portatore

Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 all'articolo 32 ha modificato, elevandola da 5.000 a 12.500 euro, la soglia di riferimento relativa all'uso del contante, degli assegni e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 231/07. Inoltre, con specifico riferimento alle regole



Legale

Art. 49 - Comma 9

Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente

Art. 49 - Comma 10

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Libretti di deposito bancari e postali

Art. 49 - Comma 12

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore

non può essere pari o superiore a 12.500 euro

Art. 49 - Comma 13

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane spa saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione

Art. 49 - Comma 14

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento

Nuova segnalazione Antitrust per il sostegno della crescita economica

Con una nuova segnalazione dell'11 giugno 2008, (AS453 - Considerazioni e proposte per una regolazione proconcorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica) l'Autorità garante della concorrenza torna ad esprimere le sue posizioni sulle dinamiche concorrenziali dei settori produttivi, invitando il Parlamento ed il governo a valutare quanto espresso ed individuare le misure più congrue ed opportune per una crescita equilibrata del mercato.

La segnalazione parte da una panoramica generale sullo stato del sistema produttivo italiano con particolare riguardo ai servizi pubblici locali, all'efficienza della pubblica amministrazione, all'efficienza energetica, al settore dei trasporti, del commercio, dei pubblici servizi, dei mercati agroalimentari e dei farmaci, seguita da una parte analitica suddivisa per settore in cui vengono formulate considerazioni e proposte di intervento. L'Antitrust ribadisce in via generale come i processi di riforma avviati a livello nazionale nel corso degli ultimi anni siano stati spesso ostacolati dalla successiva legislazione regionale. L'Autorità ritiene comunque che detti processi vadano non solo sostenuti, ma anche estesi.

Distribuzione commerciale

Relativamente al settore della distribuzione viene rilevata "una struttura poco efficiente e sottodimensionata rispetto a quella di altri Paesi europei, a causa essenzialmente di una regolazione spesso avversa alle grandi superfici e in genere all'attivazione di nuovi esercizi" cosa che comporta che "i maggiori costi derivanti dall'inefficienza della struttura distributiva si trasferiscono sui consumatori finali in termini di una minore qualità e diversificazione del servizio e di prezzi relativamente più elevati rispetto ad altri Paesi europei, con effetti negati-

Leggi e provvedimenti

vi tanto più consistenti in considerazione del differenziale nei livelli di reddito".

L'Autorità insiste poi nel sostenere come finora le riforme avviate e le difficoltà e le resistenze riscontrate all'introduzione del processo di riforma del settore "ostacolano i tentativi in direzione di una reale liberalizzazione e modernizzazione della struttura distributiva del Paese"

Malgrado gli ulteriori recenti interventi legislativi a livello nazionale (legge 40/2007 e legge 248/2006), a dieci anni di distanza, dall'entrata in vigore del decreto legislativo 114/98 sulla liberalizzazione del settore distributivo, i risultati in termini di avanzamento del processo di liberalizzazione e di sviluppo concorrenziale risultano - secondo l'Autorità - largamente inferiori alle aspettative per le seguenti motivazioni:

- * interpretazione disomogenea e in molti casi restrittiva delle Regioni in sede di concreta applicazione della disciplina, spesso attuata in modo difforme e in taluni casi addirittura in contrasto con le finalità e gli obiettivi di partenza;
- * scarsa entrata di nuovi operatori e sottodimensione media dei punti vendita a vantaggio delle imprese già operanti;
- * presenza di eccessivi vincoli in materia di turni e orari di esercizio dell'attività;
- * sopravvivenza di politiche di programmazione e contingentamento dell'attività di distribuzione commerciale, mediante la previsione di vincoli quantitativi all'entrata nei mercati e/o di limitazioni delle aree destinabili all'apertura di esercizi commerciali;
- * predeterminazione da parte delle Regioni dei bacini di utenza senza tener conto della possibile evoluzione dell'offerta ed anzi pianificando quantitativamente la stessa al fine del mantenimento dell'assetto concorrenziale esistente;
- * strumentale utilizzo dei vincoli di tipo urbanistico o paesaggistico-ambientale per eludere le finalità della legge e reintrodurre una regolamentazione strutturale dei mercati;
- * assenza di un'industria nazionale in grado di penetrare sui mercati esteri, priva le produzioni nazionali di un importante



Legale

L'Informatore

settembre 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

supporto all'esportazione, di cui invece si avvalgono le produzioni estere, diffuse dalle grandi catene internazionali.

A questo punto l'Antitrust ritiene urgente l'adozione di nuovi e più incisivi interventi "anche alla luce dei riflessi dell'attuale quadro normativo e regolamentare sul benessere dei consumatori finali e sul divario di efficienza e di competitività che penalizza il nostro sistema distributivo nel confronto con i maggiori Paesi europei".

A seguito delle considerazioni effettuate, l'Autorità si aspetta che nel corso della legislatura appena iniziata, venga promossa una maggiore liberalizzazione del settore commercio da parte del "centro" attraverso "una profonda revisione dell'attuale disciplina nazionale in materia di distribuzione commerciale" che sia prioritariamente orientata "a rimuovere tutte le restrizioni che impediscono un pieno esercizio della libertà di iniziativa economica e il funzionamento dei meccanismi di mercato nella determinazione delle scelte individuali relative all'avvio, all'insediamento, alla localizzazione e alla dimensione delle strutture di vendita, alla gamma dei prodotti e dei servizi offerti, nonché alle modalità di organizzazione e di svolgimento dell'attività".

L'impatto di questa posizione "statalista" appare molto forte soprattutto in considerazione dell'attuale assetto costituzionale che prevede una competenza regionale "residuale" in materia di commercio e rischia di aumentare esponenzialmente il numero dei conflitti tra Stato e Regioni che costituiscono anch'essi un indubbio ostacolo allo sviluppo del settore.

Anche l'Autorità chiama in causa il rispetto dei principi costituzionali ma ritiene auspicabile che sia comunque la legislazione nazionale "a definire in modo più chiaro e rigoroso ambiti e limiti dei poteri di intervento normativo e regolamentare delle Regioni e degli enti locali, al fine di assicurarne un esercizio coerente con gli obiettivi di liberalizzazione e di apertura concorrenziale del settore e con le finalità di promozione e di tutela degli interessi generali in vario modo connessi allo sviluppo di un efficiente e moderno sistema di distribuzione commerciale".

Difficile pensare ad una soluzione in tal senso, in presenza dell'assetto costituzionale vigente che se da un lato riconosce la "trasversalità" della materia della concorrenza, lascia tuttavia imprecisato il limite rivendicabile dalla legislazione regionale quando la tutela concorrenziale tocchi ambiti riservati alla competenza esclusiva delle Regioni, rinviandone di volta in volta la determinazione ad opera della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Se infatti la normativa nazionale di cui l'Autorità chiede la revisione è quella relativa al settore del commercio ovvero il Dlgs 114/98 entrato in vigore prima della riforma del titolo V della Costituzione (L.3/2001), sarà difficile emendarla in modo che definisca rigorosamente "ambiti e limiti dei poteri di intervento normativo e regolamentare delle Regioni e degli enti locali", non rientrando questi aspetti nella competenza statale della tutela della concorrenza.

L'Antitrust individua poi in maniera netta, ulteriori ambiti di intervento su cui ritiene necessario agire a livello normativo, che sono:

* eliminazione dalla normativa nazionale e soprattutto regio-

nale, nonché dalle prassi amministrative, di tutti gli ostacoli alla realizzazione di grandi strutture distributive;

* abolizione dell'uso strumentale della disciplina urbanistica o ambientale attraverso una previsione statale che ai sensi della lett. e) dell'art. 117 Cost., richiami il principio in base al quale la regolazione di natura legislativa o amministrativa, in materia urbanistica e ambientale, nel momento in cui introduce ostacoli al libero svolgimento delle attività imprenditoriali rispetti un criterio di proporzionalità;

* previsione di tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni ed estensione dell'ambito di applicazione dei meccanismi di silenzio-assenso;

* eliminazione degli attuali divieti in materia di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio;

* eliminazione dei vincoli presenti, nella normativa nazionale e locale, con riguardo alla determinazione dei prezzi di vendita (per es. la regolamentazione in materia di vendite sottocosto e straordinarie);

* eliminazione dei vincoli riguardanti le modalità di esercizio dell'attività (per es. la regolamentazione di turni e orari - minimi e massimi - di apertura).

Tutela della concorrenza e regolazione

Quanto al proprio ruolo di tutela della concorrenza, l'Autorità segnala l'inefficacia degli strumenti a sua disposizione che non conseguono effetti giuridicamente vincolanti.

La soluzione prospettata dall'Antitrust è quella di riconoscere espressamente una nuova competenza in capo all'Autorità, legittimata ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, "come mezzo per realizzare compiutamente le finalità di tutela della concorrenza che il legislatore costituzionale ha attribuito alla responsabilità esclusiva dello Stato".

L'Autorità auspica che le venga riconosciuta una speciale legittimazione ex lege ad impugnare, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, l'atto amministrativo in contrasto con la disciplina della concorrenza e del mercato, laddove vi sia una denuncia che evidenzi come l'atto leda interessi che l'Autorità è preposta a tutelare.

La nuova normativa dovrebbe anche prevedere:

* un termine di impugnativa per l'Autorità, decorrente dalla segnalazione che in ogni caso deve pervenire nei termini stabiliti per l'impugnativa dell'interessato;

* l'emanazione di un parere motivato prima dell'impugnativa, nel quale l'Autorità indicherebbe gli specifici profili delle violazioni riscontrate;

* la previsione di un certo termine di tempo per l'amministrazione responsabile per rispondere ai rilievi dell'Autorità;

* la previsione che in caso di mancata ottemperanza al parere motivato, l'Autorità potrebbe adire il giudice amministrativo.

La distribuzione dei farmaci

La segnalazione dell'Antitrust analizza anche il settore della distribuzione dei farmaci a seguito dei recenti interventi legislativi che hanno liberalizzato la vendita al dettaglio e i prezzi dei farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop).

Anche in questo caso viene rilevata la permanenza, in molte Regioni, di ingiustificati ostacoli normativi e procedurali all'insediamento dei nuovi esercizi ammessi alla distribuzione di questi farmaci e alle modalità di svolgimento della loro attivi-



Legale

tà, specialmente in termini di orari di apertura.

L'Antitrust ritiene quindi indispensabile adottare nuove iniziative che rimuovano le restrizioni individuate ed introducano una significativa semplificazione dei requisiti e degli adempimenti ancora previsti a livello locale.

Le proposte relative alla distribuzione dei farmaci riguardano: * eliminazione dei vincoli in materia di titolarità, numero e localizzazione delle farmacie, come previsti dalla normativa vigente; (ad es. eliminazione del vincolo imposto al cumulo delle licenze in capo ad un medesimo soggetto ancora oggi previsto nel numero massimo di quattro).

* eliminazione delle restrizioni normative in materia di autorizzazione, e localizzazione delle farmacie (piante organiche, limitazioni numeriche e obblighi di distanza minima) previsione di un numero massimo di farmacie) e introduzione di un parametro che preveda un numero minimo e non massimo di farmacie.

Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate Riconoscimento Decreto attuativo del Dlgs 206/2007 Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

È stato pubblicato sulla Gu n. 122, del 26-5-2008, il decreto 28 aprile 2008, recante "Requisiti per la individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate, per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco".

Il provvedimento è stato già oggetto di commento nel nostro articolo pubblicato nell'Informatore di maggio 2008 a pag. 77 al quale si rinvia.

► **DECRETO** ministero della Giustizia 28 aprile 2008. **Requisiti per la individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco.**

L'Informatore

settembre 2008

Leggi e provvedimenti

Deroghe all'obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive Interpretazione della Regione Lombardia

La direzione generale Commercio, fiere e mercati della Regione Lombardia, ha specificato, con apposita nota in risposta ad una richiesta di parere, che la lettera d), del comma 5, dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 22/2000, come modificata dalla legge regionale n. 30/2007, deve essere interpretata in senso restrittivo.

Vieni, quindi, precisato nella suddetta nota che i comuni hanno la possibilità di scegliere solo tre giornate domenicali e/o festive in cui autorizzare l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.

Varie

Articolo 1

1. Gli enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono inseriti, a domanda, nell'elenco tenuto dal ministero della Giustizia quando sono rappresentativi a livello nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti:

a) che l'attività sia svolta in relazione alle professioni regolamentate definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi o che l'attività sia svolta nell'area dei servizi non intellettuali o in relazione a professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;

c) il relativo statuto assicuri:

1) la finalità dell'ente sia la tutela della specifica attività svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;

2) garanzie di democraticità sia per il funzionamento degli organismi deliberativi, sia per il conferimento delle cariche sociali, anche attraverso la previsione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, sia per la prevenzione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;

4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

5) la partecipazione all'associazione soltanto di chi abbia conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto della associazione;

6) l'assenza di scopo di lucro;

7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;



Legale

L'Informatore

settembre 2008

Varie

LEGALE

d) l'elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato, lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, il codice deontologico nonché il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e sia previsto l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle quote associative da parte degli iscritti;

e) l'ente abbia adottato un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; l'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari sia dotato della necessaria autonomia; sia assicurato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

f) l'associazione, tenuto conto delle particolarità della professione o della attività svolta nell'area dei servizi non intellettuali e salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio dello Stato con proprie articolazioni;

g) i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'ente.

2. Per l'annotazione nell'elenco di cui al comma 1, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) devono essere posseduti da almeno quattro anni. Fino al 31 dicembre 2009, i requisiti relativi alla previsione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, all'obbligo di aggiornamento costante degli associati, alla pubblicità e alla previsione dell'organismo autonomo per la decisione dei provvedimenti disciplinari previsti al comma 1 e individuati, rispettivamente, alla lettera c) numeri 2 e 7, alla lettera d) nonché alla lettera e), devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 2.

Articolo 2

1. La domanda di inserimento nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei restanti requisiti, è indirizzata al ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di annotazione, il Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile verifica la sussistenza dei requisiti e richiede al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il prescritto parere. Almeno venti giorni prima della scadenza di tale termine può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'ente che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione nell'elenco resta sospesa. Decorso inutilmente venti giorni dalla ricezione della richiesta, l'istanza è archiviata e per una nuova valutazione è necessaria la presentazione di una ulteriore documentata istanza.

Articolo 3

1. Sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per ciascuna annotazione la Direzione generale per la giustizia

civile del ministero della Giustizia verifica la permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura il legale rappresentante dell'ente deve depositare la documentazione comprovante l'attualità delle condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni l'annotazione è sospesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione della sospensione, l'annotazione è revocata.

Articolo 4

1. Se, anche fuori dalla procedura di verifica, si accerta che sono venute meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 1 per l'annotazione, il ministro della Giustizia può disporre con la stessa procedura di cui all'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la revoca o la sospensione dell'annotazione. Nel secondo caso richiede la rimozione delle cause ostative assegnando un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni per le osservazioni o la regolarizzazione. Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, il ministro della Giustizia, con decreto ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, procede alla conferma dell'annotazione o alla revoca della stessa con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco.

Restano comunque fermi i provvedimenti adottati d'urgenza al verificarsi delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) nei confronti dei soggetti ivi indicati.

2. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'annotazione sono adottati dal ministro con il decreto di cui all'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da notificarsi all'ente interessato.

Articolo 5

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Misure urgenti di sicurezza pubblica Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008

È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale del 26 maggio 2008, n. 122, il decreto-legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 21 maggio, recante misure a tutela della sicurezza pubblica che sono in vigore dal 27 maggio 2008.

Si riportano di seguito le disposizioni più significative.

Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato (art. 1, comma 1, lett. a))



Legale

L'Informatore

settembre 2008

Varie

Si riduce da 10 a 2 anni il periodo di condanna alla reclusione, necessario affinché il giudice possa ordinare l'espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero l'allontanamento del cittadino appartenente ad un altro Stato membro della Ue.

Si introduce altresì la reclusione da 1 a 4 anni per chi contravviene all'ordine di espulsione, o allontanamento pronunciato dal giudice.

Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato (art. 1, comma 1, lett. b))

Viene disposta l'espulsione dello straniero, o l'allontanamento del cittadino di altro Stato membro, che sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per delitti contro la personalità dello Stato (es.: attentati contro l'integrità dello Stato, commercio di armi, spionaggio, rivelazione di segreti di Stato, ecc.).

Anche in questo caso si introduce la reclusione da 1 a 4 anni per chi contravviene all'ordine di espulsione, o allontanamento pronunciato dal giudice.

Norme penali in materia di circolazione stradale e prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 1, comma 1, lett. c)

Viene elevato da 5 a 6 anni la pena detentiva massima per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Viene introdotta una nuova fattispecie che punisce con la reclusione da 3 a 10 anni il fatto commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale se commesso da:

soggetto in stato di ebbrezza alcolica "massima"- tasso alcolemico accertato nel sangue del conducente del veicolo superiore ad 1,5 g/l;

soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel caso di morte di più persone la pena viene aumentata nel massimo da 12 a 15 anni.

Norme penali in materia di circolazione stradale (art. 1, comma 1, lett. d)

Nel caso di lesioni colpose, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica "massima", o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per le lesioni gravissime è da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Computo delle circostanze in materia di circolazione stradale e prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 1, comma 1, lett. e)

Pur in presenza di una ambigua formulazione legislativa della disposizione in commento, il significato più plausibile sembra essere il seguente:

nel caso di omicidio colposo, o lesioni personali colpose, determinato da violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica "massima", o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli art. 98 (minore di 18 anni) e 114 (opera prestata nel reato, o cooperazione nel reato), non possono essere ritenute equivalenti, o prevalenti rispetto a queste (cioè alla guida in stato di ebbrezza, o sotto

l'effetto di stupefacenti) e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena, determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Circostanze aggravanti (art. 1, comma 1, lett. f)

Aggrava il reato la circostanza che il fatto sia commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Cose sequestrate (art. 2, comma 1, lett. a)

L'autorità giudiziaria procede altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa, o pericolosa per la sicurezza, la salute, o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti tecnici, risulti evidente la violazione dei predetti divieti.

Nei casi di sequestro nei procedimenti contro ignoti, la polizia giudiziaria, dopo 3 mesi dal sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate

Giudizio direttissimo (art. 2, comma 1, lett. c, d)

Diventa obbligatorio per il pubblico ministero procedere al giudizio direttissimo entro 15 giorni dall'arresto nel caso di arresto in flagranza, già convalidato e nel caso in cui la persona renda confessione nel corso dell'interrogatorio.

Giudizio immediato (art. 2, comma 1, lett. g)

Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche oltre i 90 giorni, ma comunque entro 180 giorni, nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini si trovi in stato di custodia cautelare.

Esclusione della competenza del giudice di pace (art.3)

Viene esclusa la competenza del giudice di pace a giudicare dei reati di lesioni personali colpose commessi in violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, se commessi da conducenti in stato di ebbrezza alcolica "massima", oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tali casi, competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica

Modifiche al codice della strada (art. 4)

Viene raddoppiata la durata massima dell'arresto (da fino a tre mesi a fino a 6 mesi) prevista in caso di guida in stato di ebbrezza "intermedia", ovvero con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma inferiore ad 1,5 g/l.

Nei casi, invece, di guida in condizioni di ebbrezza "massima" - tasso alcolemico accertato nel sangue del conducente del veicolo superiore ad 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'arresto (in precedenza possibile rispettivamente fino a 6 mesi e fino a 3 mesi) potrà durare da 3 mesi ad 1 anno, l'ammenda potrà variare 1.500 a 6.000 euro, si continuerà ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (rispettivamente da 1 a 2 anni e da 6 mesi ad 1 anno), ovvero la revoca in caso di reato commesso da conducente di un autobus, o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o di un complesso di veicoli, oppure di condanna, già avvenuta, per il medesimo reato, nei due anni precedenti. Con la sentenza di condanna o di patteggiamento, sarà, inoltre, disposta la confisca del veicolo con il quale sarà stato commesso il reato, salvo il caso di appartenenza dello stesso a persona estranea al reato.



Legale

Si rammenta, a proposito, che, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 186 Cds e del comma 1 bis dell'art. 187 Cds, qualora il conducente in stato di ebbrezza, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale, le pene previste per i suddetti reati sono raddoppiate ed è disposta la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo il caso di appartenenza dello stesso a persona estranea al reato. Il fermo amministrativo non sarà, applicato, nei casi in cui è stata introdotta la confisca del veicolo.

Le nuove norme prevedono, inoltre, che qualora il veicolo con il quale sarà commesso il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non potrà essere guidato da altra persona idonea, a spese del trasgressore, potrà essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato, o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa, con le normali garanzie per la custodia.

Inoltre, il rifiuto, da parte del conducente del veicolo, a sottoporsi agli accertamenti necessari per verificare il tasso alcolemico nel sangue, ovvero la presenza di sostanze stupefacenti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sarà punito, in quanto tornato ad essere esso stesso reato, con le medesime pene e sanzioni previste per il caso di guida in stato di ebbrezza "massima", tasso alcolemico nel sangue superiore ad 1,5 g/l. Scatterà, dunque, anche in questo caso l'arresto da 3 mesi ad un anno, unitamente all'ammenda da 1.500 a 6.000 €. La condanna per il reato di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti continuerà a comportare la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni ed il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo il caso di appartenenza dello stesso a persona estranea al reato. Parimenti, se il fatto sarà commesso da persona già condannata nei due anni precedenti per il medesimo reato, sarà disposta la revoca della patente.

In caso di incidente stradale, il conducente il cui comportamento sia ad esso ricollegabile che non provvederà, ai sensi dell'art. 189 del Cds, a fermarsi, sarà punito con l'arresto da 6 mesi a tre anni (in precedenza da 3 mesi a 3 anni) e, qualora non offra la necessaria assistenza alle persone infortunate, con l'arresto da 1 a 3 anni (in precedenza da 6 mesi a 3 anni).

Con una integrazione al comma 2 dell'art. 222 del Cds, si prevede la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria del reato di omicidio colposo, se commesso da

soggetto in stato di ebbrezza alcolica "massima" - tasso alcolemico del sangue superiore ad 1,5 g/l, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 5)

Chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale (art. 6)

Il sindaco assicura la cooperazione tra la polizia locale e la polizia statale nell'esercizio delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il sindaco adotta provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Anche in caso di pericolo della sicurezza urbana il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Se l'ordinanza in materia di sicurezza urbana è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Disposizioni contro la mafia (art. 10)

Nei confronti di mafiosi, camorristi, ecc., viene esteso anche al direttore della Direzione investigativa antimafia il potere di proporre le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, o dell'obbligo di dimora.

Il procuratore della Repubblica resta competente a procedere ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio soltanto per delitti consumati, o tentati di associazione per delinquere, volta a commettere: riduzione in schiavitù, tratta di persone, commercio di schiavi, associazione di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione.

In tutti gli altri casi la competenza è del questore. Lo stesso avviene in caso di sequestro di beni, di versamento di cauzioni e di indagini su attività economiche.

Il provvedimento è stato presentato al Senato per la conversione in legge (AS 692) ed assegnato alle commissioni riunite prima affari costituzionali e seconda giustizia dove risulta già calendarizzato a partire dal 28 maggio (relatori: Vizzini per la prima e Berselli per la seconda).

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 189 settembre 2008
anno LII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

settembre 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Regione Lombardia: programmi di sviluppo della competitività (scadenza 26 settembre 2008) **Pag. 77**

progettuali, ricadenti nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, devono riguardare: lo sviluppo precompetitivo e l'innovazione organizzativa; la creazione di nuove imprese; l'aggregazione delle imprese e il rafforzamento delle reti di condivisione; lo sviluppo delle reti logistiche. ▼


BANDI E FINANZIAMENTI

IN PRIMO PIANO

Regione Lombardia Programmi di sviluppo della competitività Scadenza 26 settembre 2008

La Regione Lombardia ha approvato l'invito per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo della competitività del sistema produttivo lombardo. In particolare, le proposte

Possono presentare proposte i seguenti soggetti, in forma aggregata di almeno tre categorie diverse: enti locali; organizzazioni imprenditoriali; piccole e medie imprese (con sede operativa in Lombardia); sistema della ricerca accreditato Questio; fondazioni bancarie e parti sociali. Le risorse disponibili ammontano a 5 mil € ed il contributo massimo assegnabile a ciascun progetto è di 600.000 €. Per gli enti locali (province, comuni, comunità montane) il contributo massimo assegnabile è di 200.000,00 €, fino al 65% dei costi ammissibili di progetto sostenuti dall'ente. Per gli altri soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto (sistema della ricerca accreditato Questio, imprese, organizzazioni imprenditoriali e parti sociali) il contributo massimo assegnabile è di 100.000,00 €, fino al 50% dei costi ammissibili di progetto sostenuti per ciascun soggetto. Le proposte possono essere presentate a partire dal 1° settembre 2008.



A n c h e
i n f u t u r o
p o t r a i
p e r m e t t e r t i
d i a v e r e
d e i d e s i d e r i .

EMVA: la formula previdenziale per gli operatori del terziario.
EMVA, Ente Mutuo Volontario di Assistenza, propone un programma previdenziale con interessanti garanzie di assistenza nel caso di grave invalidità permanente. È l'opportunità di mettere al sicuro il proprio futuro con un rendimento minimo garantito. EMVA ti apre un presente e un futuro di vantaggi. Scrivi a emva-gp@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

 **EMVA**
VOGLIA DI FUTURO

CONFCOMMERCIO

Numero Verde
800-119270

 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO



Formazione

L'Informatore

settembre 2008

In primo piano

FORMAZIONE

Indice

IN PRIMO PIANO

- Il Sistema regionale per l'attuazione delle politiche sussidiarie: il sistema "dote" **Pag. 79**

finanziamento dell'offerta dei servizi proposta dalle strutture accreditate al sostegno diretto della domanda degli utenti. ▼

Lo strumento scelto dalla Regione Lombardia per operare questa transizione è la dote: un insieme di risorse e servizi destinati direttamente alla persona, per favorire la possibilità di scegliere, all'interno di una rete di operatori accreditati, l'offerta che meglio risponde alle proprie esigenze.

I lavoratori di un'impresa per i quali si renda necessario, a fronte ad esempio dell'introduzione di nuove tecnologie piuttosto che di nuove soluzioni organizzative, un intervento di formazione potranno essere messi nelle condizioni di accedere (con sistemi e procedure che verranno definiti) alla prenotazione delle doti.

Il sistema delle doti dovrebbe inoltre contribuire a ridurre lo scostamento temporale tra la manifestazione dell'esigenza formativa e la realizzazione dell'intervento progettato in risposta al fabbisogno.

Infatti, se fino ad oggi il sistema di offerta di servizi formativi finanziati era basato sulla pubblicazione periodica di bandi che obbligava talvolta ad una pianificazione a lungo termine del percorso formativo, non sempre compatibile con le esigenze imminenti dell'azienda, ora le doti - che secondo i programmi verranno alimentate da diverse fonti di finanziamento - dovrebbero garantire una risposta continua e tempestiva ai bisogni degli utenti e quindi delle imprese.

I servizi che potranno essere richiesti e finanziati mediante la dote si configurano come azioni di formazione/assistenza individualizzata, attuati da soggetti esterni all'impresa, con particolare riferimento ad esempio a interventi customizzati in base a specifiche esigenze di formazione e a interventi consulenziali finalizzati ad accrescere le competenze professionali.

IN PRIMO PIANO

Il sistema regionale per l'attuazione delle politiche sussidiarie:

il sistema "dote"

Le leggi lombarde 22/2006 sul mercato del lavoro e 19/2007 sul sistema educativo disegnano il quadro unitario di una riforma in cui istruzione e formazione professionale si integrano con le politiche sul lavoro e favoriscono una risposta concordata alle sfide della competitività e del mercato.

L'intento dichiarato di questo modello di policy è quello di spostare l'accento dal

ENTI E SOCIETÀ COLLEGATE

I SERVIZI DI



Promo.Ter

Unione

Il Servizio di Amministrazione del Personale è offerto in out sourcing da Promo.Ter, attraverso l'Unione, alle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi e pmi, garantendo la completa gestione ed amministrazione dei collaboratori, subordinati e parasubordinati, ai sensi della legge 12/1979, articolo 1, ultimo comma. In più, fornisce alle imprese che ne facciano richiesta assistenza e consulenza in caso di controlli.

Sono quasi 5000 le imprese assistite dai 27 uffici operativi su tutto il territorio della provincia di Milano, a certificare la professionalità e l'affidabilità del Servizio erogato.

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI OBBLIGATORIE



Le numerose problematiche legate all'amministrazione del personale e le crescenti responsabilità delle imprese nella gestione delle risorse umane costringono ad affidarsi a strutture esterne qualificate per non sottrarre energie alle principali attività aziendali.

Promo.Ter ha rilevato quest'esigenza delle piccole-medie imprese del terziario offrendo alle aziende associate un servizio "chiavi in mano":

■ assistenza per la corretta predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali;

■ assistenza e consulenza, attraverso l'Unione, per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro;

■ assistenza nei rapporti con gli enti Inps, Inail, Esatri, Direzione provinciale del Lavoro, Centri per l'impiego.

La gestione e l'elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:

- salari e stipendi
- compensi collaboratori coordinati e continuativi
- riepilogo annuale Inps "Gla"
- tabulati vari per la gestione del personale
- modelli 770
- modelli Cud
- trattamento di fine rapporto
- Irpef
- contributi Inps
- autoliquidazione premi Inail
- riepilogo contabile
- costo del lavoro
- Irap
- trasmissione telematica
- premi Inail per i soci e i familiari
- Comunicazioni al Centro per l'impiego
- Previdenza ed assistenza complementare prevista dai Ccnl (Fondo M. Negri, Fasdac, Associazione A. Pastore, Fon.Te.).

Promo.Ter - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE



Via Marina P.T. - 20121 Milano

Tel. 02.7750252

Fax 02.7750461

libripaga@unione.milano.it



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2008

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Obbligo di presentazione in dogana di certificati di importazione ed esportazione di prodotti agroalimentari. Nuovo regime: Reg. Ce 514/2008. **Pag. 81**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Dogane - Prot. n. 3278 del 25 luglio 2005 Reg. (Ce) n. 2286 della Commissione del 18.12.2003 recante modifica al Reg. 2454/93. Allegato 38. Compilazione della casella 37 del Dau **Pag. 82**
- ▶ Agenzia delle Dogane - Prot. n. 3726 del 25 luglio 2005 Reg. (Ce) n. 883 del 10 giugno 2005 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L148 dell'11 giugno 2005) recante modifica alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario - Reg. (Ce) 2454/93. **Pag. 82**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Regolamento (Ce) n. 450 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato - a disposizione presso la Direzione settore commercio estero). **Pag. 83**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 502 della Commissione del 5 giugno 2008 che modifica gli allegati I, II e IX del regolamento (Cee) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi . **Pag. 84**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 595 del Consiglio del 16 giugno 2008 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca **Pag. 84**

IN PRIMO PIANO

Prodotti agroalimentari Obbligo di presentazione

in dogana di certificati per importazione ed esportazione Nuovo regime Regolamento Ce 514/2008

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ce il regolamento 514/2008 che cambia sostanzialmente tutto il regime applicabile ai titoli di importazione e di esportazione nel settore dei prodotti agroalimentari operando importanti modifiche ed abrogazioni dei regolamenti comunitari ora vigenti.

Novità essenziale è la drastica riduzione dei casi nei quali è obbligatorio presentare in dogana un titolo per l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli.

Il regolamento è applicabile dal 1° luglio 2008. ▼

Sintesi delle nuove disposizioni

- La presentazione in dogana di titoli di importazione è sempre obbligatoria unicamente per i prodotti elencati nell'allegato II parte I del regolamento Ce 376/2008 così come modificato dal regolamento Ce 514/2008.

- La presentazione in dogana di titoli di esportazione è sempre obbligatoria unicamente per i prodotti elencati nell'allegato II parte II del regolamento Ce 376/2008 così come modificato dal regolamento Ce 514/2008.

Detti titoli sono obbligatori sia nel caso si voglia prefissare ed usufruire dell'eventuale restituzione all'esportazione sia quando si intenda esportare senza richiesta della restituzione.

- La presentazione in dogana di titoli di importazione o di esportazione è sempre obbligatoria quando l'operazione avviene nell'ambito di contingenti di importazione (anche per taluni contingenti gestiti secondo il metodo "primo arrivato/primo servito) o di esportazione.

- Per i prodotti di cui all'art. 162, par. 1 del regolamento Ce 1234/2007 (cereali, riso, zucchero (diversi da quelli di cui all'all. II parte II) carni bovine; latte e prodotti lattiero caseari; carni suine; uova: carni di pollame; prodotti agricoli esportati sotto forma di merci fuori allegato I (ad esempio prodotti dolcieri) la presentazione in dogana di titoli di esportazione è



Commercio estero

obbligatoria unicamente quando si intende richiedere e pre-fissare una restituzione all'esportazione.

- Per i prodotti sopra elencati di cui al regolamento Ce 1234/2007 è possibile richiedere la restituzione senza presentazione del titolo unicamente per i quantitativi minimi indicati nell'all. II, parte III.

L'entrata in vigore delle novità introdotte dal regolamento Ce 514/2008 è così scaglionata nel tempo:

- dal 1° luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, del lino e della canapa, dell'olio di oliva, degli ortofruttili freschi o trasformati, delle sementi, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, delle carni suine, del latte e dei prodot-

ti lattiero-caseari, delle uova, delle carni di pollame, dell'alcol etilico di origine agricola.

- dal 1° agosto 2008 per quanto riguarda il settore vitivinicolo:
- dal 1° settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;
- dal 1° ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero.

Se alle date sopra indicate siano in possesso delle aziende, ancora in corso di validità, titoli per i quali il certificato non è più richiesto ai sensi del regolamento Ce 514/2008, gli stessi, su domanda dei titolari, potranno essere annullati senza penalità, sempre che non siano stati rilasciati nell'ambito di contingenti tariffari.

L'Informatore

settembre 2008

In primo piano

Compilazione della casella 37 del Dau

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 25 luglio 2005 Prot. 3278. **Regolamento (Ce) n. 2286 della Commissione del 18.12.2003 recante modifica al Reg. 2454/93. Allegato 38. Compilazione della casella 37 del Dau.**

Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti l'allegato 38 del regolamento in oggetto e gli esempi esplicitati per la compilazione della casella 37: Regime - A Prima suddivisione.

In particolare, tali quesiti riguardano l'esatta compilazione della casella 37 del Dau, nel caso di spedizione di merce allo stato estero introdotta in deposito doganale.

Esaminata la questione e tenuto conto dell'avviso espresso dai Servizi della Commissione, appositamente interpellati, si chiarisce che, nel caso in cui merci non comunitarie sono vincolate ad un regime doganale economico, come ad esempio il regime del deposito doganale, esse sono soggette alle norme per l'esportazione come prevede l'articolo 182, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario (Reg. Cee 2913/92).

In questa ipotesi, trova applicazione l'articolo 161, paragrafo 5, del citato Codice doganale e deve essere presentata una dichiarazione d'esportazione presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

In caso di esportazione accompagnata da un'operazione di transito comunitario, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione e la restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "export", in rosso, su tutti gli esemplari del documento di transito - articolo 793, paragrafo 6, delle Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (Reg. Cee 2454/93).

Nell'ipotesi in esame, il codice da utilizzare nella casella 37 della dichiarazione di esportazione è pertanto il codice "3171": il codice 31 si riferisce al regime di esportazione richiesto e il codice 71 al regime precedente (vincolo al regi-

Legislazione nazionale

me del deposito doganale).

Per contro, quando le merci non comunitarie, che soggiornano nel territorio doganale della Comunità, non sono vincolate ad un regime doganale economico, la riesportazione deve essere notificata alle autorità doganali ai sensi del citato articolo 182, paragrafo 3, del Codice doganale.

In questo caso specifico, le merci non sono soggette al regime doganale dell'esportazione e pertanto non occorre presentare alcuna dichiarazione di esportazione.

In ordine a quanto sopra rappresentato, si prega di informare gli Uffici situati nei rispettivi ambiti di competenza e, a livello locale, le categorie professionali interessate.

Modifica alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 25 luglio 2005 Prot. n. 3726. **Reg.to (Ce) 883 del 10 giugno 2005 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 148 dell'11 giugno 2005) recante modifica alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario - Reg.to (Cee) 2454/93.**

Il regolamento indicato in oggetto apporta modifiche al Reg.to (Cee) 2454/93 innovando in materia di perfezionamento passivo, deposito doganale e transito comunitario, come di seguito illustrato.

Perfezionamento passivo

L'art. 1 - punto 16 - del regolamento in oggetto ha sostituito il comma 2 dell'art. 591 del reg.to (Cee) n. 2454/93 e per effetto di tale modifica è stato soppresso il divieto che impediva l'applicazione del metodo della plusvalenza ai fini del calcolo dei dazi relativi ai prodotti compensatori nel caso in cui la merce esportata in regime di perfezionamento passivo era stata precedentemente immessa in libera pratica nella



Comunità con un'aliquota di dazio pari a zero. L'eliminazione di tale restrizione ha lo scopo di incentivare l'utilizzo di tale metodo di calcolo di più facile applicazione rispetto al metodo della tassazione differenziale (art. 151 del reg.to (Cee) n. 2913/92).

Al fine di evitare abusi nell'utilizzo di tale metodo da parte degli operatori è stata introdotta una clausola di salvaguardia con la quale gli uffici possono all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori rifiutare l'applicazione del metodo della plusvalenza se hanno il sospetto che l'unico scopo per cui era stata immessa in libera pratica la merce, successivamente inviata in temporanea esportazione, era quello di poter usufruire poi all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori dell'esenzione parziale dei dazi di importazione calcolato sulle sole spese di perfezionamento, in pratica nelle sole ipotesi in cui si ravvisa un uso distorto del regime.

A seguito della suddetta modifica normativa non sarà più necessaria la presentazione da parte degli operatori della dichiarazione prevista nell'allegato ammesso alla circolare n. 30/D del 28.6.2001 per la richiesta di applicazione del metodo di tassazione della plusvalenza, richiesta che dovrà essere invece indicata nell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento passivo, o successivamente, fino al momento dell'appuramento del regime all'ufficio di controllo con una successiva istanza per l'integrazione dell'autorizzazione.

Deposito doganale

In materia si segnala il punto 34 dell'art. 1 sopra citato con cui è stata introdotta una modifica all'allegato 72 di cui all'articolo 531 del reg.to (Cee) n. 2454/93.

Nell'ambito delle funzioni del deposito doganale, con riferimento alle previsioni dell'articolo 109 del Codice doganale comunitario, l'allegato 72 elenca dettagliatamente le manipolazioni usuali alle quali possono essere sottoposte le merci non comunitarie immagazzinate in un deposito doganale al fine di migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a predisporle per la distribuzione o la rivendita.

Al fine di realizzare una certa flessibilità si è ritenuto opportuno integrare il medesimo allegato con l'inserimento del punto 19) che, come è riportato nell'allegato VII del regolamento in esame, oltre a rappresentare una voce residuale, da utilizza-

re quando le lavorazioni richieste non trovano collocazione negli esempi esplicativi precedenti, ha introdotto anche indicazioni sui criteri di calcolo del dazio all'importazione. Considerando la genericità della disposizione, e tenuto conto dell'aspetto innovativo riguardante l'applicazione della stessa, la concessione del beneficio dovrà essere valutata nel rispetto delle condizioni generali delle manipolazioni usuali tenendo presente la loro peculiarità di operazioni semplici.

Transito comunitario

Nel corso delle operazioni presso i porti ad elevata intensità di traffico nella pratica avviene spesso che il mezzo di trasporto sul quale verrà caricato il container destinato al trasporto via terra non sia ancora conosciuto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito comunitario, la cui casella 18 prevede l'obbligatorietà di tale indicazione.

L'attesa per l'inserimento di tale dato potrebbe determinare ritardi nella fluidità dei traffici senza, nel contempo, introdurre una maggiore sicurezza dal punto di vista doganale.

Per risolvere tale problema l'articolo 1 - punto 21 - del Regolamento in esame ha pertanto previsto la possibilità di derogare a tale obbligo, che potrà essere adempiuto in un secondo momento, con la compilazione della casella 55, non appena disponibili i relativi dati.

Tale modifica, riferita al modello Dau attualmente in uso, ha effetto immediato.

Analogha procedura è stata introdotta all'art. 1 - punto 22 - in relazione al nuovo modello del Dau di cui al reg.to (Ce) 2286/2003, con effetto dal 1° gennaio 2006.

I punti 23, 24, 25 dell'art. 1 prevedono modifiche ai codici per gli imballaggi e per le garanzie.

I successivi punti 26, 27, 28 e 29 prevedono modifiche al testo della casella 31 "colli e designazione della merce (...)" ed ai codici della casella 52 relativa ai codici della garanzia.

I punti 27 e 29 sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 2005.

Le facilitazioni di cui alla casella 18 potranno essere accordate da ciascuna Direzione regionale nel cui ambito territoriale sia situato un porto marittimo presso il quale venga accertata un'intensità di traffico tale da rendere difficile una tempestiva indicazione dei mezzi di trasporto.

Codice doganale comunitario

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 450 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato).**

(1) La Comunità si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della

Legislazione comunitaria

Comunità, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (di seguito denominato "il codice"). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle dispo-



Commercio estero

sizioni in materia di riscossione delle imposizioni all'importazione, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

(2) In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d'azione 2004-2005, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3) Il regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la "convenzione riveduta di Kyoto"), l'adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/Ce del Consiglio. È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione. Per tutte queste ragioni un'ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.

Importazioni di alcuni prodotti tessili da paesi terzi

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 502 della Commissione del 5 giugno 2008. Modifica agli allegati I, II e IX del regolamento (Cee) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.**

(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto di alcuni sviluppi recenti.

(2) Il 16 maggio 2008 l'Ucraina è diventata a pieno titolo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(3) Alcune modifiche del regolamento (Cee) n. 2658 del Con-

L'Informatore

settembre 2008

Legislazione comunitaria

siglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (Cee) n. 3030/93.

(4) Il regolamento (Cee) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (Cee) n. 3030/93.

Articolo 1

Gli allegati I, II e IX del regolamento (Cee) n. 3030/93 sono modificati come indicato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica con effetto dal 16 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 595 del Consiglio del 16 giugno 2008. Modifica al regolamento (Ce) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.**

Articolo 1

L'allegato del regolamento (Ce) n. 1255/96 è così modificato:

1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

2) sono sopresse le righe per i prodotti i cui codici Nc e Taric sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2008

Legislazione comunitaria

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 2008 60 19	30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)	10 % (2)	1.7.2008-31.12.2012
ex 2008 60 39	30			
ex 2835 10 00	10	Ipfosfito di sodio, monoidrato	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 2839 19 00	10	Disilicato di disodio	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 2841 80 00	10	Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 2850 00 20	30	Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 2930 90 85	82	Toluen-4-solfinato di sodio	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 2930 90 85	83	Metil-p-tolil solfone	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benzisotiazolone (BIT))	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3808 93 15	10	Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3815 19 90	41	Catalizzatori sotto forma di tavolette, costituite per il 60 % (\pm 2 %) del peso da ossido di rame su un supporto di ossido di alluminio	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (1)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3824 90 97	70	Pasta con un contenuto di rame in peso pari o superiore al 75 % ma non superiore all'85 %, contenente anche ossidi inorganici, cellulosa di etile e un solvente	0 %	1.7.2008-31.12.2012

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2008

Legislazione comunitaria

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 3824 90 97	78	Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 300 µm, contenenti in peso: <ul style="list-style-type: none"> — una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %, — una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %, — una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %, — una percentuale di betasitonastoli non superiore al 15 % 	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3904 10 00	20	Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze, con un grado di polimerizzazione di 1 000 (± 100) unità di monomero, un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70, una densità apparente pari o superiore a 0,35 g/cm ³ ma non superiore a 0,55 g/cm ³ , un contenuto di materiale volatile in peso inferiore allo 0,35 %, una granulometria media pari o superiore a 40 µm ma non superiore a 70 µm e un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120 µm non superiore all'1 % in peso, non contenente monomeri di acetato di vinile, destinata alla fabbricazione di separatori di batterie ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3919 10 69	91	Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 90 69	97	Rotoli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale con: <ul style="list-style-type: none"> — un rivestimento autoadesivo, — una larghezza pari o superiore a 363 mm ma non superiore a 507 mm, — uno spessore totale della pellicola pari o superiore a 10 µm ma non superiore a 100 µm, destinati all'uso nella protezione dei display LCD durante la fabbricazione di moduli LCD ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3920 62 19	80	Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di spessore non superiore a 2 µm	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3920 62 19	82			



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2008

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 3920 92 00	30	Fogli di poliammide, di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 5603 11 10	20	Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m ² , contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 µm ma non superiore a 20 µm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 µm ma non superiore a 5 µm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (1)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	50	<p>Tessuto non-tessuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di peso uguale o superiore a 30 g/m², ma non superiore a 60 g/m², — contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, — anche stampato, nel quale: <ul style="list-style-type: none"> — su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite, — e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, <p>utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (1)</p>	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7005 10 25	10	<p>Vetro «flotté»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di spessore uguale o superiore a 2,0 mm ma non superiore a 2,4 mm, — ricoperto su un lato di SnO₂ laccato al fluoro come strato riflettente 	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7005 10 30	10	<p>Vetro «flotté»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, — con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D, — ricoperto su un lato di SnO₂ laccato al fluoro come strato riflettente 	0 %	1.7.2008-31.12.2012



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2008

Legislazione comunitaria

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 7006 00 90	60	Lastre di vetro soda-calciche con:	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8529 90 92	46	<ul style="list-style-type: none"> — punto di rilascio delle tensioni maggiori di 570°C — spessore pari o superiore a 1,7 mm ma non superiore a 2,9 mm — dimensioni di 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) o 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) — con o senza: <ul style="list-style-type: none"> — uno strato di ossido di stagno e indio, o — una griglia di elettrodi in pasta d'argento ricoperta da uno strato di materiale dielettrico 		
ex 7007 19 20	20	Lastra di vetro temperato o semitemperato, di dimensione diagonale pari o superiore a 81 cm ma non superiore a 186 cm, con uno o più strati di polimeri, con o senza verniciatura o ceramica colorata o nera attorno ai bordi esterni, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8528 (1)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7606 12 10	10	Nastri di una lega di alluminio e magnesio, contenenti in peso:	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7607 11 90	20	<ul style="list-style-type: none"> — una percentuale di alluminio pari o superiore al 93,3 % — una percentuale di magnesio pari o superiore al 2,2 % ma inferiore al 5 % e — una percentuale di altri elementi non superiore all'1,8 % <p>in rotoli, di spessore pari o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm e di larghezza pari o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 89 mm, con una resistenza alla trazione pari o superiore a 285 N/mm² e un allungamento a rottura pari o superiore all'1 %</p>		
ex 7607 20 99	10	Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri (1)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 30	10	Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1 o EN 4267	0 %	1.7.2008-31.12.2012



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2008

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 8108 90 30	20	Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 19 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	30	Lega di titanio e silicio, contenente, in peso 0,15 % o più ma non più di 0,60 % di silicio, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di: — sistemi di scappamento per motori a combustione interna — tubi della sottovoce 8108 90 60 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	40	Fogli in lega di titanio per la produzione di parti strutturali di aeromobili ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	50	Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all'1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 %	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8113 00 90	10	Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 33 90	10	Motori a combustione interna a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 — di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm ³ della sottovoce 8433 20 10, o — di spazzaneve della sottovoce 8430 20 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 90 80	10			
ex 8407 90 90	10			
ex 8407 90 10	20			
ex 8536 69 90	20	Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2008

Legislazione comunitaria

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 9001 20 00	10	Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2008


⁽¹⁾ La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Il dazio specifico addizionale è applicabile.

ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2:

Codice NC	TARIC
3815 90 90	85
3919 10 69	91
3919 90 69	96
5603 11 10	20
5603 11 90	20
5603 12 10	20
5603 12 90	50
7607 20 99	10
8108 90 50	30
8407 33 90	10
8407 90 80	10
8407 90 90	10
8407 90 10	20
8504 40 84	20
9001 20 00	10



Economico

Indice

ECONOMIA

► Il progetto Falck-Scalo ferroviario nel Pgt di Sesto S. Giovanni: una strategia economica vecchia e perdente. **Pag. 91**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
► Indice delle vendite al dettaglio. **Pag. 96**

regione e di tutta la nazione dal dopoguerra fino agli anni Ottanta.

Questo progetto, così come è stato concepito, sancisce la definitiva rinuncia di Sesto San Giovanni a svolgere la funzione di comune guida nella promozione di un sistema produttivo di eccellenza, una delle essenziali finalità che la pianificazione di scala regionale ha giustamente assegnato a questa parte del territorio lombardo. ▼

IN PRIMO PIANO

Il progetto Falck-Scalo ferroviario nel Pgt di Sesto San Giovanni

Una strategia economica vecchia e perdente

Il piano di governo del territorio di Sesto San Giovanni, presentato in consiglio comunale il primo luglio 2008, contempla il progetto di riqualificazione dell'area Falck - Scalo Ferroviario, circa un quinto della superficie del territorio comunale, una riserva di spazio preziosa, forse unica, per la sua estensione ed ubicazione rispetto al sistema della mobilità su gomma e su rotaia e al tessuto economico in cui si trova inserita.

Laddove sarebbe necessario favorire l'insediamento di grandi, medie e piccole industriali orientate all'innovazione e alla ricerca per ottimizzare l'enorme vantaggio localizzativo costituito dal nodo autostradale e ferroviario e dalla concentrazione spaziale di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico il progetto partorisce un sistema di offerta imperniato sul commercio e sulla residenza, dove la tecnologia e ricerca industriale svolgono un ruolo di complemento e perdono irreversibilmente la centralità che hanno esercitato nella storia economica della città, della provincia, della

Questa rinuncia danneggia la collettività in due modi.

In primo luogo genera un forte esubero d'offerta del servizio commerciale, che sposta quote di mercato da concorrenti più deboli a quelli più forti, determina il fenomeno delle aree commerciali dismesse nelle strutture della Gdo, accentua i fenomeni di desertificazione commerciale presenti, rischia di alimentare la congestione del traffico in un nodo vitale per la mobilità di tutta l'area metropolitana.

In secondo luogo sottrae all'industria e ai servizi tecnologicamente avanzati spazio vitale per insediarsi nell'area e svolgere la funzione di moltiplicatore della crescita economica attraverso la rete di scambi e diffusione del know-how all'interno del tessuto produttivo e terziario della metropoli.

Il progetto in sintesi

Il progetto impegna il quadrante nord-est della città di Sesto San Giovanni dalla fermata di Marelli della linea metropolitana alla tangenziale nord lungo l'asse Nord Sud e da questa allo scalo ferroviario di piazza I Maggio lungo l'asse Est Ovest.


* via Italia, l'asse nord-sud, si configura come la spina dorsale dell'intero progetto sul quale si innestano tutte le aree di intervento, è alberato, si estende per circa 2km, esprime una vocazione residenziale e commerciale;

* via Mazzini, asse di connessione est-ovest, parte dall'attuale stazione ferroviaria di Sesto Ffss e unisce le zone della città separate dal tracciato della ferrovia, una direttrice destinata ad ospitare funzioni private e pubbliche di eccellenza e attività del terziario avanzato.

La bozza di piano del governo del territorio presentata in Consiglio comunale non presenta un quadro esauriente della ripartizione della superficie dell'area per destinazioni d'uso, ma in base alle informazioni disponibili i Servizi Economici dell'Unione Ctsp di Milano formulano questa ipotesi:

* residenze	500.000
* commercio	125.000
* altre funzioni economiche	75.000
* verde	600.000
* Totale	1.300.000

Le priorità del piano territoriale regionale sono la competitività economica, il riequilibrio del territorio, la protezione delle risorse ambientali e, quindi, le indicazioni per l'area di Sesto




Economico

l'Informatore

settembre 2008

Economia



San Giovanni contemplan l'esigenza di:

- * Migliorare la qualità del contesto urbano.
- * Assicurare equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dalle scelte di pianificazione territoriale.
- * Porre le condizioni di un'offerta adeguata alla domanda di spazi per residenze, produzione, commercio, sport e tempo libero agendo in primo luogo sugli spazi da recuperare e riqualificare piuttosto che sull'uso del suolo libero.
- * Promuovere un sistema produttivo di eccellenza.

Il progetto Falk-Scalo ferroviario recepisce l'esigenza di miglioramento della qualità urbana solo a condizione che l'ampia dotazione di verde pubblico prevista garantisca condizioni di sicurezza per i cittadini che ne fruiscono.

A tal riguardo occorre sottolineare il fatto che nei comparti territoriali BNO1, BNO4, BN13, BN16, BN17, che impegnano un'estesa parte del parco pubblico non è attualmente prevista la bonifica dei suoli, ma solo l'analisi del rischio ambientale. Le altre prescrizioni del Ptr sono invece disattese:

- * La dotazione di spazio per edifici residenziali potrebbe rivelarsi eccessiva rispetto alla domanda di abitazioni, considerando in particolare la concorrenza di altre zone della metropoli, meno compromesse nel loro profilo ambientale.
- * L'offerta di spazi per il commercio è nettamente superiore alle esigenze della domanda e, quindi, assolutamente inadeguata.
- * L'offerta di spazi per la produzione e l'innovazione tecnologica troppo limitata in rapporto all'identità economica della città e alla potenzialità di sviluppo.

* I costi economici e sociali sono superiori ai relativi benefici.

Il costo sociale dell'eccesso di offerta nei servizi commerciali


La superficie di vendita aggiuntiva del nuovo progetto, 80.000mq, rappresenta più della metà dell'attuale dotazione di spazio del commercio a Sesto San Giovanni, 2,7 volte l'Auchan di Cinisello, 3 volte il Centro Vulcano che dista meno di 800 metri dalla sede dell'insediamento previsto.

L'area di gravitazione commerciale di questo sistema distributivo è stata individuata all'interno della soglia dei 35 minuti di tempo auto.

Comprende i quadranti Nord Ovest e Nord Est della provincia di Milano, identificati in senso orario da questi estremi: Legnano a Ovest, Lentate sul Seveso a Nord, Sulbiate a Nord Est, Liscate a Sud Est, Milano Gratosoglio a Sud e Santo Stefano Ticino ad Ovest.

I nuovi residenti, 15mila circa, esprimono una capacità di spesa pari a 57 milioni di euro che rappresentano solamente il 17,3% dei ricavi potenziali delle nuove superfici commerciali. La sovrapposizione dei mercati è così ampia, le produttività così limitate da generare un impatto severo sui posti di lavoro nel vicinato e nella media e grande distribuzione in attività. Questo rischio di saturazione dei centri commerciali, particolarmente grave nell'area di Sesto San Giovanni, è stato sottolineato da Larry Smith Italia in un recente articolo apparso sul Sole 24 Ore del 28 maggio 2008.

In Lombardia è concentrato il 23,8% della superficie totale dei centri commerciali italiani, ma la dimensione media delle strutture lombarde, 17.000mq è inferiore agli standard europei e,



Economico

L'Informatore

settembre 2008

Economia

ECONOMICO

IMPRESE	ANNO 1991	ANNO 2001	QUOTA 2001	VAR ASSOLUTA	VAR PERCENTUALE
Agricoltura, caccia e relativi servizi	0	3	0,1	3	
Pesca, piscicoltura e servizi connessi	0	1	0,0	1	
Attività manifatturiere	864	667	12,2	-197	-22,8
Prod. e distrib.energ. elettr.gas e acqua	4	16	0,3	12	300,0
Costruzioni	450	637	11,6	187	41,6
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli	206	191	3,5	-15	-7,3
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio	538	660	12,1	122	22,7
Commercio al dettaglio e riparazioni	1.096	657	12,0	-439	-40,1
Alberghi e ristoranti	197	237	4,3	40	20,3
Trasporti magazzinaggio e comunicaz.	295	300	5,5	5	1,7
Intermed.monetaria e finanziaria	72	119	2,2	47	65,3
Attiv. immob.noleggio informatica e ricerca	600	1.385	25,3	785	130,8
Istruzione	22	16	0,3	-6	-27,3
Sanità e altri servizi sociali	186	262	4,8	76	40,9
Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico	8	5	0,1	-3	-37,5
Attività ricreative, culturali e sportive	57	70	1,3	13	22,8
Altre attività dei servizi	242	251	4,6	9	3,7
Totale	4.837	5.477	100,0	640	13,2


FONTE: Istat Censimento Industria e Servizi

ADDETTI	ANNO 1991	ANNO 2001	QUOTA 2001	VAR ASSOLUTA	VAR PERCENTUALE
Agricoltura, caccia e relativi servizi	0	3	0,0	3	
Pesca, piscicoltura e servizi connessi	0	4	0,0	4	
Attività manifatturiere	11.810	6.240	27,3	-5.570	-47,2
Prod. e distrib.energ. elettr.gas e acqua	290	313	1,4	23	7,9
Costruzioni	1.401	2.983	13,1	1.582	112,9
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli	725	768	3,4	43	5,9
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio	2.334	2.268	9,9	-66	-2,8
Commercio al dettaglio e riparazioni	2.304	1.319	5,8	-985	-42,8
Alberghi e ristoranti	715	681	3,0	-34	-4,8
Trasporti magazzinaggio e comunicaz.	732	1.391	6,1	659	90,0
Intermed.monetaria e finanziaria	253	365	1,6	112	44,3
Attiv. immob.noleggio informatica e ricerca	2.181	4.771	20,9	2.590	118,8
Istruzione	85	34	0,1	-51	-60,0
Sanità e altri servizi sociali	342	949	4,2	607	177,5
Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico	25	51	0,2	26	104,0
Attività ricreative, culturali e sportive	213	277	1,2	64	30,0
Altre attività dei servizi	410	415	1,8	5	1,2
Totale	23.820	22.832	100,0	-988	-4,1

FONTE: Istat Censimento Industria e Servizi

quindi, lo sviluppo è alimentato dalla necessità di superare la concorrenza, non da una reale esigenza della domanda. La comunità non ha bisogno di strutture commerciali più grandi che producono un effetto concentrazione maggiore, inducono volumi di traffico eccessivi e provocano il fenomeno delle aree commerciali dismesse nei centri commerciali più piccoli e periferici. Il costo sociale della rinuncia a promuovere un sistema produttivo di eccellenza

Il processo di riconversione e modernizzazione dell'apparato produttivo non può continuare indefinitamente. La sostituzione di produzioni ad alta intensità di lavoro con produzioni ad alta intensità di capitale è un percorso necessario che deve raggiungere il suo punto di svolta. Il declino si arresta, gli investimenti tornano a crescere in maniera sistematica e alimentano la domanda di lavoro qualificato. L'amministrazione municipale di Sesto non è mai riuscita,



Economico

L'Informatore

settembre 2008

Economia

IMPRESE	ANNO 2001	ANNO 2006	QUOTA 2001	VAR ASSOLUTA	VAR PERCENTUALE
Agricoltura caccia e silvicoltura	28	29	0,5	1	3,6
Pesca piscicoltura e servizi connessi	1	1	0,0	0	0,0
Estrazione di minerali	1	1	0,0	0	0,0
Attività manifatturiere	745	688	12,7	-57	-7,7
Prod. e distrib. energ. elettr.gas e acqua	14	0	0,0	-14	-100,0
Costruzioni	724	895	16,5	171	23,6
Comm. ingr. e dett.rip. beni pers.e per la casa	1.596	1.559	28,7	-37	-2,3
Alberghi e ristoranti	230	283	5,2	53	23,0
Trasporti magazzinaggio e comunicaz.	366	414	7,6	48	13,1
Intermed.monetaria e finanziaria	122	127	2,3	5	4,1
Attiv. immob.noleggio informatica e ricerca	850	997	18,4	147	17,3
Pubbl.amm.e difesa; assic.sociale obbligatoria	0	0	0,0	0	
Istruzione	16	22	0,4	6	37,5
Sanità e altri servizi sociali	32	45	0,8	13	40,6
Altri servizi pubblici sociali e personali	295	304	5,6	9	3,1
Serv. domestici presso famiglie e conv.	0	0	0,0	0	
Imprese non classificate	56	61	1,1	5	8,9
Totale	5.076	5.426	100,0	350	6,9

FONTE: Registro Imprese

dagli anni Settanta ad oggi, a pianificare il suo territorio per favorire questa svolta.

La sua strategia non è stata volta a sostenere l'industria, ma a sostituirla con il commercio e la funzione residenziale, incurante dei danni che questa strategia arrecava al suo comune e al suo Paese.

A Sesto San Giovanni, nel periodo 1991-2001 il numero delle imprese è aumentato da 4.837 a 5.477 per un incremento di 640 unità pari a +13,2% ma questa crescita ha coinciso con una riduzione del numero di posti di lavoro.

I dati del Censimento dell'industria e dei servizi permettono, infatti, di rilevare che il numero degli addetti è passato da 23.820 a 22.832, meno 988 unità pari a -4,1%.

Le attività manifatturiere hanno continuato il loro percorso di declino riducendosi di 197 unità e perdendo 5.570 addetti, -47,2%.

Solo in piccola parte tale emorragia è stata tamponata dall'incremento delle attività del terziario avanzato.

In questo periodo le imprese del gruppo ricerca, consulenza, settore immobiliare hanno creato 2.590 posti di lavoro, molto al di sotto di quelli distrutti dall'industria.

Drammatica la contrazione del numero di imprese e, soprattutto, degli addetti del commercio al dettaglio e delle riparazioni: -429 punti vendita su 1.096, -40,1%, -985 addetti su 2.304, -42,8%.

Nel periodo 2001-2006 queste tendenze trovano conferma come si può osservare dalla tabella proposta sulla base dei dati del registro delle imprese, che si limita a monitorare lo stock di aziende senza poter completare questa informazione con una stima del numero di addetti.

L'articolazione delle attività economiche è meno disaggregata di quella del Censimento dell'industria e dei servizi, ma con-

sente di verificare come il processo di deindustrializzazione continui inarrestabile e si riproduca il fenomeno di riduzione del numero di imprese nel settore della distribuzione.

Le attività del gruppo ricerca, consulenza, settore immobiliare continuano a dare un contributo positivo alla nascita di nuove imprese, ma l'impossibilità di leggere i dati sull'occupazione non ci permette di capire quanto questo apporto sia incisivo per il mercato del lavoro.


È necessario trasformare radicalmente le linee guida della politica economica e territoriale.

Il commercio moderno non ha bisogno di nuovi grandi centri commerciali pianificati, ma richiede la riqualificazione dei distretti commerciali urbani per migliorare il patrimonio urbanistico, economico e sociale della città e del suo centro storico. L'imperativo di accrescere la produttività per sostenere le retribuzioni e, quindi, i consumi non può essere realizzato, se le scelte di pianificazione territoriale continueranno ad privilegiare l'offerta di servizi alle famiglie, trascurando la funzione produttiva e i servizi alle imprese.

L'innovazione di prodotto e processo nell'industria ha favorito la nascita di imprese industriali compatibili con l'ambiente e, quindi, non vi sono controindicazioni di natura ecologica per le politiche di sostegno agli investimenti nelle produzioni high tech.

Occorre sviluppare la capacità di attrarre imprese grandi, medie e piccole dell'industria e dei servizi avanzati alle imprese, consapevoli che questo compito richiede un orizzonte temporale di medio e lungo periodo.

La strategia di pianificazione territoriale deve essere meno sensibile alle suggestioni del piano, che pretende di definire minuziosamente ex ante le destinazioni d'uso di tutta l'area senza investire risorse finanziarie e umane nella ricerca di potenziali investitori.



Economico

L'Informatore

settembre 2008


Indicatori statistici

ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63



Economico

L'Informatore

settembre 2008


Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2005	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
2008						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2



Valore aggiunto per le imprese associate

Sul sito Unione la rassegna stampa Istruzioni per l'uso

Per le imprese associate un'opportunità in più: l'accesso alla rassegna stampa attraverso il sito internet dell'Unione di Milano. La rassegna stampa Unione (realizzata con il supporto della società Selpress) può costituire, infatti, uno strumento quotidiano utile per le imprese.

Consultare la rassegna stampa è semplice e i pochi

- 2) Appare una schermata con la richiesta di login e password: digitare, per entrambe le voci, "unione" (in minuscolo, senza virgolette)



Gli associati al sistema Unione interessati a consultare la rassegna stampa possono richiedere login e password alla propria associazione o telefonando allo 027750222

e cliccare su ok.

- 3) Si entra nell'indice della rassegna stampa:


FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI				
<input type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	10	Monza, scatta l'emergenza casa (Alloggi vuoti e presi in salb.
<input checked="" type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	6	Patto Comune-privati, via al marchio Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Giornale	Ve 30/09/2005	41	Marchio cercasi per Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	28	Giovani Confindustria. La prossima sfida Berlusconi-Casini? Nell'arena di Colaninno junior.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	18	Giulio Secondo sotto la lente di Luca.
<input type="checkbox"/>	IlGiornoMilano	Ve 30/09/2005	4	Milano come New York. In arrivo il "marchio".
<input type="checkbox"/>	PrealpinaMilano	Ve 30/09/2005	13	Milano cerca il suo simbolo.
<input type="checkbox"/>	UnioneInforma	Ve 30/09/2005	28	Fimaa Milano: sulle nuove costruzioni tutelare il compratore ma senza "pesare" sul mercato immobiliare.
ASCOM				
<input type="checkbox"/>	IlGiornoLegnano	Ve 30/09/2005	11	L'affido cambia strada Insegnera' un mestiere.
SISTEMA CAMERALE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	18	Unioncamere: per il caro-greggio inflazione al 2,5%.
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	21	Gnuttì apre in Puglia l'outlet della moda.

in alto, in un apposito menu a tendina - qualora occorresse ricercare articoli di giornate precedenti - è possibile modificare la data. Nell'immagine si riporta l'esempio di un articolo selezionato. Cliccare sul titolo per accedere all'articolo.

- 4) L'articolo è visibile in formato pdf: si può stampare e salvare sul proprio pc.

pagaggi vengono spiegati in questa pagina attraverso le immagini.

- 1) Accedere al sito internet dell'Unione collegandosi alla pagina: www.unione-milano.it/home. Cliccare, sulla destra (sotto: in evidenza) su: rassegna stampa.



É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



Chiamateci per un preventivo gratuito.

Convenzione A.M.I.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a convenzioneamica@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

Numero Verde
800-455999

CONVENZIONE
A.M.I.C.A. 
TUTTO PREVISTO